

157/95 s.m.i.; di cui alla L.266/02; di cui all'art. 17 L. 68/99; sanzioni interdittive di cui al D.Lgs. 231/2001. Dichiarazione di iscrizione nel registro delle imprese; per le imprese di altri Stati Europei si applica l'art. 15 D.Lgs. 157/95 s.m.i..

III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste: 1) dichiarazione bancaria attestante la solvibilità dell'impresa; 2) fatturato globale complessivo triennio (2001-2002-2003) non inferiore a: euro 6.000.000,00 I.V.A. esclusa; 3) Fatturato per servizi analoghi conseguito nel triennio (2001-2002-2003) di importo complessivo pari: euro 3.000.000,00 I.V.A. esclusa; 4) aver svolto negli ultimi tre anni (2001-2002-2003) almeno un servizio di attività di controllo di qualità, monitoraggio tempi e costi e controllo amministrativo, per ispezioni di tipo A in corso d'opera nel settore delle costruzioni per, per un importo non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00), IVA esclusa, per ciascun singolo anno; In caso di A.T.I., GEIE, Consorzi, i requisiti frazionabili di cui ai punti (II,III,IV) potranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso

III.2.1.3) Capacità tecnica - tipo di prove richieste: 1) Certificazione norme europee della serie UNI CEI EN 45004. Nel caso di A.T.I., GEIE, Consorzi il requisito di cui dovrà essere posseduto da ciascun organismo di controllo facente parte il raggruppamento.

Concorrenti di altro stato U.E. e accordo GPA: requisiti equivalenti in base alla normativa vigente nel paese di stabilimento. 2) requisiti minimi di cui all'art. 6 lett. d) ed e) del disciplinare di gara. In caso di A.T.I., GEIE, Consorzi, il requisito frazionabile di cui al punto II (art. 6 lett. d) disciplinare di gara) potrà essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

III.3) Condizioni relative all'appalto di servizi

III.3.1) Riservato particolare professione: SI. Punto III.2.1.3)

III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: si

Sezione IV: Procedure

IV.1) Tipo procedura: pubblico incanto

IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 23 lett. b) D.Lgs. 157/95 s.m.i. secondo i criteri e i parametri di cui all'art. 11 del disciplinare di gara.

IV.3.2) Documenti. Condizioni per ottenerli: Punto 1.3.

IV.3.3) Scadenza di ricezione delle offerte: 30.8.2004 ore 12.00, pena l'esclusione.

IV.3.5) Lingua: Italiano.

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni decorrenti dal termine ultimo presentazione offerte.

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte.

IV.3.7.1) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: Legali rappresentanti o altri soggetti appositamente delegati.

IV.3.7.2) Data, ora e luogo: 31.8.2004, ore 10.00, Torino Via Viotti 8.

Sezione VI: Altre Informazioni

VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio?: no

VI.3) L'appalto è connesso ad un progetto / programma finanziato dai fondi dell'UE?: no;

VI.4) Informazioni complementari: aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di annullare e/o revocare il bando di gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo,

nemmeno ai sensi dell'art. 1337 e 1338 del codice civile.

Non ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento.

Subappalto non ammesso.

VI.5) Data spedizione bando G.U.C.E.: 02.07.2004.

Il Direttore Regionale Patrimonio e Tecnico
Maria Grazia Ferreri)

31

ANNUNCI LEGALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Comune di Novara

Art. 34, 4° comma, D.Lgs 18.8.2000 n.267. Approvazione dell'accordo di programma per costituire il "Piano di zona coordinato a scala sovracomunale" previsto dal piano territoriale regionale - aree di approfondimento Ovest Ticino

Il Sindaco

Dato atto che in data 14.1.2003 è stato sottoscritto con i Comuni di Romentino, Sozzago e Trecate un protocollo d'intesa sulla necessità di stipulare un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.lgs 267/2000 che costituisca il "piano di zona coordinato a scala sovracomunale", previsto dalle Norme del "Piano Territoriale Regionale - Aree di Approfondimento Ovest Ticino", approvato con la D.C.R. n. 417 -11196 del 23.7.1997, relativo all'area localizzata ad est/sud est della città;

Vista la con nota prot. n.11992-RI 10/1909 del 01.03.2004 con la quale il Comune di Novara promotore della conclusione dell'Accordo di Programma ha convocato la conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni interessate prevista dall'art. 34 comma 3° del D.lgs 267/2000;

Ricordato che con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 29.3.2004 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma sopracitato da sottoscrivere con i Comuni di Romentino, Sozzago e Trecate;

Dato atto che il predetto Accordo di Programma è stato sottoscritto in data 10.06.2004 tra il Comune di Novara e i Comuni di Romentino, Sozzago e Trecate;

Accertato che l'Accordo di Programma di che trattasi non comporta variante rispetto alla disciplina urbanistica vigente o adottata;

Considerato che ai sensi dell'art. 34, comma 4°, del D.lgs 18.8.2000 n. 267 l'Accordo citato prevede che lo stesso venga approvato con atto formale e sia pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione;

Ritenuto di dover adottare i provvedimenti conseguenti;

Visto l'art. 34 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

decreta

E' approvato l'Accordo di Programma per costituire il "piano di zona coordinato a scala sovracomunale" previsto dalle norme del "Piano Territoriale Regionale - Aree di Approfondimento Ovest Ticino", sottoscritto a Novara il giorno 10.06.2004 tra il Comune di Novara e i Comuni di Romentino, Sozzago e Trecate, che si alle-

ga al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Novara, 18 giugno 2004

Il Sindaco
Massimo Giordano

Accordo di programma costituente "piano di zona" ai sensi della Scheda d'ambito 26 e dell'art. 11 n. di a. del Piano Territoriale Regionale - Area di approfondimento Ovest Ticino

Premesso che con deliberazione del C.R. 23 luglio 1997 n. 417 - 11196 è stato approvato il "Piano Territoriale Regionale - Aree di Approfondimento Ovest Ticino" che prevede fra l'altro una vasta area agricola di valorizzazione e salvaguardia, localizzata nella porzione di piano irrigua posta ad est/sud est del capoluogo ed interessante i comuni di Novara, Trecate, Sozzago e Romentino.

Dato atto che detta area è disciplinata dall'art. 11 delle Norme Generali del Piano

Territoriale Regionale - Aree di Approfondimento Ovest Ticino, e che in particolare il 4° comma dell'art. 11 medesimo rimanda alla scheda d'ambito S.A. 26.

Rilevato che le disposizioni anzidette del P.T.R. dianzi indicato prevedono la formazione - all'interno dell'area agricola di che trattasi - di un "piano di zona coordinato a scala sovracomunale", in assenza del quale sono vietate trasformazioni non correlate con l'attività agricola; e che tale piano costituisce il "piano esecutivo" del P.T.R. Ovest Ticino di cui all'art. 11 delle norme di attuazione del P.T.R. medesimo.

Considerato che la scheda d'ambito 26 del P.T.R. anzidetto individua gli obiettivi generali da perseguire con il "piano di zona" sovra indicato, nonché i criteri e gli indirizzi che lo stesso deve soddisfare, fermo restando il fatto che compete appunto al "piano di zona" predetto tradurre sul territorio gli obiettivi, i criteri e gli indirizzi medesimi attraverso alla formulazione di scelte che tengano conto dei contenuti di tutti gli strumenti di pianificazione a qualsiasi titolo operanti (P.T.R. Ovest Ticino, P.T.R. generale, P.T. provinciale adottato), contenuti che devono essere coordinati là dove si differenziano, tenuto conto del fatto che il P.T.R. Ovest Ticino non reca prescrizioni nella scheda d'ambito 26, bensì indirizzi, criteri ed obiettivi generali da tradurre in scelte concrete ed univoche.

Constatata la necessità di porre pertanto in essere il "piano di zona" predetto al fine di dare luogo alle scelte territoriali di cui dianzi, facendo sì che le stesse siano compatibili con le esigenze localizzative già emerse e riconosciute con atti deliberativi di Consiglio Comunale.

Rilevato che il "piano di zona" di che trattasi non ha altra definizione né disciplina che quella espressa dalla scheda d'ambito 26 del P.T.R. Ovest Ticino.

Considerato che:

- si rende necessario, stante la vigenza nel nostro ordinamento del principio di tipicità in materia amministrativa, individuare lo strumento - legislativamente dato e disciplinato - da utilizzare al fine di porre in essere il "Piano di Zona" imposto dal P.T.R. Ovest Ticino;

- tale strumento è individuabile, nell'Accordo di Programma istituito dall'art. 27 della legge 142/90 ed ora disciplinato dall'art. 34 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

la lettura dell'art. ora citato manifesta chiaramente la correttezza del ricondurre l'iniziativa intercomunale di cui al P.T.R. Ovest Ticino, di cui dinanzi si è detto,

allo strumento in questione: in particolare si veda il comma 1 dell'art. 34 l. 267/2000 sopra richiamata;

- anche il confronto con l'interpretazione giurisprudenziale e dottrina in materia di accordi di programma conduce all'impiego dello strumento medesimo nel caso in esame;

quest'ultimo risulta altresì pienamente compatibile anche con le direttive regionali in materia di accordi di programma recate dalla deliberazione G.R. 24.11.1997, n. 27-23223; si veda in particolare l'art. 2 di tali direttive;

- il ricorso all'Accordo di programma come strumento "per la realizzazione di interventi complessi di livello territoriale" è espressamente previsto e stabilito dall'art. 2.6., comma 2 (indirizzi), delle norme di attuazione del Piano Territoriale Provinciale di Novara, adottato con deliberazione Consigliere Provinciale 8.2.2002.

Visto il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 14.1.2003 da:

Arch. Fabrizio Maiocchi, Assessore all'Urbanistica, Pianificazione della Mobilità, Trasporto Pubblico e Riqualificazione Urbana del Comune di Novara, giusta delega del Sindaco prot. n. 1368- R.I. 10/213 del 13.1.2003;

Arch. Pio Occhetta, Assessore all'Urbanistica, alla Programmazione, all'Arredo Urbano, Edilizia Privata del Comune di Romentino giusta delega del Sindaco pro-tempore prot. n. 272 del 11.1.2003;

Sig.ra Marina Favino, Sindaco pro-tempore del Comune di Sozzago;

Dott.ssa Antonia Marchi, Assessore all'Urbanistica del Comune di Trecate, giusta delega del Sindaco pro-tempore prot. n. 1013 del 14.1.2003;

dove veniva evidenziata la necessità di stipulare detto accordo di Programma per l'area in questione e secondo le seguenti intese:

- 1) I soggetti sottoscrittori concordano sulla necessità di stipulare un accordo di programma a sensi di legge, che costituisca "piano di zona" e quindi "piano esecutivo" del P.T.R. Ovest Ticino, relativo all'area localizzata nella porzione di piano irrigua posta ad est-sud est del capoluogo ed interessante i Comuni di Novara, Sozzago, Trecate e Romentino;

- 2) Tale accordo costituisce strumento legittimante la previsione e la realizzazione degli interventi complessi da porre in essere nell'area dianzi indicata (interventi che l'accordo di programma costituente "piano di zona coordinato a scala sovracomunale" definirà esattamente) necessari per la soddisfazione di interessi pubblici o comunque generali individuati, fatte salve le determinazioni dei piani regolatori generali comunali; l'accordo di programma di che trattasi darà attuazione ai disposti della pianificazione territoriale relativi all'area di cui al punto 1), e - per quanto concerne il P.T.R. Ovest Ticino - alla scelta del medesimo di affidare appunto al "piano di zona" in questione la definizione degli usi del territorio considerato, senza mortificare la complessiva valorizzazione dei connotati del territorio medesimo.

- 3) In particolare, l'accordo di programma perseguirà i seguenti obiettivi:

- sviluppo di politiche agrarie che permettano produzione di alta qualità, al fine di poter competere sul mercato garantendo redditi equi per i produttori, secondo le linee guida perseguite dalla politica agricola comunitaria;

- protezione ambientale attraverso misura di limitazione dell'inquinamento del suolo e delle acque e misure per l'aumento della fertilità naturale;

- tutela, salvaguardia e valorizzazione degli ecosistemi naturali, promuovendo azioni di recupero ambientale;

- tutela degli agroecosistemi e loro valorizzazione promuovendo la loro progressiva compatibilità ecologica;
- conservazione e tutela del paesaggio e degli elementi minori che lo compongono, promuovendo azioni di recupero paesaggistico;

- valorizzazione dell'ambito attraverso lo sviluppo di attività fruizionali compatibili.

L'accordo di programma prevederà il rispetto dei seguenti criteri e obiettivi:

- mantenimento, salvaguardia e valorizzazione delle attività agricole presenti, incentivando l'applicazione di tecniche colturali compatibili con la tutela dell'ambiente e delle risorse naturali;

- l'ambito viene pertanto individuato quale area di priorità e privilegio per l'applicazione del Regolamento CEE 2078/92, che istituisce un regime di aiuti relativo a metodi di produzione agricola compatibile con l'ambiente;

- tutela e salvaguardia degli elementi vegetali minori (formazione lineari, macchie, alberi isolati);

- in attesa di norme più puntuali, per le aree previste per imboscamenti, per le aree boscate e per gli elementi minori valgono le prescrizioni dell'art. 20 delle "Norme Generali";

- tutela e salvaguardia delle esistenti fasce alborate e sopravvivenze vegetali;

- tutela e salvaguardia dell'assetto morfologico ed idrogeologico con divieto di alterazione dei luoghi anche con ogni tipo di attività estrattiva;

- mantenimento dell'attività agricola, finalizzato al prioritario riuso del patrimonio edilizio rurale preesistente;

- predisposizione di adeguate strutture normative volte ad impedire possibili processi di insediamento lineare lungo la S.S. 11;

- individuazione di adeguate fasce di rispetto degli impianti urbani localizzati all'interno dell'ambito (cimiteri, impianto di compostaggio etc.);

- mitigazione degli impatti visivi derivanti dall'inserimento nel paesaggio di opere infrastrutturali, quali ad esempio il tracciato in rilevato della tangenziale, di impianti urbani, di edifici percepibili a distanza, ecc.; in tal senso dovranno essere previsti interventi di recupero e di inserimento paesaggistico, nonché di nuova strutturazione del paesaggio nei casi di maggior complessità;

- inserimento di attrezzature di interesse generale nel rispetto del paesaggio.

4) I soggetti sottoscrittori si impegnano a definire, anche attraverso ad incontri con le Associazioni interessate, il contenuto dell'accordo di programma predetto; e quindi a stipulare ed attuare l'accordo medesimo.

5) I soggetti sottoscrittori si impegnano pertanto anche alla formazione, adozione ed approvazione (per quanto di competenza) degli strumenti urbanistici e dei regolamenti necessari per l'attuazione dell'accordo di programma e pertanto del "piano di zona coordinato a scala sovracomunale" in cui l'accordo si identifica.

6) I soggetti sottoscrittori si impegnano:

a) ad effettuare e concludere la redazione di elaborati normativi e cartografici propedeutici all'accordo di programma entro 90 giorni dalla data del presente protocollo;

b) a formare e stipulare l'accordo di programma di cui dianzi entro 120 giorni dalla data del presente protocollo.

7) di dare atto che i comuni interessati procederanno all'attuazione di quanto previsto nell'accordo di programma anche in tempi separati.

Vista la conferenza dei servizi all'uopo convocata in data 5.3.2004 (il cui verbale si allega), che ha esaminato

gli elaborati prodotti dai rispettivi comuni intendenti a rispondere agli obiettivi individuati nel protocollo d'intesa così come sopra riportato e in particolare relativamente alla redazione di normative uniformi sull'intera area di valorizzazione, nonché a condividere azioni di intervento comune, dato che i rappresentanti dei Comuni presenti hanno espresso il proprio consenso unanime sulla bozza di Accordo presentata dal Comune di Novara;

Vista la nota prot. n. 33822 del 03.06.2004 con la quale il Sindaco del Comune di Novara ha convocato a Novara, per il giorno 10 giugno 2004, alle ore 11.00, le parti interessate per la sottoscrizione dell'Accordo di Programma stesso;

Tutto ciò premesso

L'anno duemilaquattro, addì 10 del mese di giugno, alle ore 11.00 in Novara presso il Servizio Pianificazione-Progettazione Urbanistica, sito in Via G. Ferrari n. 13,

il Comune di Novara rappresentato da Assessore Diego Sozzani

Il Comune di Romentino rappresentato da Sindaco Franco Cattaneo

Il Comune di Sozzago rappresentato da Assessore Luigi Gandini

Il Comune di Trecate rappresentato da Sindaco Pier Paolo Almasio

Convengono e stipulano il seguente Accordo di Programma:

Art. 1

I soggetti sottoscrittori concordano sulla necessità di stipulare detto Accordo di Programma per regolamentare in modo coordinato e uniforme l'area agricola di valorizzazione e salvaguardia localizzata nella porzione est/sud-est del capoluogo ed interessante i comuni di Novara, Sozzago, Trecate e Romentino, dando atto delle specifiche destinazioni previste dai PRG, vigenti ed in itinere, dei singoli comuni;

Art. 2

I soggetti sottoscrittori danno atto che detto accordo si configura, visto quanto in premessa al protocollo d'intesa ed acquisito il parere della Provincia con nota n. del , quale strumento di attuazione di quanto previsto all'art. 11 delle NTA del PTR - aree di approfondimento Ovest Ticino - , costituendo piano di zona coordinato a scala sovracomunale individuando: gli interventi necessari per la soddisfazione di interessi pubblici o comunque generali, gli usi del territorio e le normative di attuazione.

Art. 3

I soggetti sottoscrittori danno altresì atto che il presente accordo persegue gli obiettivi e le finalità previste nel protocollo d'intesa ed in particolare definisce le caratteristiche condivise delle azioni da perseguire nei termini di tutela, salvaguardia, mitigazione e valorizzazione previste dal PTR ed in specifico nella scheda d'ambito 26. In particolare:

- Tutela e salvaguardia degli elementi vegetali minori (formazione lineari, macchie, alberi isolati) e ricostruzione della rete dei corridoi ecologici ed ambientali, al fine di un generale miglioramento della qualità e complessità ecologica dell'ambito, anche favorendo il passaggio della fauna e la dispersione della flora. Come risulta dalle indagini, i filari e le macchie isolate in un territorio densamente utilizzato dall'agricoltura si riscontrano in presenza della rete irrigua o fluviale, per cui la loro tutela nell'ambito di una normativa urbanistica è assegnata agli articoli del PRG che salvaguardano:

a) le reti con particolare riferimento alle aree di tutela idrogeologica del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) per quanto riguarda le fasce fluviali

b) il sistema storico dei segni agrari relativo alle reti irrigue principali

c) la trama agraria

- Tutela e salvaguardia dell'assetto morfologico ed idrogeologico, con divieto di alterazione dei luoghi anche con ogni tipo di attività estrattiva. Divieto di attività estrattive e di alterazioni dello stato dei luoghi.

- Tutela, salvaguardia e valorizzazione del sistema dei fontanili. Ecosistemi a maggior valore naturalistico identificati prevalentemente nell'intorno di alcuni fontanili si applica in maniera estensiva la normativa di tutela e valorizzazione dei fontanili.

- Divieto di trasformazione d'uso non strettamente correlate al mantenimento dell'attività agricola, finalizzato al prioritario riuso del patrimonio edilizio rurale preesistente; individuazione di adeguate fasce di rispetto degli impianti urbani e predisposizione di adeguate strutture normative volte ad impedire possibili processi di insediamento lineare lungo la S.S. 11. Con riferimento al prioritario riuso del patrimonio edilizio rurale preesistente, l'indagine di dettaglio sulle cascine consente di promuovere il riuso ai fini residenziali o per servizi pubblici e privati degli edifici esistenti con le seguenti limitazioni:

o Le trasformazioni d'uso del suolo non edificato sono ammesse esclusivamente in funzione dell'adeguamento di impianti pubblici di interesse pubblico con l'individuazione di fasce di rispetto pari ad almeno m. 20 di profondità piantumate con essenze autoctone

o Nell'area valgono comunque le capacità edificatorie di cui all'art. 27 della L.R. 56/77 s.m.i. per gli agricoltori recepite dai rispettivi PRG che comunque devono essere concentrate nelle aree identificate dagli stessi.

- Mitigazione degli impatti visivi della mancata cura dell'inserimento nel paesaggio di opere infrastrutturali.

In coerenza pertanto si assumono le seguenti norme regolative dell'area SA26 da inserire all'interno della propria strumentazione urbanistica generale con gli articoli:

Area agricola di valorizzazione e salvaguardia:

Art. 1 Norme generali

Art. 2 Procedure per la tutela del paesaggio

Art. 3 Norme generali di carattere idrogeologico

Art. 4 Norme di tutela sulla base della tipologia di pericolosità idrogeologica

Art. 5 Tutela dei rischi e dei disagi derivanti da calamità naturali o da attività produttive, agricole o infrastrutturali

Art. 6 Tutela delle acque superficiali, delle falde e delle risorse sotterranee

Art. 7 Complessi, nuclei ed edifici rurali

Art. 8 Valorizzazione e recupero del paesaggio periurbano e dei siti di interesse storico-culturale

Art. 9 I percorsi di connessione territoriale

Art. 10 Norme generali per le aree e le attività agricole

Art. 11 Le attività estrattive

Art. 12 Le attività extra agricole

Art. 13 Norma transitoria

In particolare per l'area SA 26 compresa nel territorio di Novara si dà atto che dette normative sono già state assunte nella propria strumentazione urbanistica generale con deliberazione di CC n. 8 del 16.2.2004 e che nell'area sono altresì cogenti ulteriori normative di cui agli articoli riportati nell'allegato 1 e cioè

1. Norme di tutela sulla base della tipologia di pericolosità idrogeologica

2. Tutela dei rischi e dei disagi derivanti da calamità naturali o da attività produttive agricole o infrastrutturali

3. Tutela delle acque superficiali delle falde e delle risorse sotterranee

4. Valorizzazione e recupero del paesaggio periurbano e dei siti di interesse storico culturale

5. Tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio preesistente

6. Ambiti di riqualificazione rurale

Art. 4

I soggetti sottoscrittori convengono altresì nella definizione di aree a "trattazione specifica" così come evidenziato nell'allegato A che riguardano i comuni di Novara e Sozzago. In particolare per il Comune di Novara per le aree del Cimitero di Pernate, per le aree tecnologiche, per il parco territoriale sud-est sono cogenti le norme di cui al punto 7 - prescrizioni particolari dell'allegato 1 viste le deliberazioni rispettivamente di CC n. 41 del 19.3.2001, di CC n. 175 del 23.9.1998 e n. 8 del 16.2.2004.

Art. 5

I soggetti sottoscrittori si impegnano a definire anche attraverso incontri con le associazioni interessate le modalità di incentivazione per l'applicazione di tecniche culturali compatibili con la tutela dell'ambiente e delle risorse naturali dando atto che l'ambito viene individuato quale area di priorità e privilegio per l'applicazione del regolamento CE 2078/92 che istituisce un regime di aiuti relativo a metodi di produzione agricola compatibile con l'ambiente,

Art. 6

I soggetti sottoscrittori si impegnano per l'attuazione dell'accordo a realizzare le opere di mitigazione e di valorizzazione previsti negli elaborati di concerto con la Provincia, fermo restando che le opere di infrastrutturazione quali la Strada Moneta e i percorsi ciclabili saranno oggetto di specifici progetti coordinati da realizzarsi entro il periodo di validità del piano con fondi propri anche a valere su contributi regionali e provinciali. Tali progetti sono da ritenersi prioritari nella azione di valorizzazione prevista dalla pianificazione coordinata di cui al presente accordo,

Art. 7

Il presente accordo ha validità decennale ed è recepito nella pianificazione urbanistica e programmazione economica delle singole amministrazioni dando atto che per il Comune di Novara il piano di zona è coerente con la strumentazione urbanistica generale vigente ed adottata,

Art. 8

I soggetti sottoscrittori si impegnano in accordo con la Provincia ad attivare incontri con le associazioni di categoria degli agricoltori per lo sviluppo di politiche agrarie anche in relazione a quanto precedentemente punto 5,

Art. 9

I soggetti sottoscrittori danno atto che gli elaborati, qui di seguito elencati, costituiscono parte integrante del presente accordo,

Allegato A:

- Verbale Conferenza dei Servizi del 5.3.2004

Allegato B:

- Relazione generale

- Allegato n. 1: relazione Comune di Novara

- Allegato n. 2: relazione Comune di Trecate
- Allegato n. 3: relazione Comune di Romentino,
- Allegato n. 4: relazione Comune di Sozzago,
- Tavola 1: perimetrazione della SA 26 e destinazione d'uso dei suoli,
- Tavola 2: vincoli e fragilità ambientali,
- Tavola 3: colture in atto,
- Tavola 4: azioni

Art. 10

Collegio di vigilanza e attività di controllo

Ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D. Lgs n. 267/2000, la vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente Accordo di Programma sono esercitati da un collegio costituito dal Sindaco del Comune di Novara, o da delegato, che lo presiede, da un rappresentante di ogni Comune, da nominarsi prima che intervenga l'approvazione del presente Accordo di Programma.

Il collegio di vigilanza, in particolare:

1. vigila sulla tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma,
2. individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all'attuazione dell'Accordo di Programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione,
3. provvede, ove necessario, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati, per l'acquisizione dei pareri in merito all'attuazione dell'Accordo di Programma,
4. dirime in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione del presente Accordo di Programma,
5. esercita i poteri sostitutivi, in caso di ritardo e di inadempimento, anche in materia di impegni e di oneri finanziari; a tal fine, il Collegio, accerta l'inerzia o il ritardo, diffida, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica tramite Ufficiale Giudiziario, il soggetto inadempiente ad adempiere entro un termine non superiore a trenta giorni e, decorso inutilmente il termine predetto, richiede al Presidente la nomina di un commissario ad acta per il compimento degli atti o delle attività per le quali si è verificata l'inerzia o il ritardo,
6. applica le sanzioni previste dal presente Accordo di Programma e dalle convenzioni allegate,
7. propone l'adozione di provvedimenti di proroga al termine della durata dell'Accordo di Programma,
8. relaziona annualmente agli Enti partecipanti sullo stato di attuazione dell'Accordo, con particolare riferimento all'aspetto finanziario.

Per lo svolgimento dei compiti sopraelencati, il Collegio può acquisire documenti ed informazioni ed effettuare sopralluoghi ed accertamenti presso i soggetti stipulanti l'Accordo, può convocare i rappresentanti, sulle questioni riguardanti le modifiche del presente Accordo sottoposte alla sua attenzione, può disporre ispezioni ed accertamenti, anche peritali.

All'atto dell'insediamento, che avviene su iniziativa del Presidente entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. del provvedimento sindacale di approvazione del presente Accordo di Programma, il collegio, mediante l'approvazione di un apposito regolamento interno, definisce l'organizzazione, le modalità, i tempi, i mezzi necessari per la propria operatività e le modalità per la ripartizione, fra i soggetti stipulanti il presente Accordo, delle spese derivanti dal proprio funzionamento e dalle proprie determinazioni.

Art. 11

Modifiche dell'Accordo di Programma

Eventuali modifiche dell'Accordo di Programma sono assentibili previo consenso unanime di tutti i soggetti firmatari dell'Accordo medesimo, con le stesse procedure amministrative previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipulazione ed approvazione.

Eventuali varianti a contenuto esclusivamente edilizio e/o infrastrutturali seguiranno le procedure ordinarie proprie del permesso di costruire. Di tali variazioni dovrà essere data tempestiva informazione al Collegio di Vigilanza.

Art. 12

Collaudo

Le Amministrazioni firmatarie del presente Accordo di Programma nominano le commissioni di collaudo, composte dal personale appartenente ai ruoli tecnici delle Amministrazioni stesse.

Art. 13

Monitoraggio

Il presente Accordo di Programma, sottoscritto dai legali rappresentanti delle Amministrazioni interessate, è approvato ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. N. 267/2000.

La durata del presente Accordo di Programma è stabilita in anni dieci che decorrono dalla predetta pubblicazione sul B.U.R.P. del provvedimento sindacale.

Novara, 10 giugno 2004

Il Comune di Novara
Assessore Diego Sozzani

Il Comune di Trecate
Sindaco Pier Paolo Almasio

Il Comune di Romentino
Sindaco Franco Cattaneo

Il Comune di Sozzago
Assessore Luigi Gandini

Comune di Tronzano Vercellese (Vercelli)

Accordo di programma tra la Provincia di Vercelli ed il Comune di Tronzano Vercellese per la realizzazione di intervento relativo alla messa in sicurezza dell'incrocio tra la SP 3 "tratto Santhià - Tronzano" con la SP 42 "tratto Tronzano - Alice Castello" e con la viabilità comunale che conduce al sottopasso ferroviario (Art. 34, D. Lgs. 267/2000)

L'anno duemilaquattro addì venticinque del mese di maggio

Tra:

- la Provincia di Vercelli, nella persona del presidente pro-tempore sig. Renzo Masoero

e

- il Comune di Tronzano Vercellese, nella persona del sindaco pro-tempore sig. Antonio Graglia

Premesso che:

- nel "Programma Triennale delle opere pubbliche 2003 - 2005" predisposto dalla Provincia di Vercelli è stata prevista nell'anno 2005 la realizzazione di un intervento relativo alla messa in sicurezza dell'incrocio tra la SP 3 "tratto Santhià - Tronzano" con la SP 42 "tratto Tronzano - Alice Castello" e con la viabilità comunale che conduce al sottopasso ferroviario;

- nel "Programma Triennale delle opere pubbliche 2004 - 2006" predisposto dalla Provincia di Vercelli è stata riproposta nell'anno 2005 la realizzazione di inter-

vento di messa in sicurezza dell'incrocio in argomento il cui importo complessivo di progetto presunto ammonta a euro 206.000,00;

- la Provincia di Vercelli con nota in data 29.10.2003, prot. n. 44154, ha promosso la conclusione di un Accordo di Programma per gli effetti del quale il Comune di Tronzano Vercellese, nel corso dell'anno 2004, gestirà tutta la fase progettuale dell'intervento anticipando i compensi al professionista incaricato di redigere il progetto dei lavori di messa in sicurezza dell'incrocio tra la SP 3 "tratto Santhià - Tronzano" con la SP 42 "tratto Tronzano - Alice Castello" e con la viabilità comunale che conduce al sottopasso ferroviario e la Provincia di Vercelli, nell'anno 2005, gestirà la fase realizzativa dell'opera e rifonderà il Comune delle spese tecniche per la progettazione;

- il Comune di Tronzano Vercellese, con deliberazione della giunta comunale n. 38 in data 1.3.2004 ha assentito alla proposta formulata, attesa la necessità di accelerare tempi della realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza dell'incrocio in argomento al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e l'incolumità dei cittadini;

- per gli effetti dell'art. 34, comma 3 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 il presidente della Provincia di Vercelli ed il sindaco del Comune di Tronzano Vercellese hanno verificato la possibilità ed espresso la volontà di realizzare di concerto l'intervento di messa in sicurezza dell'incrocio tra la SP 3 "tratto Santhià - Tronzano" con la SP 42 "tratto Tronzano - Alice Castello" e con la viabilità comunale che conduce al sottopasso ferroviario;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra indicate e costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante ed essenziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

1) La Provincia di Vercelli ed il Comune di Tronzano Vercellese concordano sull'opportunità di realizzare un intervento di messa in sicurezza dell'incrocio tra la SP 3 "tratto Santhià - Tronzano" con la SP 42 "tratto Tronzano - Alice Castello" e con la viabilità comunale che conduce al sottopasso ferroviario al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e l'incolumità dei cittadini.

2) Ai fini del presente accordo di programma gli enti sottoscrittori prendono atto delle preminenti finalità di interesse pubblico del medesimo per entrambi gli enti secondo quanto espresso nelle premesse.

L'approvazione del presente accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera di messa in sicurezza dell'incrocio tra la SP 3 "tratto Santhià - Tronzano" con la SP 42 "tratto Tronzano - Alice Castello" e con la viabilità comunale che conduce al sottopasso ferroviario

3) Al fine di accelerare i tempi e consentire nell'anno 2005 la realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza dell'incrocio tra la SP 3 "tratto Santhià - Tronzano" con la SP 42 "tratto Tronzano - Alice Castello" e con la viabilità comunale che conduce al sottopasso ferroviario, già inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2004-2006 - anno 2005 approvato dal consiglio provinciale con atto n. 101 in data 23.12.2003, la Provincia di Vercelli individua il Comune di Tronzano Vercellese quale soggetto attuatore della fase progettuale dell'intervento di messa in sicurezza dell'incrocio tra la SP 3 "tratto Santhià - Tronzano" con la SP 42 "tratto Tronzano - Alice Castello" e con la viabilità comunale che conduce al sottopasso ferroviario.

Conseguentemente il Comune di Tronzano Vercellese si impegna a predisporre la progettazione dell'opera di messa in sicurezza dell'incrocio tra la SP 3 "tratto Santhià - Tronzano" con la SP 42 "tratto Tronzano - Alice Castello" e con la viabilità comunale che conduce al sottopasso ferroviario, secondo la tempistica di seguito indicata:

progetto preliminare entro settembre 2004;

progetto definitivo entro ottobre 2004;

progetto esecutivo e piano di sicurezza e di coordinamento entro novembre 2004.

Le predette prestazioni, unitamente alle successive di direzione lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, attesa la specialità della presente fattispecie e l'impossibilità sia da parte dell'ufficio tecnico del Comune di Tronzano Vercellese sia da parte del Settore Lavori Pubblici della Provincia di Vercelli di rispettare i tempi della programmazione, saranno espletate dai soggetti di cui al comma 1, lett. d), e), f) e g) dell'art. 17 della legge 109/94 e s.m.i..

L'affidamento del servizio di progettazione e di direzione lavori e la designazione del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 3 del decreto legislativo 14.8.1996, n. 494 e s.m.i. avverranno secondo il disposto di cui all'art. 62 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554 ed all'art. 17 della legge 11.2.1994, n. 109 come modificato dall'art. 7, della legge 1.8.2002, n. 166.

Trattandosi di affidamento di servizio di progettazione e di direzione lavori e di designazione di coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 3 del D. Lgs. 494/96 e s.m.i. di importo stimato inferiore a 100.000 euro, per adeguata pubblicità dell'esigenza di acquisire la relativa prestazione professionale gli enti convengono che la pubblicità della conferenza prestazione venga effettuata mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Tronzano Vercellese e all'albo pretorio della Provincia di Vercelli per la durata di 30 giorni consecutivi.

Responsabile del procedimento per la fase di progettazione dell'intervento di messa in sicurezza dell'incrocio tra la SP 3 "tratto Santhià - Tronzano" con la SP 42 "tratto Tronzano - Alice Castello" e con la viabilità comunale che conduce al sottopasso ferroviario è il responsabile del servizio tecnico del Comune di Tronzano Vercellese, geom. Gabriele Ghigo, in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 4, del D.P.R. 21.12.1999, n. 554.

4) L'approvazione dei vari livelli di progettazione dell'opera pubblica di messa in sicurezza dell'incrocio tra la SP 3 "tratto Santhià - Tronzano" con la SP 42 "tratto Tronzano - Alice Castello" e con la viabilità comunale che conduce al sottopasso ferroviario, compresa nel "Programma Triennale delle opere pubbliche 2004 - 2006" - anno 2005 approvato dal consiglio provinciale della Provincia di Vercelli con atto n. 101 in data 23.12.2003, competerà alla Provincia di Vercelli.

5) Le spese di progettazione contenute nei limiti degli onorari di cui alla T.P. legge 2.3.1949, n. 143 e s.m.i. con applicazione della percentuale di sconto di cui al comma 12-bis dell'art. 4 del D.L. 2.3.1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.4.1989, n. 155 nella misura del 20%, saranno anticipate dal Comune di Tronzano Vercellese.

Si precisa che qualora sia definitivamente ed espressamente dichiarato a termini di legge, che il calcolo dei compensi professionali debba avvenire secondo il D.M. 4.4.200, anziché con riferimento alla T.R. legge 2.3.1949, n. 143 e s.m.i. come è stato calcolato, si pro-

cederà automaticamente alla determinazione ed alla liquidazione dei compensi in base al D.M. 4.4.2001.

La Provincia di Vercelli si impegna a rimborsare le somme anticipate dal Comune di Tronzano Vercellese per il titolo di cui sopra entro il 31.12.2005, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa consistente in copia delle fatture emesse dal soggetto affidatario del servizio di progettazione e dal coordinatore per la progettazione di cui all'art. 3 del decreto legislativo 14.8.1996, n. 494 e s.m.i. ed in copia dei mandati di pagamento emessi a saldo delle suddette fatture.

L'onorario per il servizio di direzione lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verrà corrisposto al medesimo soggetto affidatario del suddetto servizio direttamente dalla Provincia di Vercelli.

6) La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma è svolta da un collegio presieduto dal presidente della Provincia di Vercelli e composto dal sindaco del Comune di Tronzano Vercellese e dall'assessore ai lavori pubblici della Provincia di Vercelli.

7) Ai sensi dell'art. 34, comma 4 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali il presente accordo di programma sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

Il Presidente della Provincia di Vercelli
Renzo Masoero

Il Sindaco del Comune di Tronzano Vercellese
Antonio Graglia

Provincia di Alessandria

Provincia di Alessandria - Comune di Ovada - Accordo di programma - Nuovo polo scolastico di Ovada - primo lotto

La Provincia di Alessandria con sede in Piazza Libertà n. 17, nel presente atto rappresentata dal Presidente pro-tempore della Provincia di Alessandria, Dott. Fabrizio Palenzona (omissis), domiciliato per la carica presso l'Ente.

e

Il Sindaco pro-tempore del Comune di Ovada, Dott. Vincenzo Robbiano (omissis) e domiciliato per la carica presso l'Ente in via Torino n. 69 - Ovada.

premesso che

Conseguentemente a quanto disposto dalla legge 23/96 in materia di edilizia scolastica, alle esigenze scolastiche, alle potenzialità di fruibilità degli immobili attualmente a disposizione riscontratesi in Ovada, nonché a fronte di quanto preliminarmente ipotizzato fra gli Enti interessati in merito all'ipotesi di collaborazione fra gli Enti stessi per la realizzazione del Primo Lotto del Nuovo Polo Scolastico di Ovada, fra il Sindaco ed il Presidente si è convenuto di addivenire al presente accordo di programma

Gli Stessi come sopracitati,

convengono quanto segue

Art. 01 - Finalità

Finalità del presente accordo è il coordinamento dell'azione degli Enti stipulanti per la realizzazione del Nuovo Polo Scolastico in Ovada per Scuole Medie Superiori di secondo grado, che consenta la ricollocazione, in area adiacente all'attuale sede del Liceo Scientifico Pascal, (di proprietà provinciale), da acquisirsi, delle scuole Barletti e Vinci allocate, allo stato, in immobili

di proprietà comunale nei limiti e precisazioni di seguito descritti.

Con il presente atto d'intesa i summenzionati Enti, così come rappresentati, intendono formalizzare la loro univoca volontà di addivenire ad integrare e coordinare le proprie azioni per la realizzazione delle strutture di servizio pubblico in argomento.

Intervento generale

Prevede:

1. realizzazione di nuove scuole, una per l'Istituto Tecnico Commerciale Vinci, con previsione di n. 10 classi (da 25 alunni cadauna), una per l'Istituto Tecnico Industriale Barletti, con previsione di 15 classi (da 25 alunni cadauna), compresi annessi quali laboratori aule speciali, uffici per segreteria, aula magna, palestra, biblioteca da realizzarsi secondo i parametri di legge, e previsti in unico corpo di fabbrica collegato con la preesistente struttura, già di proprietà provinciale sede del Liceo Scientifico Pascal;

2. caratteristiche tecniche/specifiche ed indicazioni parametriche significative e di massima relativa al nuovo insediamento :

- Istituto Tecnico Commerciale Vinci: superficie per aule normali e speciali, uffici, servizi e disimpegni mq. 2125/2150;

- Istituto Tecnico Industriale Barletti: superficie per aule normali, speciali, uffici, servizi disimpegni mq. 3750/3800;

- Aula Magna: prevista da utilizzarsi da tutte e tre le scuole: Vinci, Barletti, Pascal, ed in alternativa all'attuale Aula Magna del Liceo Pascal, locali di cui viene variata la destinazione d'uso (come di seguito) superficie di mq. 600 8in blocco distinto dalla manica scuole);

- Biblioteca alunni: rendendosi libera l'aula magna sita all'interno del Liceo Pascal, si prevede la riutilizzazione dei locali per realizzazione biblioteca alunni per i tre Istituti superficie mq. 260;

- Palestra: utilizzazione prevista per Vinci, Barletti, superficie di mq. 830 (in blocco distinto);

- Manica di collegamento fra l'attuale struttura del Liceo Scientifico e la nuova struttura prevista, manica che servirà anche da ingresso diretto ad Aula Magna e comprenderà, nello stesso corpo di fabbrica gli uffici di Presidenza e segreteria, comuni alle tre scuole;

con spesa da progetto preliminare prevista in importo sommario di euro 7.746.850,00 da realizzarsi, in fase di prima programmazione, in quattro lotti di intervento.

Intervento primo lotto

Il presente atto si riferisce specificamente ad un primo lotto di intervento, che prevede la realizzazione della nuova sede dell'Istituto Vinci, in area adiacente all'area dell'attuale Liceo Pascal, nonché agli atti propeudeutici alla realizzazione dello stesso intervento generale (acquisizione area relativa all'intervento generale).

Le attività necessarie alla realizzazione del primo lotto di intervento si sostanziano in linea di massima in :

a) acquisizione area totale

b) progettazione generale di massima ed esecutiva del primo lotto di intervento

c) realizzazione di quanto di cui ai punti precedenti per un importo complessivo di spesa di euro 2.582.285,00

Art. 02 - Ubicazione dei siti

I siti da acquisirsi si distinguono in: aree di proprietà privata, come individuate in piano particellare allegato ed aree di proprietà comunale mappale n. 100 e n. 102 del foglio n. 15 del Comune di Ovada.

Art. 03 - Apporto degli enti sottoscrittori

I sottoscrittori del presente si impegnano, ciascuno in persona di cui sopra, a porre in essere gli atti necessari per il raggiungimento delle finalità di cui all'Art. 01 e precisamente:

Art.03 - A) Apporto economico

A1) Provincia di Alessandria

Si impegna a finanziare l'iniziativa con quota parte di euro 2.324.285,00 di cui 1.300.000,00 da finanziarsi mediante Mutuo Cassa DD.PP. e quota parte di euro 1.024.285,00 di cui ad Impegno 5180 Cap. 21601113 RP2001.

A2) Comune di Ovada

Si impegna a finanziare l'iniziativa con quota parte di euro 258.000,00 da reperirsi mediante l'alienazione dell'immobile ex Vinci di proprietà comunale ed a cedere gratuitamente le aree di cui all'art. 02

Art.03 - B) Apporto operativo/esecutivo

B1) Provincia di Alessandria

La Provincia provvede con oneri a proprio carico a:

1. - Alla realizzazione della progettazione preliminare, definitiva, ed esecutiva, e coordinamento in materia di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alla DD.LL., alla contabilità e collaudazione delle opere previste ed all'accatastamento delle stesse una volta realizzate.

2. - All'espletamento delle procedure di appalto lavori mediante procedura di evidenza pubblica con previsione, a fronte del presente atto, di parziale sostituzione del corrispettivo economico per i lavori con la cessione all'Esecutore delle opere, da parte del Comune, dell'immobile attualmente destinato a sede staccata Istituto Vinci, inteso stimato nell'ordine di euro 258.000,00, conseguentemente agli atti di collaudo relativi al primo lotto di intervento, secondo le modalità previste dall'art.19, comma 5-ter e 5-quater della legge 109/94 e s.m. e i.

3. - A provvedere con oneri a proprio carico a redigere gli atti tecnico/amministrativi necessari e propedeutici a realizzare l'acquisizione del sito, così come descritto in planimetria di progetto preliminare allegata al presente, con oneri a proprio carico (inseriti in budget totale di primo lotto) a provvedere all'acquisizione del sito diretta e/o mediante l'applicazione della vigente normativa in materia di espropriazione.

B2) Comune di Ovada

Il Comune di Ovada provvede con oneri a proprio carico:

1. - Ad adeguare i propri strumenti urbanistici in modo tale da rendere l'area acquisita idonea alla realizzazione dell'iniziativa.

2. - A cedere (a seguito di collaudo ed alla presa in consegna dell'opera in argomento) all'Esecutore dei lavori (individuato dalla Provincia) l'immobile attualmente destinato a sede staccata dell'Istituto Vinci a titolo di parziale sostituzione del corrispettivo economico per i lavori da eseguirsi secondo le risultanze di procedure di evidenza pubblica di affidamento.

Art. 04 - Destinazione dell'opera

Le parti formalizzano nel presente Accordo definitivo la precisa e puntuale destinazione ad uso scolastico dello/degli Immobile/i realizzati con la presente iniziativa.

Art. 05 - Proprietà, gestione e manutenzione

Ai sensi di quanto stabilito dagli articoli precedenti l'immobile ed il sito resteranno di proprietà della Provincia di Alessandria, così come la gestione/manutenzio-

ne come previsto dalla legge 23/96 in materia di edifici scolastici del tipo in argomento.

Il Comune di Ovada sarà proprietario dell'immobile in misura proporzionale alla quota di partecipazione alla costruzione dell'opera.

Art. 06 - Modifiche dell'accordo

Il presente accordo potrà essere integrato/modificato consensualmente da parte degli Enti firmatari in ogni fase della sua attuazione; le integrazioni o modifiche di dettaglio che non rivestano carattere sostanziale e non comportino variazioni urbanistiche o maggiori impegni finanziari per i sottoscrittori, potranno essere adottate con deliberazione delle rispettive Giunta. Negli altri casi saranno oggetto di vere e proprie integrazioni dell'accordo, da adottarsi con le formalità previste dallo stesso.

Art. 07 - Informazioni e verifiche circa l'attuazione dell'accordo

Le parti si impegnano ad informarsi reciprocamente con cadenza almeno trimestrale, sull'andamento delle attività di rispettiva pertinenza: Ciascuna parte potrà richiedere all'altra di verificare congiuntamente lo stato di attuazione degli obblighi nascenti dal presente accordo mediante incontri fra i rispettivi funzionari/dirigenti responsabili appositamente convocati; tali incontri, ove non sia diversamente convenuto, si tengono presso la sede della Provincia in Alessandria.

Art. 08 - Controversie

Le eventuali controversie tra le parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente accordo di programma non sospenderanno l'esecutività dell'accordo stesso e saranno preliminarmente esaminate da un Collegio composto da: Presidente della Provincia, o un suo Delegato, dal Sindaco di Ovada o un suo delegato, nonché dai responsabili dei rispettivi Uffici Tecnici; ove la controversia non sia risolta in tale sede, la soluzione della stessa è deferita ad arbitri. In tal caso, ciascuna parte designa un arbitro; gli arbitri così nominati designano a loro volta un terzo arbitro Presidente; in caso di disaccordo la nomina del terzo arbitro è richiesta al Presidente del Tribunale di Alessandria:

Si applicano le disposizioni di cui agli art. 806 e seg.ti c.p.c. in tema di arbitrato.

Alessandria, 9 marzo 2004

Per la Provincia di Alessandria
Il Presidente pro - tempore
Fabrizio Palenzona

Per il Comune di Ovada
Il Sindaco pro - tempore
Vincenzo Robbiano

Provincia di Alessandria

Provincia di Alessandria - Comune di Valenza - Accordo di Programma - Realizzazione di sottopasso stradale

La Provincia di Alessandria, con sede in Piazza Libertà n. 17, nel presente atto rappresentata dal Presidente pro-tempore della Giunta Provinciale Dott. Fabrizio Palenzona, (omissis) e domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente

e

Il Comune di Valenza Po, con sede in via Pellizzari n. 2, nel presente atto rappresentata dal Sindaco pro-tempore della Giunta Comunale Dott. Germano Tosetti, (omissis) e domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente.

convengono quanto segue:

Art. 01 - Finalità

Finalità del presente accordo è dare attuazione alla realizzazione di sottopasso stradale di collegamento fra le Scuole :

Istituto Tecnico Noè di proprietà Provincia di Alessandria

Complesso Liceo Scientifico Alberti - Istituto d'Arte Cellini, di proprietà Comune di Valenza in gestione/manutenzione provinciale ex lege 23/96

Con il presente atto i summenzionati Enti intendono formalizzare la loro univoca volontà di addivenire ad integrare e coordinare le proprie azioni per il conseguimento delle predette azioni che permettono un miglioramento del servizio attuato dalle scuole in argomento;

Art. 02 - Ubicazione dei siti

L'intervento interesserà i seguenti siti :

I.S.A. Cellini - Alberti: Strada Prov.le Bassignana-Pontecurone - foglio 34, mappale 116

Ist. Noè: Strada Prov.le Bassignana Pontecurone - foglio 34, mappale 567

Art. 03 - Apporto degli enti sottoscrittori

Gli Enti sottoscrittori del presente al fine di addivenire alla stipula di un Accordo di Programma per la realizzazione di quanto sopra esposto si impegnano sin d'ora , ciascuno in persona di cui sopra, a porre in essere gli atti necessari per il raggiungimento delle finalità di cui all'Art. 01 e precisamente:

la Provincia di Alessandria a mettere a disposizione la somma massima di euro 154.937,00 da erogare al Comune di Valenza in unica tranche con le modalità di legge conseguenti all'approvazione del presente.

Il Comune di Valenza a provvedere alla Progettazione, secondo le specifiche congiuntamente determinate, alle indagini preliminari di ogni tipo e natura, alla Direzione Lavori, al Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Direzione lavori, alla individuazione del Responsabile del Procedimento e dei Lavori, alla contabilità, liquidazione e collaudo, a fungere da Stazione Appaltante di tutti i lavori e forniture necessari alla realizzazione dell'opera, nonché a porre in essere tutti gli atti necessari al fine di ottenere i previsti, per legge, provvedimenti autorizzatori e concessori per dare corso ai lavori ed ottenere, conseguentemente alla conclusione degli stessi, il riconoscimento di agibilità dell'opera realizzata.

Art. 04 - Destinazione e gestione dell'opera

Le parti si obbligano a realizzare l'opera con l'unica finalità del miglioramento e la razionalizzazione degli usi connessi al servizio scolastico ed a realizzare nell'ambito delle rispettive competenze l'adeguamento dei siti esterni ed a concorrere compiutamente alla gestione/manutenzione della stessa/i

Alessandria, 9 marzo 2004

Per la Provincia di Alessandria
Il Presidente
Fabrizio Palenzona

Per il Comune di Valenza
Il Sindaco
Germano Tosetti

Provincia di Alessandria

Provincia di Alessandria - Comune di Tortona - Accordo di programma - Realizzazione di ampliamento Liceo Scientifico "G. Peano"

La Provincia di Alessandria con sede in Piazza Libertà n. 17, nel presente atto rappresentata dal Presidente pro-tempore della Provincia di Alessandria, Dott. Fabrizio Palenzona (omissis), domiciliato per la carica presso l'Ente

e

Il Sindaco pro-tempore del Comune di Tortona, Dott. Giuseppe Bonavoglia (omissis) e domiciliato per la carica presso l'Ente in via Ammiraglio C. Mirabello n. 1 in Tortona.

Premesso che:

- con atto n. Rep . 39174 del 02/07/1997, registrato in Alessandria il 18/07/1997 al n. 1505, il Comune di Tortona ha donato alla Provincia di Alessandria l'immobile sede del Liceo Scientifico "G.Peano" sito in via Vittorio Veneto, 3 ed individuato al N.C.E.U. al fg. n. 38 mappale 17, subalterni 1 e 2, anticipando le disposizioni della legge 23/96 in fatto di competenze per l'istruzione secondaria superiore;

- la donazione è sottoposta alla condizione risolutiva, prevista dall'art. 1 del contratto, che qualora venisse a mancare il mantenimento dell'immobile donato a sede del Liceo scientifico o ad altra sede scolastica di competenza della Provincia di Alessandria la donazione s'intenderà risolta e il Comune di Tortona riacquisterà la proprietà dell'immobile stesso riconoscendo alla Provincia le migliori e nel frattempo apportate, rivalutate alla data di restituzione;

- in base alle segnalazioni fatte dalla Dirigenza scolastica in merito alle iscrizioni già registrate per l'anno scolastico 2003/04 e considerate le previsioni di crescita stimate per gli anni futuri si ritiene di dover disporre a regime di n. 6 nuove aule non reperibili all'interno del fabbricato esistente;

- l'Ufficio Tecnico della Direzione Edilizia della Provincia di Alessandria ha predisposto un progetto di ampliamento che prevede la realizzazione di n.6 nuove aule da distribuirsi sui tre piani fuori terra del fabbricato; tale progetto a seguito di valutazioni effettuate sulla morfologia e sullo sviluppo plano-altimetrico del terreno, molto accidentato e scosceso, nonché sulla geometria e distribuzione interna dell'edificio, prevede di realizzare i locali in ampliamento sul versante a monte del fabbricato, nella sua zona nord;

- l'ampliamento così come progettato andrebbe ad insistere ed interessare in parte il lotto di terreno attiguo al plesso scolastico del Liceo Scientifico "G.Peano", censito al N.C.E.U. al fg. n. 38 mappale n.18 e di proprietà del Comune di Tortona; l'area risulta al momento non utilizzata;

- l'acquisizione da parte della Provincia di Alessandria dell'area individuata dal mappale n. 18, permetterebbe di sottostare, inoltre, ad alcune restrizioni imposte dal vigente PRGC, che per l'area su cui è insediato l'edificio scolastico, qualificata come area servizi appartenente alla zona R11, prevede un vincolo di superficie di 1/6 tra superficie edificata e superficie fondiaria; attualmente in funzione del fabbricato esistente il rapporto di superficie è di circa 1/3, quindi già molto superiore a quanto ammesso dal PRGC;

- con nota n. 34270 del 20.03.2003 la Provincia di Alessandria comunicava al Comune di Tortona di voler richiedere la cessione a titolo gratuito del terreno individuato alla particella n. 18 del foglio catastale n. 38, necessario per la realizzazione dell'ampliamento della sede scolastica.

Considerato che il Comune di Tortona provvedeva alla trasmissione della Deliberazione di Consiglio Comunale ad accogliere la richiesta di donazione approvando :

- la donazione dell'area di proprietà comunale, censita al fg. 38, mappale n. 18 del N.C.E.U. di superficie di mq 4980;

- di sottoporre la donazione con condizione risolutiva in caso di mancato mantenimento dell'immobile donato a sede del Liceo Scientifico e dell'annesso Ginnasio-Liceo Classico o ad altra sede scolastica di competenza della Provincia di Alessandria, qualora detta condizione venisse a verificarsi il contratto s'intenderà risolto e il Comune di Tortona riacquisterà la proprietà dell'immobile stesso riconoscendo alla Provincia le migliori nel frattempo apportate, rivalutate alla data di restituzione;

Tutto ciò premesso e considerato si è convenuto di addivenire al presente accordo di programma fra gli Enti interessati.

Gli Stessi come sopracitati,

convengono quanto segue:

Art. 01 - Finalità

Finalità del presente accordo è il trasferimento a titolo gratuito del lotto di terreno censito al N.C.E.U. di Tortona al foglio n. 38 mappale 18 per la realizzazione sullo stesso, da parte della Provincia di Alessandria, dell'ampliamento dell'edificio scolastico sede del Liceo "G.Peano" ubicato al n. 3 di Via Vittorio Veneto.

Con il presente atto d'intesa i summenzionati Enti, così come rappresentati, intendono formalizzare la loro univoca volontà di addivenire, ad una donazione vincolata del lotto di terreno di cui sopra.

Intervento generale

Prevede :

- la realizzazione di n. 6 nuove aule da costruirsi in corrispondenza degli ultimi tre piani dell'edificio esistenti in ragione di due per ciascun piano;

- l'ampliamento delle batterie di servizi igienici esistenti collocate nella zona dell'intervento con la realizzazione di due postazioni igieniche aggiuntive per ciascun piano;

- la realizzazione di un camminamento lungo il pendio che permetta di rendere agevole il deflusso delle persone in caso di evacuazione;

- la modifica dell'accesso su via Vittorio Veneto con allargamento del passo carraio per agevolare le manovre di accesso e deflusso degli automezzi al cortile.

Intervento di primo lotto

Il primo lotto d'intervento, comporterà la realizzazione esecutiva dei primi due piani dell'ampliamento, per complessive 4 aule, i lavori di scavo e di sistemazione del pendio e l'adeguamento del passo carraio. Per far fronte a tali opere è già stato stanziato da parte della Provincia di Alessandria l'importo di euro 361.520,00.

Art. 02 - Apporto degli enti sottoscrittori

I sottoscrittori del presente si impegnano, ciascuno in persona di cui sopra, a porre in essere gli atti necessari per il raggiungimento delle finalità di cui all'Art. 01 e precisamente :

1) Provincia di Alessandria

La Provincia provvede con oneri a proprio carico a:

- redigere gli atti tecnico/amministrativi necessari e propedeutici a realizzare l'acquisizione del sito censito al mappale n. 18 del fg. 38 del N.C.E.U.

- attendere a tutto quanto necessario per la realizzazione dell'ampliamento a partire dalla predisposizione della progettazione, in tutte le sue fasi, al coordinamento in materia di sicurezza, alle procedure di appalto lavori mediante procedura di evidenza pubblica, alla DD.LL., alla contabilità e collaudo delle opere previste ed all'acatastamento delle stesse una volta realizzate;

- eseguire e curare la manutenzione dell'immobile donato, che sarà considerato parte integrante del plesso scolastico del Liceo "G.Peano".

2) Comune di Tortona

Provvede con oneri a proprio carico :

- a predisporre tutti gli atti amministrativi interni di propria competenza, necessari alla donazione del lotto di terreno in questione ed alla predisposizione degli strumenti urbanistici propedeutici alla realizzazione dell'opera

Art. 03 - Vincolo sul mantenimento di destinazione dell'opera

L'appezzamento di terreno oggetto della donazione, individuato al fg. 38 mappale 18, verrà annesso e considerato a tutti gli effetti parte integrante del plesso scolastico del Liceo "G.Peano"; la donazione sarà soggetta come già previsto nell'atto di cessione dell'immobile principale - contratto n. Rep. 39174 del 02/07/1997, alla clausola risolutiva che nel caso di mancato mantenimento dell'immobile donato a sede del Liceo Scientifico e dell'annesso Ginnasio-Liceo Classico o ad altra sede scolastica di competenza della Provincia di Alessandria il contratto s'intenderà risolto e il Comune di Tortona riacquisterà la proprietà dell'immobile stesso riconoscendo alla Provincia le migliori nel frattempo apportate, rivalutate alla data di restituzione.

Art. 04 - Modifiche dell'accordo

Il presente accordo potrà essere integrato/modificato consensualmente da parte degli Enti firmatari nella fase della sua attuazione; le integrazioni o modifiche di dettaglio che non rivestano carattere sostanziale, potranno essere adottate con deliberazione delle rispettive Giunta. Negli altri casi saranno di vere e proprie integrazioni dell'accordo, da adottarsi con le formalità previste da quest'ultimo.

Art. 05 - Controversie

Le eventuali controversie tra le parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente accordo di programma non sospenderanno l'esecutività dell'accordo stesso e saranno preliminarmente esaminate da un Collegio composto da: Presidente della Provincia, o un suo Delegato, dal Sindaco di Tortona o un suo delegato, nonché dai responsabili dei rispettivi Uffici Tecnici; ove la controversia non sia risolta in tale sede, la soluzione della stessa è deferita ad arbitri. In tal caso, ciascuna parte designa un arbitro; gli arbitri così nominati designano a loro volta un terzo arbitro Presidente; in caso di disaccordo la nomina del terzo arbitro è richiesta al Presidente del Tribunale di Alessandria:

Si applicano le disposizioni di cui agli art. 806 e seg.ti c.p.c. in tema di arbitrato.

Alessandria, 19 maggio 2004

Per la Provincia di Alessandria
Il Presidente pro - tempore
Fabrizio Palenzona

Per il Comune di Tortona
Il Sindaco pro - tempore
Giuseppe Bonavoglia

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Alagna Valsesia (Vercelli)

Statuto comunale. (Atto del Consiglio comunale n. 22 del 21 maggio 2004)

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Definizione

(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune di Alagna Valsesia è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dalle norme del presente statuto.

2. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2

Autonomia

(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Il comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

3. Il comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della provincia, della regione, dello stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

5. Il comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

6. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali. In particolare il Comune di Alagna Valsesia riconosce l'identità originaria walser della Comunità di Alagna e promuove la tutela la conservazione e la valorizzazione della cultura, della lingua e delle tradizioni walser, nonché i rapporti e gli scambi con le Comunità di identica origine e lingua italiane ed estere e le altre minoranze linguistiche presenti nel territorio nazionale. Il Comune promuove, direttamente ed avvalendosi delle altre istituzioni e forme associative presenti sul suo territorio, le iniziative tese alla riscoperta, salvaguardia e valorizzazione delle tradizioni culturali, storiche, artistiche e folkloristiche della propria comunità e la tutela del proprio ambiente naturale.

7. Il comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3

Sede Comunale

(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel centro. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

Art. 4

Territorio

(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni storicamente e censuariamente riconosciute dalla comunità: Merletti inferiore e superiore - Ronco inferiore e superiore - Pedemonte - Uterio - S. Nicolao - Ponte - Montella - Casa Prati - Rusa - Goreto - Dosso - Piane - Stiz - Eccu - Bonda - Centro - Pedeleigno - Riale inferiore e superiore - Giacomolo - Resiga.

2. Il Consiglio Comunale può istituire nuovi ambiti frazionali o modificare la delimitazione di quelli esistenti.

3. Il Territorio del Comune si estende per Km² 72,8 confinante con i Comuni di: Zermatt e Macugnaga a nord, Macugnaga e Rima ad est, Gressoney e Riva Valdobbia ad ovest, Riva Valdobbia a sud.

4. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio.

Art. 5

Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del sindaco

(Artt. 6, c. 2 e 50, c. 12, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune ha diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone, attribuiti con decreto del Presidente della Repubblica del 7 Ottobre 1963, registrato alla Corte dei Conti il 14 settembre 1963 e presso l'Ufficio Araldico dell'archivio Centrale dello Stato in data 10 gennaio 1964, e si identifica con il nome di Alagna Valsesia.

2. La fascia tricolore, che è il distintivo del sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del comune.

3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

4. L'uso dello stemma può essere autorizzato con deliberazione della giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 6

Pari opportunità

(Art. 6, c. 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 61, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente

alle direttive impartite dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica.

2. Per la presenza di entrambi i sessi nella giunta comunale, trova applicazione il successivo articolo 22.

Art. 7

Conferenza Stato-Città-Autonomie locali

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, il comune si avvale della conferenza stato-città-autonomie locali, in particolare per:

a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 e successive modificazioni;

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

2. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie, in modo di applicare i principi e le regole della programmazione.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4. Al fine di raggiungere una miglior qualità dei servizi, il Comune può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana.

Art. 8

Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

(Consiglio - Sindaco - Giunta)

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9

Presidenza

(Artt. 38, 39 e 40 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale è presieduto dal Sindaco.

2. Quando il consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

3. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

4. Al presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del consiglio.

Art. 10

Consiglieri comunali - Convalida

Programma di governo

(Artt. 38, 39 e 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

3. Il consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Nella stessa seduta il sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.

5. Entro tre mesi dalla prima seduta del consiglio il sindaco, sentita la giunta consegna, ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

6. Entro i successivi 30 giorni il consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

7. Il consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

8. La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 11

Funzionamento del consiglio - Decadenza dei Consiglieri

(Artt. 38 e 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria, tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria e un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;

b) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera della presidenza, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono trasmesse al presidente del consiglio, da parte del responsabile del servizio, entro i termini prescritti per la notifica degli avvisi di convocazione ai consiglieri;

c) prevedere, per la validità della seduta, almeno la presenza della metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune; però alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni saranno valide, con la presenza di almeno quattro membri.

d) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;

e) riservare al presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

g) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;

h) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate all'ufficio di presidenza del consiglio.

2. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in consiglio e capogruppo di ciascuna lista:

a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza;

b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di sindaco delle rispettive liste.

3. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

4. La mancata partecipazione a cinque sedute consecutive ovvero a otto sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

6. Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi per le quali non viene corrisposto il gettone di presenza.

Art. 12

Sessioni del consiglio

(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;

d) per eventuali modifiche dello statuto.

3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 13

Esercizio della potestà regolamentare

(Art. 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio e la giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pre-

torio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.

3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.

Art. 14

Commissioni consiliari

(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consiliari permanenti o speciali, composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. Ferme restando le commissioni previste dalla legge, possono essere istituite commissioni speciali per materia o specifico argomento con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

5. Fanno parte di ciascuna commissione il Sindaco o suo delegato in qualità di Presidente, l'assessore competente più n. 2 rappresentanti di cui almeno uno di minoranza, oltre ad un rappresentante designato dalle Associazioni, gruppi ed organizzazioni esterne interessate ed individuate dal Consiglio comunale con apposito atto. Le determinazioni delle commissioni consiliari vengono messe a verbale da funzionario Comunale o da membro designato dalla commissione stessa e sottoscritto dal medesimo unitamente al Presidente. Gli avvisi di convocazione della commissione, da recapitarsi almeno tre giorni prima, o, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima della seduta, sono destinate agli interessati che potranno intervenire alla riunione personalmente e nel caso di associazioni delegare altra persona.

Art. 15

Referenti frazionali

1. Il Sindaco con proprio provvedimento, sentito il Consiglio Comunale, può nominare per ogni ambito frazionale di cui al precedente art. 4, dei referenti con compiti consultivi per ogni materia di interesse specifico della frazione rappresentata.

Art. 16

Indirizzi per le nomine e le designazioni

(Art. 42, c. 2, lettera m, 50, c. 9 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del sindaco, dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Il sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal sindaco, decadono con il decadere del medesimo sindaco.

Art. 17

Interrogazioni

(Art. 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al sindaco o agli assessori.

2. Il consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indica-

zione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.

3. Il sindaco, dispone:

a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 20 giorni dal ricevimento;

b) se deve essere data risposta orale, di provvedere con immediatezza in sede di Consiglio Comunale, a voce apposita dell'ordine del giorno, quando le interrogazioni sono pervenute almeno cinque giorni prima della data di convocazione; diversamente in sede del primo Consiglio Comunale;

c) se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.

4. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale disciplinerà lo svolgimento della discussione per le interrogazioni con risposta orale, nonché le dichiarazioni di improponibilità.

CAPO II SINDACO E GIUNTA

Art. 18

Elezione del sindaco

(Artt. 46 e 50, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.

2. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Il sindaco è titolare della rappresentanza generale del comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al vicesindaco e all'assessore più anziano di età.

Art. 19

Linee programmatiche

(Art. 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le linee programmatiche, presentate dal sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 11, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 20

Vice sindaco

(Art. 53, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il vice sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.

2. In caso di assenza o impedimento del vice sindaco, alla sostituzione del sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

Art. 21

Delegati del sindaco

1. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogniqualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e co-

municate al consiglio in occasione della prima seduta utile.

5. Il sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 22

La giunta - Composizione e nomina - Presidenza

(Artt. 47 e 64, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e dal numero massimo di quattro (4) assessori, compreso il vicesindaco.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale, nel numero massimo di due. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del consiglio. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto.

3. Il sindaco, per la nomina della giunta, avrà cura di promuovere la presenza di ambo i sessi.

4. La giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento dovrà essere rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

Art. 23

Competenze della giunta

(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le competenze della giunta sono disciplinate dall'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

2. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del consiglio, ai sensi dell'art. 42, lettere i) ed l), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 24

Funzionamento della giunta

(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La giunta è convocata dal sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che dovrà risultare da verbale, della giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

5. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della giunta comunale.

Art. 25

Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dando motivata comunicazione al consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, prov-

vede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

CAPO I PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE

Art. 26

Partecipazione dei cittadini
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce: a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta; b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 27

Riunioni e assemblee
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 28

Consultazioni
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio e la giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sin-

dacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 29

Istanze petizioni e proposte
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Gli elettori del comune, possono rivolgere istanze e petizioni al consiglio e alla giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Il consiglio comunale e la giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, dovranno adottare i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato del procedimento. Copia della determinazione sarà trasmessa, entro cinque giorni al presentatore e al primo firmatario della medesima.

3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da un terzo degli elettori con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Art. 30

Cittadini dell'Unione europea - Stranieri soggiornanti -
Partecipazione alla vita pubblica locale
(Art. 8, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il comune:

- a) favorirà la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;
- b) promuoverà la partecipazione dei cittadini all'Unione europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

CAPO II REFERENDUM

Art. 31

Azione referendaria
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

- a) in materia di tributi locali e di tariffe;
- b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il trenta per cento del corpo elettorale;
- b) il consiglio comunale.

4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 32

Disciplina del referendum

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum. 2. In particolare il regolamento deve prevedere:

- a) i requisiti di ammissibilità;
- b) i tempi;
- c) le condizioni di accoglimento;
- d) le modalità organizzative;
- e) i casi di revoca e sospensione;
- f) le modalità di attuazione.

Art. 33

Effetti del referendum

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

**CAPO III
DIFENSORE CIVICO**

Art. 34

Istituzione dell'ufficio

(Art. 11, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. È istituito nel comune l'ufficio del "difensore civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 35

Nomina - Funzioni - Disciplina

(Art. 11, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Con apposito regolamento saranno disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico.

2. Il comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per l'istituzione di un comune ufficio del difensore civico. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell'accordo medesimo e inseriti nell'apposito regolamento.

3. Il regolamento dovrà prevedere la disciplina dello svolgimento delle funzioni di controllo di cui all'art. 127 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

**TITOLO IV
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA- DIRITTI DEL
CONTRIBUENTE**

Art. 36

Albo pretorio - Ripubblicazione dei regolamenti

(Art. 124, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. È istituito nella sede del comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

3. Tutti i regolamenti comunali deliberati dal consiglio comunale, muniti degli estremi della pubblicazione e del provvedimento di esame da parte dell'organo di controllo, sono ripubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo avviso al pubblico mediante appositi manifesti nei consueti luoghi di affissione. I detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa disposizione di ciascun regolamento, il primo giorno del mese successivo all'inizio della ripubblicazione.

Art. 37

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 38

Statuto dei diritti del contribuente

(Art. 1, c. 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212)

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, dovranno essere aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:

- a) all'informazione del contribuente (art. 5);
- b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);
- c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);
- d) alla remissione in termini (art. 9);
- e) alla tutela dell'affidamento e della buona fede - agli errori del contribuente (art. 10);
- f) all'interpello del contribuente (artt. 11 e 19).

**TITOLO V
FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI
CONTROLLO**

Art. 39

Ordinamento finanziario e contabile

(Artt. da 149 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alla legge dello stato.

2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 40

Revisione economico-finanziaria

(Artt. da 234 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La revisione economico-finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 40, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

3. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del consiglio e della giunta. A tal fine sarà invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.

TITOLO VI
I SERVIZI

Art. 41

Forma di gestione

(Artt. 113 e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.

3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:

a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal comune, qualora ricorrano i presupposti di cui al successivo art. 46, comma 1;

f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'articolo 116 del T.U. n. 267/2000, e del successivo art. 46, commi 2 e 3.

Art. 42

Gestione in economia

(Art. 113, c. 1.a, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 43

Aziende speciali

(Art. 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.

2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:

a) il consiglio di amministrazione è nominato dal sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi

compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

b) il presidente è nominato dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);

3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

4. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

5. Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

6. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

7. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.

8. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

9. Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

10. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 44

Istituzioni

(Art. 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione, è stabilito con l'atto istitutivo, dal consiglio comunale.

3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 44 per le aziende speciali.

4. Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.

5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comu-

nali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L'organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 45

Società

(Art. 116, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il comune può costituire apposite società per azioni, di cui al comma 1, lettera f), dell'articolo 113 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Per l'applicazione del comma 2, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 116 del T.U. n. 267/2000.

Art. 46

Concessione a terzi

(Art. 113, c. 1b, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

Art. 47

Tariffe dei servizi

(Art. 117, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del T.U. n. 267/2000.

2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisti, potranno essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.

TITOLO VII

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 48

Convenzioni

(Art. 30, c. 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il comune favo-

rirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 49

Accordi di programma

(Art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII

UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 50

Criteri generali in materia di organizzazione

(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:

- accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

- riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l'incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;

- compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;

- attuazione dei controlli interni.

2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 36, comma 4, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 51

Ordinamento degli uffici e dei servizi

(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 52

Organizzazione del personale

(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

Art. 53

Stato giuridico e trattamento economico del personale

(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 54

Incarichi esterni

(Art. 110, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

CAPO II

SEGRETARIO COMUNALE - DIRETTORE GENERALE
- RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI

Art. 55

Segretario comunale - Direttore generale

(Artt. da 97 a 106 e 108, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.

2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del segretario comunale.

3. Al segretario comunale possono essere conferite, dal sindaco, le funzioni di direttore generale.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale, spetta una indennità di direzione determinata dal sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.

Art. 56

Responsabili degli uffici e dei servizi

(Art. 107, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Essendo questo comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e con-

trollo politico-amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;

l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all'art. 50, c. 5 e all'art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune;

n) l'attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di "messo comunale" autorizzato a notificare gli atti del comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato.

4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

Art. 57

Ufficio di supporto agli organi di direzione politica

(Art. 90, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del sindaco, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della giunta, al detto personale, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei com-

pensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art. 58

Rappresentanza del comune in giudizio
(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In tutti i gradi di giudizio per la rappresentanza del comune, sia come attore che come convenuto, fatta eccezione:

a) per i processi tributari di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nei quali il comune, in tutti i gradi, è rappresentato dal responsabile del relativo tributo;

b) per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 68, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, nelle quali il comune è rappresentato dal responsabile del servizio personale; su conforme indirizzo espresso dalla giunta comunale ai sensi dell'art. 107, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sarà seguita la procedura di cui al successivo comma 2.

2. Con determinazione del direttore generale di cui all'art. 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero del segretario comunale:

a) sarà designato il responsabile del servizio incaricato della rappresentanza del comune nonché, in caso di sua assenza o impedimento, il suo sostituto;

b) sarà dato corso alla nomina del legale incaricato della difesa delle ragioni del comune.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59

Violazioni di norme comunali - Sanzioni

1. Chiunque viola le norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra un minimo ed un massimo fissato dal corrispondente articolo del regolamento o dell'ordinanza.

2. Il minimo ed il massimo della sanzione di cui al precedente comma 1 non potrà essere fissato in misura inferiore a euro 50,00 né superiore a euro 500,00.

3. In sede di prima applicazione e fino a quando non sarà disposto l'aggiornamento dei singoli regolamenti, la giunta comunale, con apposita deliberazione, fissa il minimo ed il massimo da applicare alle violazioni delle singole disposizioni.

4. Per le sanzioni previste dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni generali contenute nella sezione I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. Autorità competente è il sindaco.

5. Quando i regolamenti o le ordinanze non dispongono altrimenti le violazioni alle relative disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di euro 50,00 e massima di euro 500,00.

Art. 60

Violazione alle norme di legge - Sanzioni

1. In tutti i casi in cui norme di legge demandano al sindaco ovvero genericamente al comune nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al comune stesso dei relativi proventi, il direttore generale di cui all'art. 108 del T.U. 8 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero il segretario comunale, designerà, con riferimento alla singola norma, il responsabile del servizio cui saranno attribuite tutte le competenze in capo al sindaco o, genericamente, al comune.

Art. 61

Modifiche dello statuto

(Artt. 1, c. 3, e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4. Le proposte di abrogazione totale o parziale devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

Art. 62

Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti saranno apportate le necessarie variazioni.

Art. 63

Entrata in vigore

(Art. 6, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune.

Comunità Montana Alta Valle Elvo - Graglia (Biella)

Statuto - Avviso di rettifica

Nello Statuto della Comunità Montana Alta Valle Elvo, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 22 - primo supplemento - del 3 giugno 2004, il punto e) del comma 3 dell'articolo 2 riporta erroneamente la frase

"comuni e della fusione di tutti o di parte dei Comuni associati;"

Il testo corretto del punto e) del comma 3 dell'articolo 2 è pertanto il seguente:

"l'esercizio associato delle funzioni;"

Comunità Montana "Langa Astigiana Val Bormida" - Rocca-verano (Asti)

Statuto (approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità Montana n 11 del 3 giugno 2004)

TITOLO I PRINCIPI

Art. 1

Denominazione, natura giuridica e ruolo

1) La Comunità Montana "Langa Astigiana Val Bormida", costituita col decreto del Presidente della Giunta

Regionale a seguito approvazione della L.R. 22-07-2003, n. 19, quale unione dei comuni montani di Bubbio, Casinasco, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Olmo Gentile, Roccaverano, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame e Vesime e dei comuni non montani confinanti di Castel Boglione, Castel Rocchero, Montabone e di Rocchetta Palafea, è ente locale sovracomunale.

2) La Comunità Montana promuove, programma e attua politiche a favore del territorio e a tutela degli interessi della popolazione, raccordandosi, sia a livello strategico che organizzativo, con i comuni membri.

3) E' titolare di funzioni proprie attribuite dalla legge e dagli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione Europea e dalle leggi statali e regionali.

4) Costituisce la sede naturale della localizzazione di funzioni delegate ed attribuite dai comuni membri, dalla Provincia e dalla Regione.

5) E' titolare dell'esercizio associato delle funzioni dei comuni membri e dell'esercizio associato di funzioni regionali ad essi delegate.

6) Promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi.

Art. 2

Territorio e sede

1) Il territorio della Comunità Montana "Langa Astigiana Val Bormida", la cui zona omogenea è stata definita dall'art. 5 della Legge Regionale 22 luglio 2003 n. 19, comprende i territori dei Comuni di Bubbio, Casinasco, Castel Boglione, Castel Rocchero, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Montabone, Olmo Gentile, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame e Vesime.

2) La Comunità Montana ha sede legale, istituzionale e di rappresentanza in ROCCAVERANO, via Roma n. 8 e sedi operative dislocate sul territorio in base alla migliore funzionalità dei servizi prestati.

3) Gli organi della Comunità Montana possono riunirsi in luoghi diversi da tale sede.

Art. 3

Fonti giuridiche e normative

1) Ai sensi dell'art. 27 della Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 la Comunità Montana è Ente Locale con autonomia statutaria nell'ambito dei principi fissati dalle leggi. Per leggi si intendono tutti gli atti aventi forza di legge, emanati da qualsiasi Organo fornito di potere legislativo, sia italiano sia, ove ammesso, internazionale.

Art. 4

Criteri ispiratori e caratteristiche dello Statuto

1) La Comunità Montana, nell'esercizio della propria autonomia statutaria, nell'ambito dei principi fissati dalla legge e tenuto conto delle relazioni funzionali con gli statuti dei Comuni che la compongono, si propone la valorizzazione del proprio territorio, l'esercizio di funzioni proprie, delegate e l'esercizio associato delle funzioni comunali.

2) La Comunità Montana recepisce nei presupposti ideali dello Statuto, il patrimonio di civiltà, di storia, di cultura sociale e giuridica, di considerazione delle realtà locali.

3) Nell'ambito delle generali competenze fissate dalla legge, la Comunità Montana in particolare si propone i seguenti fini:

a) predisporre ed aggiornare con forme di concreta partecipazione, il piano pluriennale ed i programmi per lo sviluppo economico e sociale della zona, al fine di concorrere alla realizzazione di una politica generale di

riequilibrio territoriale, economico e sociale tra le zone montane ed il resto del territorio provinciale e regionale;

b) predisporre, coordinare ed attuare i programmi di intervento intesi a dotare il territorio, con l'esecuzione di opere pubbliche e di bonifica Montana, delle infrastrutture e dei servizi idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità ed a costituire la base di un adeguato sviluppo;

c) individuare e sostenere, attraverso opportuni supporti tecnici ed azioni mirate e nel quadro di un'economia montana integrata, le iniziative di natura economica pubblica e privata idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale, ivi compresa quella turistica, tenendo però conto delle compatibilità ecologiche;

d) fornire alle popolazioni che ancora effettivamente vivono ed operano nelle zone rurali ed in particolare in quelle montane, anche eventualmente solo per una parte significativa dell'anno (in quanto si riconosce che il servizio da esso svolto di presidio e di manutenzione del territorio sia di fondamentale importanza per la salvaguardia degli equilibri ecologici della montagna), gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente e dall'isolamento, al fine di favorire la permanenza di queste popolazioni sul territorio e di evitare i fenomeni di segregazioni sociale ed economica spesso conseguenti allo spopolamento;

e) concorrere, d'intesa con i Comuni membri e gli altri Enti competenti in materia, alla formazione di strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore idonei a favorire l'armonizzazione degli interventi più significativi a livello sovra comunale e finalizzati al risparmio dei terreni a vocazione agricola o forestale e dalla salvaguardia di quelli sottoposti a particolari vincoli territoriali ed ambientali, mediante una sistematica politica di tutela, di recupero e di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente e del territorio comunque già compromesso;

f) promuovere, nell'ambito delle proprie competenze e d'intesa con i Comuni membri e gli altri Enti operanti nel settore, ogni utile azione capace di eliminare od attenuare le cause di disagio sociale;

g) favorire l'elevazione culturale e professionale della popolazione anche attraverso un'adeguata formazione professionale che tenga conto, nei suoi moduli organizzativi, delle peculiarità della realtà montana;

h) promuovere, attuare e partecipare ad ogni iniziativa atta a valorizzare ed a tutelare il patrimonio di cultura, di lingua e di tradizione, di usi e di consuetudini locali proprie delle popolazioni della Comunità, nell'applicazione concreta dell'art. 6 della Costituzione repubblicana;

i) riconoscere che tutti gli uomini hanno diritto di insediarsi ed operare dove più ritengono opportuno, per garantire a se stessi ed alle loro famiglie di poter vivere in condizioni di sicurezza e di dignità economica e sociale. Nel rispetto delle leggi vigenti in materia, la Comunità Montana collabora con i Comuni membri, con gli altri Enti e le Associazioni del volontariato affinché le persone che legittimamente si insediano sul territorio comunitario siano messe in condizioni di usufruire dei medesimi servizi e diritti riconosciuti alla popolazione autoctona, ivi compreso il diritto al rispetto della loro identità culturale e religiosa;

l) promuovere, con tutti gli strumenti consentiti dalla legge, ogni utile forma di cooperazione con le altre Comunità Montane interessate a risolvere insieme problemi di comune interesse ed inoltre, riconoscendo il crescente ruolo delle politiche comunitarie per lo sviluppo economico - sociale e per la protezione dell'ambiente montano, favorire ogni utile forma d'intesa, anche con i confinanti organismi pubblici e privati francesi, per meglio

utilizzare o far utilizzare dai singoli operatori economici o loro organizzazioni operanti all'interno del territorio montano, le opportunità messe a disposizione delle Comunità Europee per tali fini;

Art. 5

Gestione in forma associata di funzioni comunali - Unione dei Comuni

1) La Comunità Montana riconosce nel Comune l'Ente storicamente più vicino alla gente e più consono a comprendere e recepire le istanze fondamentali della popolazione.

2) La Comunità Montana, per un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi in ambiti territoriali adeguati, favorisce l'introduzione di modalità organizzative e tecniche gestionali atte a garantire livelli qualitativi e quantitativi di servizi omogenei in tutti i Comuni membri. Per consentire questo risultato, la Comunità Montana, d'intesa con gli Enti interessati, identifica nel proprio ambito territoriale il modello ideale di riferimento per la programmazione dei servizi, sia di quelli gestiti a livello comunitario, nelle forme previste da questo statuto, sia di quelli erogati a livello comunale o intercomunale.

Art. 6

Finalità

1) La Comunità Montana esercita le funzioni ad essa attribuite dalle leggi, nonché quelle ad essa delegate dalla Regione, dalla Provincia, dai Comuni appartenenti e da tutti gli altri Enti ed organismi contemplati dalle leggi.

2) La Comunità Montana gestisce gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità Economica Europea e dalle leggi.

3) L'esercizio delle funzioni e la gestione degli interventi di cui ai commi precedenti sono rivolti, attraverso piani e programmi, al perseguimento delle seguenti finalità:

a) il miglioramento e l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza della popolazione attraverso l'erogazione di servizi, la predisposizione di infrastrutture, la realizzazione di interventi anche di sostegno all'iniziativa economica e, sociale, pubblica e privata, idonea a favorire il miglioramento stesso soprattutto tramite corsi di formazione professionale;

b) la difesa del suolo e dell'ambiente;

c) il rafforzamento della propria autonomia ed influenza in tutte le sedi rilevanti, sociali ed istituzionali, anche a livello internazionale;

d) il potenziamento delle proprie funzioni sotto i profili dell'efficacia e dell'efficienza;

e) Il miglioramento dei collegamenti viabili;

f) la promozione dell'esercizio associato delle funzioni comunali;

g) la tutela e la valorizzazione del paesaggio, del patrimonio storico ed artistico della Comunità Montana;

h) la tutela e la valorizzazione del patrimonio di cultura, lingua e tradizioni locali;

i) la tutela, la promozione e la valorizzazione di ogni tipo di risorsa economica, attuale o potenziale, della popolazione e del territorio con particolare riferimento alle iniziative di formazione professionale, rivolte all'incremento del turismo, dell'agricoltura e dell'artigianato;

j) Sistemazione idrogeologica ed idraulico forestale.

La Comunità Montana, nell'esercizio delle funzioni di Consorzio di Bonifica Montana individua gli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico forestale all'interno del bacino idrografico di competenza.

Essa forma, a tal fine, un programma pluriennale in cui sono compresi anche i territori montani limitrofi non

ricadenti nella Comunità Montana, che costituiscono naturale completamente al bacino idrografico.

La Comunità Montana predispone il programma di interventi, di cui al punto precedente, promuovendo Conferenze di servizi con la Regione e l'Autorità di Bacino.

Alla Comunità Montana è demandato il compito di gestire la realizzazione degli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico forestale previsti dal programma pluriennale.

La sistemazione idrogeologica ed idraulico forestale di cui al presente articolo contempla interventi di rinaturalizzazione dei corsi d'acqua.

k) Gestione del patrimonio forestale.

La Comunità Montana, nell'esercizio delle funzioni di consorzio di bonifica montana, ha il compito di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio forestale pubblico e privato, anche in applicazione di disposizioni dell'Unione Europea, agendo attraverso:

- apposite convenzioni con i proprietari pubblici e privati;

- accordi di programma con Enti pubblici;

- l'individuazione di idonei ambiti territoriali per la razionale gestione e manutenzione di boschi;

- promozione della costituzione associate di proprietari, di consorzi di miglioramento fondiario, anche in forma coattiva qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata, finalizzati al rimboschimento o alla tutela ed alla migliore gestione dei boschi, in attuazione di quanto disposto dall'art. 9 comma 3 della legge 97/1994.

La Comunità Montana svolge specifici compiti di tutela paesaggistica e di salvaguardia del territorio anche per favorirne l'utilizzazione per fini produttivi, turistici, ricreativi. A tal fine svolge le seguenti attività:

- manutenzione delle zone a destinazione agro silvo pastorale;

- mantenimento in efficienza delle infrastrutture e dei manufatti finalizzati alla sistemazione idraulico forestale.

La Comunità Montana, su delega dei Comuni, gestisce le proprietà silvo pastorali dei Comuni stessi, mediante apposite convenzioni.

La Comunità Montana può affidare la realizzazione delle attività di cui al punto M)2/b, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 17, comma 1, della legge 97/1994, ai coltivatori diretti singoli od associati, che abbiano sede ed esercitino prevalentemente la loro attività in Comuni montani.

l) Piccole opere di manutenzione ambientale.

La Comunità Montana, anche in applicazione dell'art. 7 della legge 97/94, può concedere contributi fino ad un massimo del 75 per cento dell'importo ritenuto ammissibile per piccole opere di manutenzione ambientale concernenti le proprietà agro silvo pastorali. Possono beneficiare dei contributi, imprenditori agricoli singoli od associati, anche non a titolo principale.

m) Agricoltura, alimentazione caccia e pesca.

La Comunità Montana esercita le funzioni attribuite dalla L.R. 8 luglio 1999 n. 17 "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca".

La Comunità Montana, secondo le proprie competenze, si interessa in materia di funghi e tartufi

n) Incentivi per l'insediamento nelle zone montane.

Allo scopo di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati di montagna, la Comunità Montana può concedere contributi sulle spese di trasferimento, di acquisto e ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale, unitamen-

te alla propria attività economica, da Comuni non montani a Comuni montani.

Gli stessi benefici sono concessi a coloro che, pur già residenti in Comune montano, vi trasferiscono la propria attività da un Comune non montano.

La Comunità Montana può erogare contributi a favore dei residenti in territori montani per allacciamenti telefonici di case sparse ed agglomerati non inclusi nelle zone perimetrate dai piani regolatori, quali aree a prevalente destinazione residenziale. Può altresì prevedere incentivi per potenziare la telefonia mobile.

La Comunità Montana stabilisce l'entità dei contributi in base alle modalità di erogazione stabilite annualmente dalla Giunta Regionale. Tale entità può essere diversificata per sub aree in relazione alle loro caratteristiche.

o) Interventi per la valorizzazione e sostegno dei prodotti tipici locali, quali vini, formaggi e nocciole, castagne, funghi, tartufi ecc.

p) Interventi per la ricomposizione fondiaria e per i giovani agricoltori.

Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, la Comunità Montana può concedere contributi a copertura delle spese relative agli atti di compravendita e di permuta dei terreni.

q) Turismo rurale in ambiente montano.

Allo scopo di valorizzare le potenzialità produttive, ricreative e culturali dell'ambiente rurale e naturale, la Comunità Montana promuove lo sviluppo del turismo rurale, mediante progetti per specifiche aree geografiche che assicurino il mantenimento dell'attività agricola nelle zone interessate e concorrano alla tutela dell'ambiente rurale e naturale.

La Comunità Montana promuove progetti ed iniziative di salvaguardia ambientale e tutela della fauna selvatica in collaborazione con gli Enti di gestione delle aree protette.

La Comunità Montana può concedere incentivi per l'attuazione dei progetti per la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio rurale di particolare valore storico paesaggistico ed architettonico, nonché per il restauro dei centri storici e dei nuclei abitativi rurali, valorizzando tipologie edilizie tradizionali.

r) Artigianato e mestieri tradizionali nelle zone montane.

La Comunità Montana definisce gli interventi e le azioni da realizzare in conformità con le linee generali espresse dalla Regione per i settori dell'artigianato e dei mestieri tradizionali da considerare come espressione autentica della montagna. Individua i soggetti pubblici e privati interessati da tali interventi e gestisce i finanziamenti pubblici messi a disposizione per attuarli.

s) Trasporti.

Per i Comuni nei quali il servizio di trasporto pubblico sia mancante, oppure non sia adeguato a fornire una risposta almeno sufficiente ai bisogni delle popolazioni locali, la Comunità Montana, su delega dei Comuni, provvede ad organizzare e gestire il trasporto di persone e merci, anche in deroga alle norme regionali vigenti, utilizzando al meglio i mezzi di trasporto comunque disponibili sul territorio e ricercando l'integrazione con i servizi di linea già istituiti. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvederà come da Regolamento.

Il trasporto pubblico, di cui al punto precedente, è attivato garantendo condizioni di accessibilità ai portatori di handicap, invalidi, anziani.

La Comunità Montana può stipulare convenzioni con i Comuni interessati per estendere il servizio suddetto anche ai territori limitrofi, anche se non compresi nella Comunità Montana.

L'organizzazione del servizio è definita da un apposito Regolamento approvato dal Consiglio della Comunità Montana a norma dell'art. 23 della legge 97/94.

La Comunità Montana può concedere contributi a compensazione di maggiori oneri di trasporto relativi a persone e merci sul proprio territorio.

t) Informatizzazione.

Al fine di ovviare agli svantaggi ed alle difficoltà di comunicazione derivanti alle zone montane dalla distanza dai centri provinciali, la Comunità Montana opera quale sportello del cittadino mediante un adeguato sistema informatico ai sensi dell'art. 24 della legge 97/94, in collaborazione con le Province, i Comuni e gli altri uffici periferici dell'Amministrazione pubblica.

u) Servizio scolastico.

La Comunità Montana, nell'ambito delle sue competenze, collabora con l'Amministrazione Statale, la Regione e la Provincia, nel realizzare un equilibrato sviluppo del servizio scolastico nel territorio, mediante convenzioni stipulate a livello provinciale, previa intesa con l'autorità scolastica competente.

La Comunità Montana può concedere borse di studio ai giovani di età compresa tra i quattordici ed i venticinque anni residenti nei Comuni montani che frequentano corsi di studi di scuola secondaria superiore o universitaria, può altresì concedere contributi per il servizio di trasporto.

v) Tempo libero e Sport.

La Comunità Montana promuove la valorizzazione degli sport tradizionali quali la palla pugno. Favorisce la creazione di centri sportivi polivalenti da realizzare in aree strategiche al servizio principale delle scuole.

w) Servizio postale.

La Comunità Montana, in accordo con l'Amministrazione Provinciale, attua tutte le azioni volte a mantenere i servizi postali sul territorio comunitario.

Art. 7

Metodi e strumenti di azione

1) Per il perseguimento delle finalità indicate nell'art. 6, la Comunità Montana, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, si conforma ai seguenti principi:

a) il riconoscimento dell'importanza primaria dei diritti dei cittadini e degli utenti;

b) la programmazione socio-economica e territoriale ed il concorso alla programmazione della Regione e della Provincia;

c) la partecipazione della collettività e degli Enti territoriali insistenti sul proprio territorio alle scelte politiche ed amministrative;

d) la trasparenza della propria organizzazione ed attività;

e) l'informazione della collettività relativamente alla propria organizzazione ed attività;

f) la cooperazione con Enti pubblici, anche appartenenti ad altri Stati, per l'esercizio delle proprie funzioni mediante tutti gli strumenti previsti dalla normativa italiana e comunitaria;

g) la cooperazione con i privati per lo svolgimento di attività economiche e sociali di interesse generale della Comunità;

h) la distinzione del ruolo di indirizzo e controllo degli organi elettivi dal ruolo di gestione degli uffici.

i) L'impegno anche finanziario ad iniziative di carattere imprenditoriale gestite da Enti pubblici o da società a prevalente capitale pubblico che non preveda peraltro la partecipazione diretta alla gestione.

CAPO 2 SEGNI DISTINTIVI

Art. 8

Sigillo, stemma e gonfalone

1) La Comunità Montana negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Comunità Montana Langa Astigiana Val Bormida" e con lo stemma ed il gonfalone costituiti con Decreto del Presidente della Repubblica del 18 settembre 2002. L'uso e la riproduzione di tali simboli sono vietati per fini non istituzionali.

Art. 9

Albo Pretorio

1) Nel palazzo adibito a sede della Comunità Montana si riserva un apposito spazio da destinare all' "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

2) La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

3) Il Segretario-Direttore è responsabile della pubblicazione, che viene opportunamente certificata.

TITOLO II AUTONOMIA NORMATIVA

CAPO 1 STATUTO

Art. 10

Carattere e contenuto

1) Lo statuto stabilisce le norme fondamentali regolanti l'assetto organizzativo della Comunità Montana.

2) In particolare lo statuto disciplina :

- a) il funzionamento degli organi politici, la loro composizione, le rispettive competenze;
- b) le modalità di elezione dell'organo esecutivo;
- c) l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- d) l'attività di programmazione;
- e) le forme di collaborazione con i comuni associati e gli altri enti operanti nel territorio;
- f) le modalità di gestione dei servizi;
- g) la partecipazione della popolazione alle politiche a favore del territorio appartenente alla Comunità Montana.

Art. 11

Interpretazione

1) Le norme dello statuto si interpretano secondo i criteri fissati nell'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale.

2) E' escluso il ricorso all'interpretazione analogica con riferimento allo statuto di altre Comunità Montane ed è parimenti esclusa l'interpretazione autentica.

3) E' ammesso il ricorso all'intenzione del formatore scaturente in maniera non equivoca dai verbali del consiglio comunitario.

4) Sono ammesse sia l'interpretazione estensiva che quella restrittiva.

Art. 12

Modifiche e abrogazioni

1) Le modifiche dello Statuto possono essere proposte dalla Giunta Esecutiva o da un quinto dei consiglieri generali assegnati o da un terzo dei comuni membri con delibere adottate a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2) Le proposte di modifiche, accompagnate da una relazione illustrativa, sono sottoposte all'esame del consiglio generale entro sessanta giorni dalla presentazione.

3) Le norme statutarie obbligatorie non possono essere abrogate ma solo sostituite.

4) L'abrogazione dell'intero statuto può essere disposta esclusivamente con l'atto di approvazione di un nuovo statuto.

Art. 13

Pubblicazione

1) Lo statuto e le sue modifiche sono pubblicate, oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione, anche all' Albo Pretorio della Comunità Montana ed all'Albo Pretorio dei Comuni membri

CAPO 2 REGOLAMENTI

Art. 14

Caratteri e materie

1) La Comunità Montana può emanare regolamenti in tutte le materie di sua competenza.

2) I regolamenti contengono norme generali, astratte e sintetiche ed evitano di riprodurre disposizioni già in vigore.

Art. 15

Formazione, approvazione, pubblicazione e modifiche

1) Salvo le deroghe previste dalla Legge, l'esercizio della potestà regolamentare spetta al Consiglio che la esercita su iniziativa della Giunta esecutiva o di un quinto dei consiglieri generali in carica.

2) La delibera di approvazione del regolamento è adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3) I regolamenti sono pubblicati all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dopo l'adozione della delibera di approvazione e per altri quindici giorni dopo l'esecutività della stessa.

4) Per le modifiche dei regolamenti, da formulare in modo esplicito, si applicano le disposizioni dei commi precedenti.

Art. 16

Interpretazione

1) I regolamenti si interpretano in base agli stessi criteri fissati dall'articolo 11 per l'interpretazione dello statuto.

TITOLO III ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO 1 ORGANI POLITICI

Sezione 1

Articolazione degli organi

Art. 17

Definizione degli organi

1) Sono organi della Comunità Montana :

- a) il Consiglio o Organo Rappresentativo;
- b) la Giunta o Organo Esecutivo;
- c) il Presidente della Comunità Montana;

2) Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo della Comunità Montana, di cui esprimono la volontà politico-amministrativa esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.

3) L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e la loro sostituzione sono regolate dalle leggi e, in subordine, dalle norme del vigente Statuto.

Art. 18

Status degli Amministratori

1) Lo Status degli Amministratori, le aspettative, le indennità, i permessi e le licenze, i rimborsi delle spese e le indennità di missione, le indennità di carica, sono disciplinate dalla legge e da apposito Regolamento.

Sezione 2

Il Consiglio / Organo Rappresentativo

Art. 19

Composizione

1) L'Organo rappresentativo della Comunità Montana è composto da tre rappresentanti di ciascun comune, sia esso montano che non montano.

2) I rappresentanti dei comuni sono eletti con il sistema del voto limitato ad una preferenza, in modo da garantire la rappresentatività delle minoranze, ai sensi dell'articolo 27, comma 2 del D.Lgs. 267/2000.

3) L'organo rappresentativo della Comunità Montana dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei consigli dei comuni. Si intende rinnovato con l'avvenuta designazione dei rappresentanti di almeno i quattro quinti dei comuni interessati.

4) In caso di scioglimento di un consiglio comunale, i rappresentanti del comune restano in carica sino alla surrogazione da parte del nuovo consiglio comunale e ciò anche nel caso di gestione commissariale e di fusione di comuni facenti parte della Comunità Montana.

Art. 20

Competenze

1) Il Consiglio definisce l'indirizzo politico-amministrativo della Comunità Montana, esercita il controllo politico-amministrativo sull'attuazione di tale indirizzo e sulla complessiva attività della Comunità stessa, adotta gli atti attribuiti dalla legge alla sua competenza, ha autonomia organizzativa e funzionale, disciplinata dall'apposito Regolamento.

2) In particolare, il consiglio ha competenza negli atti fondamentali indicati dall'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

3) Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui all'articolo citato nel comma precedente non possono essere adottate in via di urgenza da altri Organi della Comunità Montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva, da tenersi nei sessanta giorni successivi, e comunque entro il 31 dicembre dello stesso anno, a pena di decadenza.

4) Il Consiglio Generale adotta un Regolamento per disciplinare il funzionamento del Consiglio stesso, della Giunta Esecutiva e delle Commissioni Consiliari, della Conferenza dei Capigruppo, nonché della Conferenza dei Sindaci. In particolare il Regolamento dovrà prevedere le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il Regolamento dovrà indicare altresì il numero dei Consiglieri necessario per la validità della seduta.

Art. 21

Diritti e doveri dei Consiglieri

1) Ciascun Consigliere rappresenta l'intera Comunità Montana, nel senso che deve curarne gli interessi e promuovere lo sviluppo del territorio.

2) La posizione giuridica dei consiglieri è regolata dalla legge e dalle seguenti disposizioni:

a) i Consiglieri curano gli interessi e promuovono lo sviluppo dell'intera popolazione della Comunità Montana;

b) è Consigliere anziano il più anziano di età;

c) le dimissioni dei Consiglieri devono essere presentate in forma scritta al proprio Comune e, per conoscenza, al Presidente, che deve includerle nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio per la presa d'atto; esse sono efficaci dalla loro presentazione.

3) I Consiglieri hanno diritto:

a) di ottenere dagli uffici della Comunità Montana tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato con le modalità stabilite dal Regolamento allo scopo di conciliare il pieno esercizio di tale diritto con la funzionalità amministrativa;

b) di esercitare l'iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio, nonché di proporre emendamenti alle iniziative in corso;

c) di presentare interrogazioni e mozioni;

d) di percepire le indennità nella misura stabilita dal Consiglio in conformità alle leggi vigenti.

4) I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui fanno parte.

Art. 22

Incompatibilità a svolgere la funzione di Consigliere della Comunità Montana - Causa di decadenza

1) Nella sua prima seduta di insediamento il Consiglio prende atto dell'elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.

2) Il Consigliere eletto in un momento successivo rispetto all'ipotesi di cui al comma precedente, prima di poter legittimamente ricoprire la carica, deve essere convalidato dal Consiglio.

3) Si applicano ai Consiglieri della Comunità Montana gli articoli 64, 65 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

4) Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo, incorre nella decadenza, da pronunciarsi secondo le modalità che verranno stabilite dal Regolamento di funzionamento del Consiglio.

Art. 23

Gruppi consiliari

1) In seno al Consiglio possono essere costituiti gruppi consiliari secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 24

Commissioni consiliari

1) Il Consiglio può costituire nel suo seno Commissioni permanenti.

2) Il Regolamento ne stabilisce il numero, le competenze, le norme di funzionamento, la composizione.

3) Le Commissioni esaminano preventivamente i più importanti argomenti di competenza del Consiglio comunitario ed esprimono su di essi il proprio parere; concorrono nei modi stabiliti dal Regolamento allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio.

4) Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, il Presidente, i componenti della Giunta, i dipendenti della Comunità Montana, gli organismi associativi ed i rappresentanti di forze sociali ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

5) Il Presidente ed i componenti della Giunta hanno la facoltà di partecipare ai lavori delle Commissioni senza diritto di voto e di sottoporre altresì all'esame delle stesse, argomenti diversi da quelli del comma 3.

6) Il Consiglio può altresì costituire Commissioni temporanee o speciali, la cui composizione e disciplina

di funzionamento sono stabilite di volta in volta dal Consiglio. Di tali Commissioni possono far parte membri esterni al Consiglio, fatto salvo il diritto di rappresentanza delle minoranze.

7) Alle Commissioni non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

8) Alle opposizioni spetta la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.

Art. 25

Convocazione, sedute e presenze del Consiglio

1) Le modalità di convocazione del Consiglio sono disciplinate dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento.

2) Il Presidente è altresì tenuto a convocare entro venti giorni il Consiglio, inserendo in coda all'ordine del giorno, le questioni proposte, quando lo richieda un numero di Consiglieri non inferiore ad un quinto dei Consiglieri assegnati.

3) Il numero legale per la validità delle sedute è disciplinato dalla legge.

4) Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui il Consiglio debba discutere questioni implicanti giudizi valutativi su persone.

5) Assiste e partecipa il Direttore-Segretario al quale sono pure attribuite le funzioni di Segretario verbalizzante.

Art. 26

Votazioni

1) Le votazioni avvengono, di norma, a scrutinio palese, ivi comprese quelle per la nomina e la revoca del Presidente, del Vice Presidente, della Giunta, dei singoli Assessori. Sono da assumere a scrutinio segreto, secondo la normativa che verrà regolamentata, le deliberazioni concernenti persone e quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2) Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa dalla legge o dallo Statuto.

3) Le mozioni e gli ordini del giorno si intendono approvati se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4) In ogni caso, gli astenuti si computano nel numero dei Consiglieri necessario a rendere valida la seduta.

5) Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle non si computano per determinare la maggioranza dei voti.

6) Qualora nelle nomine di competenza dell'Organo Rappresentativo debba essere garantita la rappresentanza delle minoranze e non sia già predeterminata una forma particolare di votazione, risultano eletti coloro che, entro la quota spettante alle minoranze stesse e nell'ambito delle designazioni preventivamente espresse dai rispettivi capigruppo, abbiano riportato il maggior numero di voti, anche se inferiore alla maggioranza assoluta dei votanti.

7) Per le nomine in cui sia prevista l'elezione con voto limitato, risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nei limiti dei posti conferibili.

8) Nel caso di parità di voti, il Presidente può fare ripetere la votazione una sola volta nella stessa seduta o in quella successiva.

9) Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Art. 27

Deliberazioni

1) L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta:

a) al Presidente;

b) alla Giunta;

c) a ciascun Consigliere;

d) a ciascun consiglio comunale della Comunità Montana;

2) Le proposte di cui ai punti c, d, devono essere prese in esame entro 30 giorni e portate all'Ordine del Giorno dell'organo competente, entro i successivi 60 giorni.

3) Il bilancio preventivo, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, i regolamenti, i piani ed i programmi generali e settoriali, sono proposti al Consiglio dalla Giunta.

Art. 28

Designazione di rappresentanti

1) Nell'esercizio del potere di nominare, designare e revocare rappresentanti della Comunità Montana presso Enti, aziende, istituzioni e società, il Consiglio, ove non sia diversamente disposto dalla legge ed il numero degli eligendi e/o designandi sia pari o superiore a tre, deve tutelare il diritto di rappresentanza delle minoranze.

2) I rappresentanti della Comunità Montana di cui al comma precedente, debbono possedere i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale. Il Regolamento stabilisce i requisiti di professionalità richiesti ai candidati per le diverse categorie di elezioni o designazioni, nonché i casi in cui la designazione è riservata integralmente o parzialmente a candidati proposti da ordini professionali, associazioni di categoria, Enti individuati dal Regolamento stesso. La rappresentanza della Comunità Montana può essere assicurata, nei casi previsti dal Regolamento e fatte salve le disposizioni relative alle incompatibilità con la carica, anche da Consiglieri della Comunità medesima.

3) Se non sono richieste maggioranze speciali, nelle nomine e designazioni di persone, risultano eletti coloro che hanno raggiunto il maggior numero dei voti, fino alla copertura dei posti previsti.

4) Quando deve essere assicurata la rappresentanza delle minoranze, sono eletti, nel numero ad esse spettante, i proposti dalle minoranze che abbiano riportato il maggior numero di voti.

5) Nei confronti dei rappresentanti della Comunità Montana di cui al presente articolo può essere proposta, discussa e votata, una mozione di sfiducia costruttiva, recante contestualmente l'indicazione di nuovi rappresentanti, con le stesse modalità previste per la sfiducia costruttiva nei confronti della Giunta.

Art. 29

Strumenti di indirizzo e controllo

1) Il Consiglio può rivolgersi all'Organo Esecutivo con mozioni, indirizzi su temi specifici, impegnando l'Organo Esecutivo a riferire sulla loro attuazione.

2) La risposta alle interrogazioni dei Consiglieri, può essere scritta o orale. La risposta orale deve essere data in Consiglio secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Sezione 3

La Giunta / Organo Esecutivo

Art. 30

Composizione, elezione e cessazione

1) La Giunta è composta dal Presidente che la presiede, dal Vice Presidente e da cinque Assessori.

2) L'elezione della Giunta è regolata dalla legge. Il documento programmatico per tale elezione deve essere depositato almeno cinque giorni pieni prima della seduta del Consiglio. Esso deve contenere, oltre a quanto previsto dalla legge, l'elenco degli assessori.

3) Il Presidente, il Vice Presidente ed i componenti della Giunta debbono avere i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge, che ne disciplina altresì la decadenza.

4) Il Presidente è tenuto a comunicare al Consiglio le eventuali modifiche nell'attribuzione degli incarichi o delle deleghe nella seduta immediatamente successiva.

Art. 31

Mozione di sfiducia, revoca e sostituzione

1) La Giunta cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale, con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana.

2) Alla sostituzione di singoli componenti della Giunta dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede, nella stessa seduta, il Consiglio, su proposta del Presidente.

Art. 32

Competenza

1) La Giunta, organo esecutivo della Comunità Montana, provvede:

a) ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria e, comunque, tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge, al Consiglio e non rientrino nelle competenze, previste dalla legge stessa o dallo Statuto, del Presidente, del Segretario o dei Responsabili dei Servizi;

b) ad adottare eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;

c) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, formulando, tra l'altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;

d) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;

e) a riferire al Consiglio, annualmente e secondo le ulteriori scadenze fissate dal Consiglio, sulla propria attività e sullo stato di attuazione del programma;

f) a determinare, con atti generali, criteri, obiettivi e mezzi per l'attività di gestione di competenza dei funzionari;

g) ad assumere mutui ad eccezione di quelli non previsti in atti fondamentali del Consiglio;

h) ad esercitare tutte le altre funzioni attribuite dalla Legge nazionale, regionale, dallo Statuto e dai Regolamenti;

Art. 33

Funzionamento

1) La Giunta provvede a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno e di ogni altro aspetto del proprio funzionamento non disciplinato dalla Legge Regionale e dallo Statuto.

2) La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei voti.

3) Le adunanze non sono pubbliche.

4) Su invito della Giunta possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto, tecnici, funzionari, Consiglieri della Comunità Montana, esperti.

5) Assiste e partecipa il Direttore-Segretario al quale sono pure attribuite le funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sezione 4 Il Presidente

Art. 34 Competenza

1) Il Presidente della Comunità Montana rappresenta l'Ente, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa del medesimo, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni attribuite o delegate alla Comunità Montana, esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge Regionale, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2) Nell'esercizio delle competenze indicate nel comma 1, il Presidente della Comunità Montana, in particolare:

a) rappresenta la Comunità Montana in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali convenienti;

b) firma tutti gli atti nell'interesse della Comunità Montana per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge o dallo

Statuto, al Segretario o ai Responsabili dei Servizi;

c) convoca e presiede il Consiglio, ne formula l'ordine del giorno con le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento di funzionamento degli Organi della Comunità Montana;

d) convoca e presiede la Giunta, fissando l'ordine del giorno e distribuendo gli affari sui quali essa deve deliberare tra i componenti della medesima, in armonia con gli incarichi e le deleghe a questi rilasciati;

e) firma i verbali e le deliberazioni della Giunta congiuntamente al Segretario;

f) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche ed amministrative relative all'indirizzo generale dell'Ente ed a specifiche deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nonché all'attuazione delle leggi e delle direttive della Comunità Europea;

g) coordina e stimola l'attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico-amministrativo dell'Ente; può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui delegati per sottoporli all'esame della Giunta;

h) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi ed attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'Ente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;

i) adotta, sentito il Segretario, atti di carattere generale per garantire il coordinamento ed il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi;

l) promuove indagini e verifiche sull'attività degli uffici e dei servizi;

m) può acquisire informazioni anche riservate presso tutti gli uffici e servizi;

n) promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che aziende, Enti, istituzioni della Comunità Montana, nonché consorzi o società di cui la Comunità Montana fa parte, svolgano la rispettiva attività secondo gli indirizzi fissati dagli organi collegiali della Comunità stessa;

o) adotta i provvedimenti disciplinari più gravi della censura e le sospensioni cautelari per il personale;

p) risponde direttamente, o tramite l'Assessore competente, alle interrogazioni ed alle interpellanze dei Consiglieri;

q) indice i referendum;

r) stipula gli accordi di programma, ferma restando la competenza degli altri organi ad intervenire al riguardo;

s) propone alla Giunta l'affidamento di funzioni di responsabilità di singole unità organizzative ed individua,

sentita la Giunta, il personale a cui affidare l'incarico, in conformità alla pianta organica ed alle esigenze di perseguire gli obiettivi programmatici dell'amministrazione.

Art. 35

Vice Presidente ed Assessore anziano

1) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e può essere delegato dal Presidente a norma del successivo art. 36.

2) In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, il Presidente è sostituito dall'Assessore anziano, da intendersi come il più anziano di età.

Art. 36

Deleghe del Presidente

1) Il Presidente può delegare singoli componenti della Giunta e del Consiglio a svolgere attività di indirizzo e controllo in materie definite ed omogenee.

CAPO 2

TECNOSTRUTTURE

Art. 37

Principi strutturali ed organizzativi

1) La Comunità Montana informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri :

a) creazione in collaborazione con i comuni membri di poli di servizio specializzati, diretti da personale qualificato, realizzati anche attraverso l'utilizzo di professionalità e risorse esistenti presso i medesimi comuni membri al fine di conseguire vantaggi sul piano tecnologico, dello svolgimento delle attività, sia di supporto che di produzione e erogazione dei servizi, e dell'approvvigionamento delle risorse;

b) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie disponibili;

c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;

d) efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati da gestire prevalentemente con affidamenti all'esterno mediante formule appropriate;

e) superamento del sistema gerarchico-funzionale mediante l'organizzazione del lavoro a matrice, per funzioni e programmi, con l'introduzione della massima flessibilità delle strutture e mobilità orizzontale del personale;

Art. 38

Organizzazione degli uffici e del personale

1) La Giunta disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio, al Presidente ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Segretario generale ed ai responsabili degli Uffici e dei Servizi.

2) Gli Uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3) I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni ed all'economicità.

4) Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

5) I rapporti tra organi politici ed i Responsabili dei Servizi sono improntati ai principi di lealtà e di cooperazione.

Art. 39

Regolamento degli uffici e dei servizi

1) La Giunta attraverso il Regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi; al Segretario-Direttore ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

2) L'organizzazione della Comunità Montana si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie.

Art. 40

Regolamento e dotazione organica

1) Il Regolamento organico del personale disciplina la costituzione, lo svolgimento e l'estinzione del rapporto di lavoro, nonché i criteri e le modalità di conferimento della titolarità degli uffici, definisce le unità operative e le loro aggregazioni ed identifica i centri di responsabilità.

2) Il Regolamento organico determina altresì i limiti e le modalità per l'esercizio di attività secondarie e di esperienze di lavoro presso altri Enti.

3) La Giunta determina la dotazione organica complessiva, suddivisa per servizi e qualifiche funzionali, assegnando

alle strutture il personale necessario in base alle proprie necessità operative ed in conformità ai principi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 41

Responsabili degli uffici e dei servizi - Funzioni

1) I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel Regolamento di organizzazione e nel Regolamento organico del personale. In mancanza di Responsabili di servizi la qualifica è attribuita al Direttore-Segretario.

2) I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle direttive ricevute dal Segretario - Direttore e secondo quanto indicato dal Presidente e dalla Giunta Esecutiva.

3) Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi impartiti dal Segretario, dal Presidente e dalla Giunta Esecutiva.

4) I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

5) Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) presiedono le Commissioni di gara e di concorso;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

d) provvedono alle autenticazioni ed alle certificazioni;

e) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Presidente; pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di Regolamento;

f) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio ed alle direttive impartite dal Presidente e dal Segretario-Direttore;

g) forniscono al Segretario-Direttore nei termini di cui al Regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

h) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Segretario-Direttore e dal Presidente;

6) I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

7) Il Presidente può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi, ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai Regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 42

Collaborazioni esterne

1) Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2) Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilire la durata, che non potrà essere superiore al tempo occorrente per realizzare l'obiettivo del programma ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

3) Nei casi consentiti dalla vigente legislazione e per particolari esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei

compiti attribuiti per legge o per delega, potranno essere stipulati contratti di lavoro a termine.

Art. 43

Ufficio di indirizzo e controllo

1) Il Presidente può istituire uno o più uffici posti alle sue dirette dipendenze per l'esercizio di funzioni di indirizzo e di controllo, composti da personale dipendente dell'Ente, altro personale appositamente assunto e personale con rapporto di lavoro autonomo.

2) Le modalità di costituzione, il funzionamento e la composizione sono stabiliti dal Regolamento

Art. 44

Segretario-Direttore

1) La Comunità Montana ha un proprio Segretario-Direttore o in convenzione con altre Comunità Montane.

2) Il Segretario-Direttore, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, oltre alle specifiche funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, sovrintende e coordina lo svolgimento delle attività, partecipa alle riunioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio generale, presta consulenza giuridica agli organi della Comunità.

3) Il Segretario-Direttore può partecipare a Commissioni di studio e lavoro interne di Enti e, con l'autorizzazione del Presidente della Comunità Montana, a quelle esterne.

4) Su richiesta esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta Esecutiva, al Presidente, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.

5) Attesta l'avvenuta pubblicazione all'albo Pretorio e l'esecutività dei provvedimenti dell'Ente.

6) Roga, o stipula, infine, i contratti nell'interesse dell'Ente ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali, sempre nell'interesse dell'Ente.

7) Il Segretario-Direttore, in caso di assenza od impedimento temporaneo durante le sedute del Consiglio generale e della Giunta Esecutiva, sarà sostituito dal membro più giovane di età fra i componenti presenti all'adunanza.

8) Nel caso di assenza del Segretario-Direttore, le relative funzioni sono provvisoriamente affidate, tramite Convenzione, al Segretario di altra Comunità Montana.

CAPO 3

ATTI AMMINISTRATIVI

Art. 45

Forma degli atti amministrativi

1) Gli atti amministrativi del consiglio generale e della giunta esecutiva sono adottati, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite, nella forma delle deliberazioni.

2) Gli atti amministrativi del Presidente e dei Responsabili dei Servizi sono adottati, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite, nella forma rispettivamente di decreti e determinazioni.

3) Le determinazioni, distinte per singoli Uffici, sono, su base annua, numerate progressivamente secondo l'ordine cronologico.

CAPO 4

ORGANO DI REVISIONE

Art. 46

Revisore

1) La revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore.

2) Le proposte finalizzate alla scelta del revisore sono corredate da dettagliato curriculum da depositare presso la segreteria generale almeno venti giorni prima della data della seduta consigliare relativa alla sua elezione.

CAPO 5

RESPONSABILITA'

Art. 47

Responsabilità verso la Comunità Montana e verso terzi

1) Gli Amministratori ed i dipendenti sono tenuti a risarcire alla Comunità Montana stessa i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2) Le responsabilità degli Amministratori e dei dipendenti predetti verso la Comunità Montana e verso terzi sono regolate dalle leggi vigenti.

TITOLO IV

STRUMENTI E RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

CAPO 1

PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

Art. 48

Obiettivi della programmazione e della cooperazione

1) Per la realizzazione dei fini istituzionali la Comunità Montana assume il metodo della programmazione e della cooperazione con altri soggetti pubblici e privati operanti nel territorio e in primo luogo con i comuni membri con i quali opera in stretto raccordo.

2) Tale modalità esplicativa dell'azione della Comunità Montana è mirata a:

a) consentire ai comuni membri, specialmente quelli di minore dimensione, di cogliere opportunità che diversamente sarebbero loro precluse;

b) attuare una raccolta organica di dati e informazioni sulla popolazione e sul territorio per consentire decisioni consapevoli;

c) attivare procedure decisionali e operative tese a realizzare un soddisfacente equilibrio tra partecipazione e autonomia dei singoli comuni membri e coordinamento delle loro azioni;

d) favorire la circolazione delle conoscenze e delle informazioni sui vari aspetti concernenti la zona omogenea;

e) armonizzare l'azione della Comunità Montana con quella della Regione, degli Organi periferici dello Stato e degli organismi e enti consentire la massima collaborazione di Enti privati e privati singoli al perseguimento delle proprie finalità, la Comunità Montana privilegia, ove non sia diversamente disposto, lo svolgimento dell'azione amministrativa mediante accordi, convenzioni, contratti ed atti paritetici in genere.

f) formulare procedure per la tempestiva individuazione dei bisogni collettivi e per la consultazione degli operatori economici e sociali;

g) rendere flessibile l'uso delle risorse e strutture organizzative.

3) In particolare :

a) la cooperazione coi comuni membri è esercitata attraverso il loro coordinamento da attuare con la creazione di strutture e meccanismi standardizzati di raccordo;

b) la programmazione deve servire ad innovare rispetto alle tendenze spontanee e inerziali, ad ottenere un grado di consapevolezza delle conseguenze degli interventi, a stabilire regole decisionali e a controllare i risultati.

Art. 49

Il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico

1) La Comunità Montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e provvede agli aggiornamenti ed alle eventuali variazioni dello stesso nei termini e con le procedure previste dalla legge.

2) Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, elaborato sulla base delle conoscenze aggiornate della realtà della zona e con i contenuti definiti dalla legge, tiene conto dell'attività programmatica degli altri livelli di pianificazione interessanti il suo territorio e costituisce l'unitario strumento di programmazione della Comunità Montana.

3) Nella formazione del piano di sviluppo la Comunità Montana persegue la massima valorizzazione della partecipazione dei Comuni.

4) Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico viene realizzato mediante programmi annuali operativi di attuazione contenenti le opere e le iniziative da porre in essere nel corso dell'esercizio..

Art. 50

Progetti speciali integrati

1) La Comunità Montana attua i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e l'adozione di progetti speciali integrati coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, assunti anche d'intesa con il concorso di altri Enti Pubblici e privati interessati alla promozione economico-sociale della zona montana.

2) I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro funzionamento ed alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti nei modi di legge.

Art. 51

I piani di settore e di servizi

1) Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, la Comunità Montana ha facoltà di dotarsi di piani e programmi di settore coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio - economico.

2) In presenza di una rilevante richiesta di servizi o di propria iniziativa, il Consiglio adotta un piano dei servizi, determinando, tra l'altro, i servizi da gestire, i criteri per la valutazione comparativa delle varie forme di gestione, le prestazioni minime da assicurare agli utenti e le forme di tutela, informazione e partecipazione a favore di questi. Tale piano vincola gli atti relativi ai singoli servizi.

CAPO 2

SERVIZI PUBBLICI E FORME ASSOCIATIVE

Art. 52

Forme di gestione

1) La Comunità Montana organizza e gestisce i servizi pubblici, compatibilmente con il loro oggetto e le loro finalità, con criteri imprenditoriali nelle forme che assicurino un elevato grado di efficacia e di efficienza.

2) Le deliberazioni consiliari per l'assunzione e la scelta delle forme più idonee di gestione dei servizi sono corredate da uno studio di fattibilità, che evidenzia i costi da sostenere con riferimento ai proventi, ricavi o benefici attesi.

4) La Comunità Montana impianta e gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme :

a) In economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non è opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;

b) per l'esercizio di servizi e per lo svolgimento di funzioni delegate dai Comuni, la Comunità Montana può costituire aziende speciali, istituzioni e consorzi, oltre a tutte le altre forme di gestione previste dalla legge.

c) in concessione a terzi, per ragioni tecniche economiche e di opportunità sociale;

d) mediante aziende speciali, per servizi di notevole rilevanza economica e imprenditoriale;

e) mediante istituzioni, per servizi sociali senza alcuna rilevanza imprenditoriale;

f) mediante società di capitali quando sia opportuna, in relazione alla natura dei servizi da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

g) in associazione con altri enti in rapporto alla dimensione ottimale dei bacini d'utenza

Art. 53

Collaborazione con altri enti e organismi pubblici

1) La Comunità Montana può promuovere forme di cooperazione e di associazione con altri enti e organismi pubblici, per l'esercizio coordinato di funzioni o di servizi, ovvero per la gestione comune di servizi avvalendosi degli strumenti previsti dagli articoli 30 "convenzioni", 31 "consorzi" e 34 "accordi di programma" dell'ordinamento locale.

Art. 54

Indirizzo e controllo della Comunità Montana

1) In tutti gli atti che comportano l'affidamento di attività di interesse per la Comunità Montana a soggetti esterni alla Comunità stessa, ovvero la partecipazione di questa a soggetti esterni, devono essere previsti strumenti di raccordo fra tali soggetti e la Comunità Montana, atti a garantire un'adeguata influenza della Comunità Montana sull'azione dei primi.

2) La Giunta riferisce annualmente in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti dalle aziende, istitu-

zioni, imprese, società ed Enti di cui ai precedenti articoli.

3) I rappresentanti della Comunità Montana negli organismi predetti debbono presentare al Consiglio, a chiusura dell'esercizio, una relazione illustrativa della situazione economico - finanziaria, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti da parte degli organismi medesimi.

Art. 55

Rapporti con i Comuni ed altri Enti pubblici

1) L'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o a questi delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia, per quanto concerne la Comunità Montana, è disciplinato dalla legge.

2) L'esercizio da parte della Comunità Montana di altre funzioni delegate dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione presuppone un accordo tra la Comunità stessa e l'Ente delegante. In tale accordo deve essere normalmente previsto l'impegno dell'Ente delegante a trasferire alla Comunità Montana le risorse finanziarie ed organizzative necessarie per l'esercizio della delega.

3) La Comunità Montana promuove la costituzione della Conferenza dei Sindaci quale organismo permanente di consultazione e di raccordo tra l'attività dei Comuni e quella della Comunità stessa.

4) La Comunità Montana promuove lo sviluppo dei rapporti con le altre Comunità Montane, anche attraverso la costituzione di una conferenza dei Presidenti delle Comunità Montane insistenti nella medesima Provincia o in altro ambito territoriale.

Art. 56

Adesioni ad Enti ed Associazioni

1) La Comunità Montana può deliberare l'adesione ad Enti, Organismi ed Associazioni i cui fini siano in armonia con quelli contemplati dallo statuto.

CAPO 3

NORME FINANZIARIE

Art. 57

Entrate

1) La Comunità Montana dispone di entrate proprie provenienti dalla gestione dei servizi attivate e di entrate trasferite sia dallo Stato sia da altri Enti e Organismi pubblici e privati.

2) La Comunità Montana dispone anche di un contributo annuale associativo da parte dei comuni membri commisurato alla popolazione residente.

Art. 58

Ordinamento finanziario e contabile

1) La Comunità Montana adotta il regolamento di contabilità, le cui norme sono improntate alla semplificazione delle procedure.

Art. 59

I contratti

1) La Comunità Montana, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta, alle locazioni, da cui derivino un'entrata ed una spesa, mediante contratti preceduti da specifici provvedimenti deliberativi, fatte salve le forniture di beni e servizi previste da appositi regolamenti.

2) Nel rispetto di quanto disposto dalla legge, le norme relative ai procedimenti negoziali sono stabilite nel Regolamento dei contratti.

3) In ogni caso la scelta del contraente deve garantire economicità, snellezza operativa, imparzialità nell'indi-

duazione delle soluzioni e rispetto dei principi della concorrenzialità e della "par-condicio" tra i concorrenti.

4) In rappresentanza della Comunità Montana nella stipulazione dei contratti, interviene il Responsabile del servizio competente.

Art. 60

Servizio tesoreria

1) Il servizio di tesoreria è affidato dalla Giunta Esecutiva ad un Istituto di Credito o alle Poste Italiane, che dispongano di una sede operativa in Comuni facenti parte della Comunità Montana alla data di affidamento del servizio.

2) I rapporti della Comunità Montana con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dal Regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

3) Il servizio di Tesoreria sarà affidato per un periodo non superiore ad anni sei con una gara ad evidenza pubblica a seguito di approvazione di regolare capitolato di programma, approvato dal Consiglio. Valgono in materia le leggi vigenti.

TITOLO V

DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 61

Strumenti

1) La Comunità Montana, al fine di assicurare alla collettività locale la più ampia partecipazione alla propria attività amministrativa, la trasparenza ed il buon andamento di questa, nonché la tutela dei cittadini:

- a) cura l'informazione della collettività;
- b) garantisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- c) persegue la massima chiarezza nelle scelte comportanti vantaggi economici per Enti e privati;
- d) valorizza le libere forme associative;
- e) promuove organismi di partecipazione;
- f) riconosce il diritto di iniziativa dei cittadini singoli o associati per la promozione di interventi finalizzati alla migliore tutela di interessi collettivi;
- g) provvede alla consultazione della popolazione;
- h) prevede il referendum consultivo;
- i) può istituire il difensore civico;
- l) adotta un Regolamento sulla partecipazione, la trasparenza e la tutela dei cittadini in attuazione dei principi della legge e dello Statuto.

Art. 62

Informazione

1) La Comunità Montana, tramite la stampa e con altri mezzi idonei, informa la collettività circa la propria organizzazione ed attività, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali.

2) La Comunità Montana mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, le informazioni di cui dispone relativamente all'organizzazione, all'attività, alla popolazione ed al territorio, con la sola eccezione degli atti sottoposti al segreto d'ufficio.

3) La Comunità Montana assicura agli interessati l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.

4) La Comunità Montana provvede a conformare l'organizzazione dei propri uffici e servizi al perseguimento degli obiettivi indicati nei commi precedenti.

Art. 63

Accesso

1) Tutti gli atti della Comunità Montana sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative e provvedimenti, adottati in conformità ad esse, vie-

tino l'accesso o comunque il differimento della divulgazione.

2) E' garantito a chiunque vi abbia interesse, il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti, anche interni o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, tranne che a quelli per i quali sono stabiliti divieti ai sensi del comma precedente.

3) Il diritto di accesso comprende, di norma, la facoltà di prendere in visione il documento ed ottenerne copia.

4) L'esercizio dell'accesso deve essere disciplinato dal Regolamento, in modo che risultino temperati gli interessi del richiedente con le esigenze della funzionalità amministrativa.

Art. 64

Rapporti economici con i privati

1) La Comunità Montana stabilisce con apposito Regolamento criteri per l'erogazione di contributi, sussidi e, in genere, benefici economici ad Enti e privati; sceglie i propri contraenti nell'ambito di albi appositamente costituiti; in generale, garantisce la massima chiarezza nei propri rapporti economici con Enti e privati. Di norma, l'erogazione dei benefici economici deve privilegiare i settori di intervento che rientrino in specifiche attribuzioni della Comunità Montana e per iniziative di valenza sovra comunale.

Art. 65

Associazioni

1) La Comunità Montana valorizza le libere associazioni, diverse dai partiti politici e dalle organizzazioni sindacali, nonché le organizzazioni del volontariato, che perseguano interessi socialmente meritevoli e rilevanti per la propria azione, assicurandone la partecipazione attiva all'azione stessa, garantendone l'accesso alle proprie strutture ed ai propri servizi e, eventualmente, contribuendo alle loro esigenze funzionali.

Art. 66

Consulte

1) La Comunità Montana può istituire consulte relative a settori di particolare importanza per la propria azione. L'istituzione è deliberata dal Consiglio.

2) Le consulte sono composte dai rappresentanti delle forme associative portatrici di interessi settoriali rilevanti e da cittadini di particolare qualificazione ed esperienza nominati dal Consiglio.

3) Le consulte sono presiedute dal Presidente o dal componente della Giunta delegato per la materia ed integrate da rappresentanti della minoranza consiliare.

4) Le consulte esprimono pareri e formulano proposte sugli indirizzi politico - amministrativi del settore, che debbono obbligatoriamente essere presi in considerazione dai competenti organi della Comunità Montana.

5) L'istituzione, la composizione, il funzionamento ed il rapporto delle consulte con la Comunità Montana, sono disciplinati dal Regolamento, che può anche prevedere casi in cui il parere preventivo delle consuete deve essere obbligatoriamente acquisito dagli organi della Comunità Montana per l'adozione di atti.

Art. 67

Istanze

1) I cittadini elettori dei Consigli dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana, singoli o associati, possono presentare istanze scritte agli organi della Comunità Montana in relazione alle rispettive sfere di competenza, con cui chiedono dettagliate informazioni su specifici aspetti dell'azione comunitaria.

2) L'organo al quale è diretta l'istanza, oppure il Segretario, su incarico del Presidente, risponde esaurientemente in forma scritta entro sessanta giorni dalla presentazione.

Art. 68

Petizioni

1) I cittadini elettori dei Consigli dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana, in numero di almeno 50, possono presentare petizioni scritte agli organi della Comunità Montana in relazione alle rispettive sfere di competenza, per chiedere l'adozione di atti amministrativi o l'assunzione di iniziative di interesse collettivo.

2) L'organo a cui la petizione è rivolta, deve prendere in esame con atto espresso entro sessanta giorni dalla presentazione, anche nel caso in cui ritenga di non accogliere la richiesta in essa contenuta.

Art. 69

Consultazione della popolazione

1) Il Consiglio o la Giunta possono, in relazione alle rispettive competenze, disporre forme di consultazione della popolazione o di particolari settori di questa, individuati in base a caratteristiche sociali o territoriali, in vista dell'adozione di specifici provvedimenti o comunque su problemi di interesse comunitario.

2) La consultazione può avvenire attraverso assemblee, sondaggi di opinione, inchieste, raccolte di firme ed altri strumenti analoghi. Tali strumenti devono, comunque, garantire il massimo grado di obiettività e neutralità.

3) L'esito della consultazione non è vincolante per la Comunità Montana. L'organo competente è però tenuto ad esprimere le ragioni dell'eventuale mancato accoglimento delle indicazioni fornite dai cittadini.

Art. 70

Referendum consultivo

1) Il referendum consultivo può essere effettuato su temi di esclusiva competenza della Comunità Montana e di rilevante interesse sociale. Nell'ambito di tali temi il referendum consultivo deve riguardare o la proposta di adozione di una deliberazione o la proposta di abrogazione di una deliberazione di competenza del Consiglio o della Giunta.

2) Hanno diritto di votare i cittadini che possono eleggere i Consiglieri dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana.

3) Non è ammesso il referendum consultivo in materia di tributi, tariffe, bilanci, conti consuntivi, mutui, nomine dei rappresentanti della Comunità Montana presso Enti ed aziende, su deliberazioni di mera esecuzione di norme statali e regionali, in materia statutaria e su proposte che siano già state sottoposte a referendum nell'ultimo triennio.

4) Il referendum consultivo è indetto dal Presidente su richiesta :

a) del Consiglio della Comunità Montana;

b) dei Consigli di almeno 9 Comuni appartenenti alla Comunità Montana;

c) di un numero di cittadini elettori dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana non inferiore ad 1/10 dell'intero corpo elettorale dei Comuni medesimi. Non più del 50% degli elettori potrà appartenere allo stesso Comune.

5) L'ammissibilità dei referendum è accertata da una Commissione composta dal Difensore civico ove esiste e da due esperti nominati dal Consiglio. Fino a quando il Difensore civico non sia nominato, gli esperti nominati dal Consiglio sono tre di cui almeno uno in rappresentanza della minoranza..

6) Annualmente si tiene una sola sessione referendaria, nella quale hanno luogo le votazioni relative a tutte le richieste di referendum consultivo presentate nell'anno precedente.

7) Il quesito sottoposto a referendum consultivo è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

8) Entro novanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole dei referendum il Consiglio o la Giunta devono deliberare, in relazione alla rispettiva competenza, sulla proposta sottoposta a referendum. Il Consiglio può disattendere motivatamente il risultato referendario soltanto a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti. Altrettanto può fare la Giunta all'unanimità.

9) Il Regolamento determina le ulteriori norme per l'attuazione del referendum.

Art. 71 Difensore civico

1) Può essere istituito il Difensore civico a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione della Comunità Montana, nonché a tutela dei diritti ed interessi dei cittadini.

2) Il Difensore civico è eletto dal Consiglio a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Egli resta in carica per cinque anni ed è rieleggibile.

3) I candidati alla carica possono essere designati dai gruppi consiliari, dalla Giunta, dagli ordini professionali, dalle associazioni sindacali, imprenditoriali, culturali, di volontariato, operanti sul territorio della Comunità Montana. Sono ammesse anche le auto-candidature.

4) Il Regolamento disciplinerà le attribuzioni, i mezzi e le funzioni del Difensore civico.

TITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 72 Entrata in vigore dello Statuto

1) Il presente Statuto entra in vigore, decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.

2) Le norme dello Statuto che non richiedono disposizioni regolamentari di attuazione, sono immediatamente prevalenti su ogni altra disposizione normativa e sono immediatamente applicabili.

Art. 73 Regolamenti di attuazione

1) Sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo Statuto, continuano ad applicarsi le norme regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto stesso, in quanto compatibili con le disposizioni di legge e con le norme del presente Statuto.

2) Il Consiglio della Comunità Montana delibera i regolamenti di cui al comma 1, entro il termine di mesi dodici dall'entrata in vigore dello Statuto, fatto salvo il rispetto dei termini espressamente previsti dalla legge.

TARIFFE EROGAZIONE SERVIZI

Autorità d'Ambito n. 5 Astigiano Monferrato - Asti

Tariffe del Servizio Idrico Integrato, approvate dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito con Deliberazione n. 48 del 13 maggio 2004 in vigore per l'anno 2004. Area Asti Servizi Pubblici S.p.A.

A.S.P. S.p.A. (Comune di Asti)

USO	FASCE	TARIFFA 2004 (euro/mc)
UTENZE DOMESTICHE E COMUNITA' SENZA SCOPO DI LUCRO		
Domestico	quota di accesso al servizio acquedotto	11,000000
	quota di accesso al servizio fognatura - depurazione	11,000000
	tra 0 e 50 mc all'anno	0,32137
	oltre 50 e fino a 120 mc all'anno	0,64274
	oltre 120 mc all'anno	1,28484
UTENZE SPECIALI (Uffici e Servizi pubblici) (*)		
domestico	quota di accesso al servizio acquedotto	11,000000
	quota di accesso al servizio fognatura - depurazione	11,000000
	tra 0 e 50 mc all'anno	0,32137
	oltre 50 e fino a 120 mc all'anno	0,64274
	oltre 120 mc all'anno	1,28484
UTENZE PRODUTTIVE NON DOMESTICHE (*)		
artigianale commerciale industriale altre	quota di accesso al servizio acquedotto	11,000000
	quota di accesso al servizio fognatura - depurazione	11,000000
	tra 0 e 50 mc all'anno	0,64274
	oltre 50 e fino a 120 mc all'anno	1,28484
	oltre 120 mc all'anno	1,56186
UTENZE AGRICOLE ZOOTECHNICHE		
	quota di accesso al servizio acquedotto	11,000000
	quota di accesso al servizio fognatura - depurazione	11,000000

agricolo (*)	tra 0 e 50 mc all'anno	0,32137
	oltre 50 e fino a 120 mc all'anno	0,64274
	oltre 120 mc all'anno	1,28484
	quota di accesso al servizio acquedotto	11,000000
allevamento	quota di accesso al servizio fognatura - depurazione	11,000000
	tariffa unica	0,32137
tariffa fognatura - depurazione (usi civili o assimilati)		0,3461

(*) ai fini dell'individuazione del numero di utenze da assegnare a:

- utenze speciali
- utenze produttive
- utenze agricole

si moltiplicano: la quota di accesso al servizio e le fasce di consumo, per i seguenti parametri valutati sulla base del diametro del contatore:

- contatori da 15 mm n° utenze = 1
- contatori da 20 mm n° utenze = 2
- contatori da 25/30 mm n° utenze = 7
- contatori da 40 mm n° utenze = 13
- contatori da 50 mm n° utenze = 22
- contatori da 60/70 mm n° utenze = 33
- contatori da 80 mm n° utenze = 44

Consorzio Acquedotto Valtiglione

(Comuni di Agliano, Belveglio, Bruno, Calamandrana, Calosso, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Coazzolo, Costigliole d'Asti, Fontanile, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Maranzana, Mombaruzzo, Mombercelli, Mongardino, Montaldo Scarampi, Montegrosso, Moasca, S. Marzano Oliveto, Vaglio Serra, Vigliano, Vinchio)

USO	FASCE	TARIFFA 2004 (euro/mc)
-----	-------	------------------------

UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI

Domestico	quota di accesso al servizio acquedotto	11,00
	quota di accesso al servizio fognatura - depurazione	11,00
	tra 0 e 50 mc all'anno	0,46
	oltre 50 e fino a 100 mc all'anno	0,91
	oltre 100 e fino a 150 mc all'anno	1,18
	oltre 150 e fino a 200 mc all'anno	1,50
	oltre 200 mc all'anno	1,69

UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI

domestico	quota di accesso al servizio acquedotto	11,00
	quota di accesso al servizio fognatura - depurazione	11,00
	tra 0 e 50 mc all'anno [MINIMO IMPEGNATO]	0,46
	oltre 50 e fino a 100 mc all'anno	0,91
	oltre 100 e fino a 150 mc all'anno	1,18
	oltre 150 e fino a 200 mc all'anno	1,50
	Oltre 200 mc all'anno	1,69

UTENZE PRODUTTIVE NON DOMESTICHE

artigianale	quota di accesso al servizio acquedotto	35,00
commerciale	quota di accesso al servizio fognatura - depurazione	11,00
industriale	tra 0 e 400 mc all'anno [MINIMO IMPEGNATO]	0,91
	oltre 400 mc all'anno	1,18
Uso cantiere	quota di accesso al servizio acquedotto	35,00
	quota di accesso al servizio fognatura - depurazione	11,00
	tra 0 e 200 mc all'anno [MINIMO IMPEGNATO]	1,18
	oltre 200 e fino a 300 mc all'anno	1,50
	oltre 300 mc all'anno	1,69

UTENZE AGRICOLE ZOOTECHNICHE

quota di accesso al servizio acquedotto	11,00
quota di accesso al servizio fognatura - depurazione	11,00
tariffa unica	0,45

ALTRE UTENZE

quota di accesso al servizio acquedotto	11,00
---	-------

IPAB (Comunità	quota di accesso al servizio fognatura - depurazione	11,00
Senza scopo di lucro)	tariffa unica	0,46
	quota di accesso al servizio acquedotto	11,00
Enti Locali	quota di accesso al servizio fognatura - depurazione	11,00
	tariffa unica	1,03
	tariffa fognatura - depurazione (usi civili o assimilati)	0,3461
	tariffa fognatura - depurazione (usi civili o assimilati) (Comune di Costigliole)	0,5000

1

Comune di Gambaasca (Cuneo)

Rideterminazione tariffe idriche in attuazione della progressiva eliminazione del minimo impegnato

Le tariffe si applicheranno a decorrere dal ruolo 2005
(consumi 2004)

ACQUEDOTTO

CATEGORIA USO ABITAZIONE CIVILE:

Tariffa agevolata (fino a 80 mc annui)	Euro/mc 0,19868
Tariffa base ordinaria (da 81 a 120 mc annui)	Euro/mc 0,52995
Tariffa di supero (oltre 120 mc annui)	Euro/mc 0,59618
Minimo impegnato: zero	

CATEG. USO COMMERC., ESERC. PUBBLICI, INDUSTR., ARTIG.:

Tariffa base (fino a 80 mc annui)	Euro/mc 0,54198
Tariffa di supero (oltre 80 mc annui)	Euro/mc 0,60219
Minimo impegnato: mc 20 annui	

CATEGORIA USO ALLEVAMENTO ANIMALI:

Tariffa base	Euro/mc 0,24083
Minimo impegnato: mc 20 annui	
QUOTA FISSA	Euro 8,36670
TARIFFA FOGNATURA	Euro/mc 0,09588
TARIFFA DEPURAZIONE	Euro/mc 0,26262

Il Sindaco
Alfredo Barra

2

Comune di Sanfront (Cuneo)

Rideterminazione tariffe idriche in attuazione della progressiva eliminazione del minimo impegnato

Le tariffe si applicheranno a decorrere dal ruolo 2005-
consumi 2004

CATEGORIA USO ABITAZIONE CIVILE

Tariffa agevolata (fino a 200 mc annui)	Euro/mc 0,20
Tariffa base ordinaria (da 201 a 99.999 mc annui)	Euro/mc 0,574
Minimo impegnato: zero	

CATEGORIA USO COMMERCIALE, ESERCIZI PUBBLICI, INDUSTRIALE, ARTIGIANO

Tariffa base (fino a 200 mc annui)	Euro/mc 0,19161
Tariffa di supero (oltre 200 mc annui)	Euro/mc 0,54745

Minimo impegnato: 50 mc annui

CATEGORIA USO ALLEVAMENTO ANIMALI

Tariffa base

Euro/mc 0,27372

Minimo impegnato: 50 mc annui

QUOTA FISSA

Euro 8,36660

TARIFFA FOGNATURA

Euro/mc 0,09589

TARIFFA DEPURAZIONE

Euro/mc 0,26262

Il Sindaco
Silvio Ferrato

3

Italgas S.p.a. - Torino

Tariffe per le attività di distribuzione gas - Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Cerano

Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Cerano, relativamente ai seguenti Comuni:

provincia di: NO

Cerano

provincia di: PV

Cassolnovo.

La Società Italgas S.p.a., in applicazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000 n. 237/00 (pubblicata sulla G.U. n. 4 del 5/01/2001) come successivamente integrata e modificata, comunica che l'opzione tariffaria base, imposte escluse, approvata con le deliberazioni n. 161/03 (pubblicata sulla G.U. n. 5 del 8/01/2004) e n. 43/04 (pubblicata sulla G.U. n. 87 del 14/04/2004) è la seguente:

Decorrenza 01/07/2001 relativamente all'anno termico 2001/2002.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Lire/MJ)	Quota Fissa (Lire/Utente/anno)
Da A		
1 20.000	5,05	36.000
20.001 100.000	2,61	60.000
100.001 400.000	2,41	120.000
400.001 4.000.000	2,00	480.000
4.000.001 8.000.000	0,85	1.650.000
8.000.001 40.000.000	0,26	3.300.000
40.000.001 infinito	0,13	6.600.000

Decorrenza 01/07/2002 relativamente all'anno termico 2002/2003.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da A		
1 20.000	0,002807	18,6
20.001 100.000	0,001415	31,2
100.001 400.000	0,001294	62,4
400.001 4.000.000	0,001058	252,0
4.000.001 8.000.000	0,000439	864,0
8.000.001 40.000.000	0,000134	1.800,0
40.000.001 infinito	0,000067	3.600,0

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Decorrenza 01/07/2003 relativamente all'anno termico 2003/2004.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da A		
1 20.000	0,002670	18,6
20.001 100.000	0,001313	31,2
100.001 400.000	0,001170	62,4
400.001 4.000.000	0,000915	252,0
4.000.001 8.000.000	0,000370	864,0
8.000.001 40.000.000	0,000134	1.800,0
40.000.001 infinito	0,000067	3.600,0

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Italgas S.p.A.
Tariffe e Rapporti con l'Autorità
Il Responsabile
Riccardo Carlini

4

Italgas S.p.a. - Torino

Tariffe per le attività di distribuzione gas - Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Cuneo

Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Cuneo, relativamente ai seguenti Comuni:

provincia di: CN

Beinette, Bernezzo, Borgo San Dalmazzo, Boves, Caraglio, Cervasca, Chiusa Di Pesio, Cuneo, Dronero, Entracque, Limone Piemonte, Peveragno, Roaschia, Robilante, Roccavione, Valdieri, Vernante, Vignolo.

La Società Italgas S.p.a., in applicazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000 n. 237/00 (pubblicata sulla G.U. n. 4 del 5/01/2001) come successivamente integrata e modificata, comunica che l'opzione tariffaria base, imposte escluse, approvata con le deliberazioni n. 161/03 (pubblicata sulla G.U. n. 5 del 8/01/2004) e n. 43/04 (pubblicata sulla G.U. n. 87 del 14/04/2004) è la seguente:

Decorrenza 01/07/2001 relativamente all'anno termico 2001/2002.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Lire/MJ)	Quota Fissa (Lire/Utente/anno)
Da A		
1 20.000	6,00	36.000
20.001 100.000	3,38	60.000
100.001 400.000	3,27	120.000
400.001 4.000.000	2,73	480.000

4.000.001	8.000.000	1,09	1.650.000
8.000.001	40.000.000	0,26	3.300.000
40.000.001	infinito	0,13	6.600.000

Decorrenza 01/07/2002 relativamente all'anno termico 2002/2003.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da A		
1 20.000	0,003099	18,6
20.001 100.000	0,001746	31,2
100.001 400.000	0,001689	62,4
400.001 4.000.000	0,001409	252,0
4.000.001 8.000.000	0,000547	864,0
8.000.001 40.000.000	0,000134	1.800,0
40.000.001 infinito	0,000067	3.600,0

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Decorrenza 01/07/2003 relativamente all'anno termico 2003/2004.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da A		
1 20.000	0,003098	18,6
20.001 100.000	0,001673	31,2
100.001 400.000	0,001566	62,4
400.001 4.000.000	0,001274	252,0
4.000.001 8.000.000	0,000489	864,0
8.000.001 40.000.000	0,000134	1.800,0
40.000.001 infinito	0,000067	3.600,0

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Italgas S.p.A.
Tariffe e Rapporti con l'Autorità
Il Responsabile
Riccardo Carlini

5

Italgas S.p.a. - Torino

Tariffe per le attività di distribuzione gas - Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Mondovì

Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Mondovì, relativamente al seguente Comune:

provincia di: CN
Mondovì.

La Società Italgas S.p.a., in applicazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000 n. 237/00 (pubblicata sulla G.U. n. 4 del 5/01/2001) come successivamente integrata e modificata, comunica che l'opzione tariffaria base, imposte escluse, approvata con le deliberazioni n. 161/03 (pubblicata sulla G.U. n. 5 del 8/01/2004) e n. 43/04 (pubblicata sulla G.U. n. 87 del 14/04/2004) è la seguente:

Decorrenza 01/07/2001 relativamente all'anno termico 2001/2002.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Lire/MJ)	Quota Fissa (Lire/Utente/anno)
Da A		
1 20.000	5,38	36.000
20.001 100.000	2,94	60.000
100.001 400.000	2,74	120.000
400.001 4.000.000	2,26	480.000
4.000.001 8.000.000	0,84	1.650.000
8.000.001 40.000.000	0,26	3.300.000
40.000.001 infinito	0,13	6.600.000

Decorrenza 01/07/2002 relativamente all'anno termico 2002/2003.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da A		
1 20.000	0,002909	18,6
20.001 100.000	0,001555	31,2
100.001 400.000	0,001415	62,4
400.001 4.000.000	0,001167	252,0
4.000.001 8.000.000	0,000436	864,0
8.000.001 40.000.000	0,000134	1.800,0
40.000.001 infinito	0,000067	3.600,0

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Decorrenza 01/07/2003 relativamente all'anno termico 2003/2004.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da A		
1 20.000	0,002768	18,6
20.001 100.000	0,001442	31,2
100.001 400.000	0,001267	62,4
400.001 4.000.000	0,001005	252,0
4.000.001 8.000.000	0,000371	864,0
8.000.001 40.000.000	0,000134	1.800,0
40.000.001 infinito	0,000067	3.600,0

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Italgas S.p.A.
Tariffe e Rapporti con l'Autorità
Il Responsabile
Riccardo Carlini

6

Italgas S.p.a. - Torino

Tariffe per le attività di distribuzione gas - Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Vicoforte

Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Vicoforte, relativamente al seguente Comune:

provincia di: CN
Vicoforte.

La Società Italgas S.p.a., in applicazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28

dicembre 2000 n. 237/00 (pubblicata sulla G.U. n. 4 del 5/01/2001) come successivamente integrata e modificata, comunica che l'opzione tariffaria base, imposte escluse, approvata con le deliberazioni n. 161/03 (pubblicata sulla G.U. n. 5 del 8/01/2004) e n. 43/04 (pubblicata sulla G.U. n. 87 del 14/04/2004) è la seguente:

Decorrenza 01/07/2001 relativamente all'anno termico 2001/2002.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Lire/MJ)	Quota Fissa (Lire/Utente/anno)
Da	A	
1	20.000	6,06
20.001	100.000	3,63
100.001	400.000	3,00
400.001	4.000.000	2,75
4.000.001	8.000.000	0,27
8.000.001	40.000.000	0,26
40.000.001	infinito	0,13

Decorrenza 01/07/2002 relativamente all'anno termico 2002/2003.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da	A	
1	20.000	0,003630
20.001	100.000	0,002112
100.001	400.000	0,001666
400.001	4.000.000	0,001491
4.000.001	8.000.000	0,000268
8.000.001	40.000.000	0,000134
40.000.001	infinito	0,000067

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Decorrenza 01/07/2003 relativamente all'anno termico 2003/2004.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da	A	
1	20.000	0,003629
20.001	100.000	0,002036
100.001	400.000	0,001545
400.001	4.000.000	0,001339
4.000.001	8.000.000	0,001272
8.000.001	40.000.000	0,000134
40.000.001	infinito	0,000067

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Italgas S.p.A.
Tariffe e Rapporti con l'Autorità
Il Responsabile
Riccardo Carlini

7

Italgas S.p.A. - Torino

Tariffe per le attività di distribuzione gas - Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Centallo

Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Centallo, relativamente ai seguenti Comuni:

provincia di: CN

Castelletto Stura, Centallo, Montanera, Tarantasca.

La Società Italgas S.p.A., in applicazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000 n. 237/00 (pubblicata sulla G.U. n. 4 del 5/01/2001) come successivamente integrata e modificata, comunica che l'opzione tariffaria base, imposte escluse, approvata con le deliberazioni n. 161/03 (pubblicata sulla G.U. n. 5 del 8/01/2004) e n. 43/04 (pubblicata sulla G.U. n. 87 del 14/04/2004) è la seguente:

Decorrenza 01/07/2001 relativamente all'anno termico 2001/2002.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Lire/MJ)	Quota Fissa (Lire/Utente/anno)
Da	A	
1	20.000	7,50
20.001	100.000	3,79
100.001	400.000	3,30
400.001	4.000.000	2,89
4.000.001	8.000.000	2,28
8.000.001	40.000.000	0,26
40.000.001	infinito	0,13

Decorrenza 01/07/2002 relativamente all'anno termico 2002/2003.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da	A	
1	20.000	0,004232
20.001	100.000	0,002106
100.001	400.000	0,001789
400.001	4.000.000	0,001530
4.000.001	8.000.000	0,001180
8.000.001	40.000.000	0,000134
40.000.001	infinito	0,000067

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Decorrenza 01/07/2003 relativamente all'anno termico 2003/2004.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da	A	
1	20.000	0,003925
20.001	100.000	0,001904
100.001	400.000	0,001567
400.001	4.000.000	0,001285
4.000.001	8.000.000	0,000970
8.000.001	40.000.000	0,000134
40.000.001	infinito	0,000067

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Italgas S.p.A.
Tariffe e Rapporti con l'Autorità
Il Responsabile
Riccardo Carlini

8

Italgas S.p.a. - Torino

Tariffe per le attività di distribuzione gas - Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Chieri

Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Chieri, relativamente ai seguenti Comuni:

provincia di: TO

Cambiano, Chieri, Pino Torinese, Santena, Villastellone.

La Società Italgas S.p.a., in applicazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000 n. 237/00 (pubblicata sulla G.U. n. 4 del 5/01/2001) come successivamente integrata e modificata, comunica che l'opzione tariffaria base, imposte escluse, approvata con le deliberazioni n. 161/03 (pubblicata sulla G.U. n. 5 del 8/01/2004) e n. 43/04 (pubblicata sulla G.U. n. 87 del 14/04/2004) è la seguente:

Decorrenza 01/07/2001 relativamente all'anno termico 2001/2002.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Lire/MJ)	Quota Fissa (Lire/Utente/anno)
Da A		
1 20.000	4,65	36.000
20.001 100.000	2,33	60.000
100.001 400.000	2,08	120.000
400.001 4.000.000	1,80	480.000
4.000.001 8.000.000	1,43	1.650.000
8.000.001 40.000.000	0,26	3.300.000
40.000.001 infinito	0,13	6.600.000

Decorrenza 01/07/2002 relativamente all'anno termico 2002/2003.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da A		
1 20.000	0,002586	18,6
20.001 100.000	0,001263	31,2
100.001 400.000	0,001100	62,4
400.001 4.000.000	0,000948	252,0
4.000.001 8.000.000	0,000740	864,0
8.000.001 40.000.000	0,000134	1.800,0
40.000.001 infinito	0,000067	3.600,0

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Decorrenza 01/07/2003 relativamente all'anno termico 2003/2004.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da A		
1 20.000	0,002335	18,6
20.001 100.000	0,001088	31,2
100.001 400.000	0,000925	62,4
400.001 4.000.000	0,000777	252,0
4.000.001 8.000.000	0,000587	864,0
8.000.001 40.000.000	0,000134	1.800,0
40.000.001 infinito	0,000067	3.600,0

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Italgas S.p.A.

Tariffe e Rapporti con l'Autorità

Il Responsabile

Riccardo Carlini

9

Italgas S.p.a. - Torino

Tariffe per le attività di distribuzione gas - Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Asti

Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Asti, relativamente ai seguenti Comuni:

provincia di: AT

Antignano, Asti, Celle Enomondo, Revigliasco d'Asti, San Damiano d'Asti, San Martino Alfieri.

La Società Italgas S.p.a., in applicazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000 n. 237/00 (pubblicata sulla G.U. n. 4 del 5/01/2001) come successivamente integrata e modificata, comunica che l'opzione tariffaria base, imposte escluse, approvata con le deliberazioni n. 161/03 (pubblicata sulla G.U. n. 5 del 8/01/2004) e n. 43/04 (pubblicata sulla G.U. n. 87 del 14/04/2004) è la seguente:

Decorrenza 01/07/2001 relativamente all'anno termico 2001/2002.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Lire/MJ)	Quota Fissa (Lire/Utente/anno)
Da A		
1 20.000	5,87	36.000
20.001 100.000	3,14	60.000
100.001 400.000	2,82	120.000
400.001 4.000.000	2,34	480.000
4.000.001 8.000.000	1,06	1.650.000
8.000.001 40.000.000	0,26	3.300.000
40.000.001 infinito	0,13	6.600.000

Decorrenza 01/07/2002 relativamente all'anno termico 2002/2003.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da A		
1 20.000	0,003299	18,6
20.001 100.000	0,001745	31,2
100.001 400.000	0,001529	62,4
400.001 4.000.000	0,001239	252,0
4.000.001 8.000.000	0,000547	864,0
8.000.001 40.000.000	0,000134	1.800,0
40.000.001 infinito	0,000067	3.600,0

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Decorrenza 01/07/2003 relativamente all'anno termico 2003/2004.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da A		
1 20.000	0,003217	18,6

20.001	100.000	0,001660	31,2
100.001	400.000	0,001417	62,4
400.001	4.000.000	0,001118	252,0
4.000.001	8.000.000	0,000473	864,0
8.000.001	40.000.000	0,000134	1.800,0
40.000.001	infinito	0,000067	3.600,0

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Italgas S.p.A.
Tariffe e Rapporti con l'Autorità
Il Responsabile
Riccardo Carlini

10

Italgas S.p.a. - Torino

Tariffe per le attività di distribuzione gas - Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Nizza Monferrato

Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Nizza Monferrato, relativamente ai seguenti Comuni:

provincia di: AT

Calamandrana, Calosso, Canelli, Moasca, Nizza Monferrato, San Marzano Oliveto

provincia di: CN

Santo Stefano Belbo.

La Società Italgas S.p.a., in applicazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000 n. 237/00 (pubblicata sulla G.U. n. 4 del 5/01/2001) come successivamente integrata e modificata, comunica che l'opzione tariffaria base, imposte escluse, approvata con le deliberazioni n. 161/03 (pubblicata sulla G.U. n. 5 del 8/01/2004) e n. 43/04 (pubblicata sulla G.U. n. 87 del 14/04/2004) è la seguente:

Decorrenza 01/07/2001 relativamente all'anno termico 2001/2002.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Lire/MJ)	Quota Fissa (Lire/Utente/anno)
Da	A	
1	20.000	6,39
20.001	100.000	3,19
100.001	400.000	2,82
400.001	4.000.000	2,47
4.000.001	8.000.000	1,68
8.000.001	40.000.000	0,26
40.000.001	infinito	0,13

Decorrenza 01/07/2002 relativamente all'anno termico 2002/2003.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da	A	
1	20.000	0,003516
20.001	100.000	0,001731
100.001	400.000	0,001492
400.001	4.000.000	0,001276
4.000.001	8.000.000	0,000869
8.000.001	40.000.000	0,000134
40.000.001	infinito	0,000067

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Decorrenza 01/07/2003 relativamente all'anno termico 2003/2004.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da	A	
1	20.000	0,003344
20.001	100.000	0,001605
100.001	400.000	0,001349
400.001	4.000.000	0,001108
4.000.001	8.000.000	0,000731
8.000.001	40.000.000	0,000134
40.000.001	infinito	0,000067

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Italgas S.p.A.
Tariffe e Rapporti con l'Autorità
Il Responsabile
Riccardo Carlini

11

Italgas S.p.a. - Torino

Tariffe per le attività di distribuzione gas - Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Fabbrica Curone

Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Fabbrica Curone, relativamente ai seguenti Comuni:

provincia di: AL

Avolasca, Brignano-Frascata, Cantalupo Ligure, Casasco, Castellania, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gremiasco, Momperone, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemanzino, Pozzol Groppo, San Sebastiano Curone, Sarezzano.

La Società Italgas S.p.a., in applicazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000 n. 237/00 (pubblicata sulla G.U. n. 4 del 5/01/2001) come successivamente integrata e modificata, comunica che l'opzione tariffaria base, imposte escluse, approvata con le deliberazioni n. 161/03 (pubblicata sulla G.U. n. 5 del 8/01/2004) e n. 43/04 (pubblicata sulla G.U. n. 87 del 14/04/2004) è la seguente:

Decorrenza 01/07/2001 relativamente all'anno termico 2001/2002.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Lire/MJ)	Quota Fissa (Lire/Utente/anno)
Da	A	
1	20.000	5,33
20.001	100.000	2,77
100.001	400.000	2,53
400.001	4.000.000	2,13
4.000.001	8.000.000	0,81
8.000.001	40.000.000	0,26
40.000.001	infinito	0,14

Decorrenza 01/07/2002 relativamente all'anno termico 2002/2003.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/ anno)(*)
Da	A	
1	20.000	0,003386
20.001	100.000	0,001697
100.001	400.000	0,001513
400.001	4.000.000	0,001242
4.000.001	8.000.000	0,000467
8.000.001	40.000.000	0,000134
40.000.001	infinito	0,000071
		18,6
		31,2
		62,4
		252,0
		864,0
		1.800,0
		3.600,0

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Decorrenza 01/07/2003 relativamente all'anno termico 2003/2004.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/ anno)(*)	
Da	A		
1	20.000	0,006955	18,6
20.001	100.000	0,003368	31,2
100.001	400.000	0,002925	62,4
400.001	4.000.000	0,002339	252,0
4.000.001	8.000.000	0,000878	864,0
8.000.001	40.000.000	0,000134	1.800,0
40.000.001	infinito	0,000069	3.600,0

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Italgas S.p.A.

Tariffe e Rapporti con l'Autorità
Il Responsabile
Riccardo Carlini

12

Italgas S.p.a. - Torino

Tariffe per le attività di distribuzione gas - Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Torino

Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Torino, relativamente ai seguenti Comuni: provincia di: TO

Alpignano, Balangero, Beinasco, Borgaro Torinese, Bruino, Buttigliera Alta, Cafasse, Caselette, Caselle Torinese, Castiglione Torinese, Cirie', Coassolo Torinese, Collegno, Druento, Fiano, Gassino Torinese, Germagnano, Grosso, Grugliasco, La Cassa, La Loggia, Lanzo Torinese, Leinì, Mathi, Moncalieri, Nichelino, Nole, Orbassano, Pecetto Torinese, Pianezza, Piossasco, Reano, Rivalta Di Torino, Rivoli, Robassomero, Rosta, San Francesco Al Campo, San Maurizio Canavese, San Mauro Torinese, San Raffaele Cimena, Sangano, Torino, Trana, Trofarello, Val Della Torre, Vallo Torinese, Varisella, Venaria Reale, Villanova Canavese, Villarbasce, Vinovo.

La Società Italgas S.p.a., in applicazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000 n. 237/00 (pubblicata sulla G.U. n. 4 del

5/01/2001) come successivamente integrata e modificata, comunica che l'opzione tariffaria base, imposte escluse, approvata con le deliberazioni n. 161/03 (pubblicata sulla G.U. n. 5 del 8/01/2004) e n. 43/04 (pubblicata sulla G.U. n. 87 del 14/04/2004) è la seguente:

Decorrenza 01/07/2001 relativamente all'anno termico 2001/2002.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)		Quota Variabile (Lire/MJ)	Quota Fissa (Lire/Utente/anno)
Da	A		
1	20.000	5,81	36.000
20.001	100.000	2,91	60.000
100.001	400.000	2,51	120.000
400.001	4.000.000	2,27	480.000
4.000.001	8.000.000	1,15	1.650.000
8.000.001	40.000.000	0,26	3.300.000
40.000.001	infinito	0,13	6.600.000

Decorrenza 01/07/2002 relativamente all'anno termico 2002/2003.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)		Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/ anno)(*)
Da	A		
1	20.000	0,003365	18,6
20.001	100.000	0,001552	31,2
100.001	400.000	0,001449	62,4
400.001	4.000.000	0,001235	252,0
4.000.001	8.000.000	0,000669	864,0
8.000.001	40.000.000	0,000134	1.800,0
40.000.001	infinito	0,000067	3.600,0

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Decorrenza 01/07/2003 relativamente all'anno termico 2003/2004.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)		Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/ anno)(*)
Da	A		
1	20.000	0,003186	18,6
20.001	100.000	0,001530	31,2
100.001	400.000	0,001350	62,4
400.001	4.000.000	0,001135	252,0
4.000.001	8.000.000	0,000607	864,0
8.000.001	40.000.000	0,000134	1.800,0
40.000.001	infinito	0,000067	3.600,0

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Italgas S.p.A.

Tariffe e Rapporti con l'Autorità
Il Responsabile
Riccardo Carlini

13

Italgas S.p.a. - Torino

Tariffe per le attività di distribuzione gas - Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Avigliana

Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Avigliana, relativamente ai seguenti Comuni:

provincia di: TO

Almese, Avigliana, Coazze, Giaveno, Rubiana, Sant'Ambrogio di Torino, Villar Dora.

La Società Italgas S.p.a., in applicazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000 n. 237/00 (pubblicata sulla G.U. n. 4 del 5/01/2001) come successivamente integrata e modificata, comunica che l'opzione tariffaria base, imposte escluse, approvata con le deliberazioni n. 161/03 (pubblicata sulla G.U. n. 5 del 8/01/2004) e n. 43/04 (pubblicata sulla G.U. n. 87 del 14/04/2004) è la seguente:

Decorrenza 01/07/2001 relativamente all'anno termico 2001/2002.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)		Quota Variabile (Lire/MJ)	Quota Fissa (Lire/Utente/anno)
Da	A		
1	20.000	7,15	36.000
20.001	100.000	3,53	60.000
100.001	400.000	3,13	120.000
400.001	4.000.000	2,74	480.000
4.000.001	8.000.000	1,85	1.650.000
8.000.001	40.000.000	0,26	3.300.000
40.000.001	infinito	0,13	6.600.000

Decorrenza 01/07/2002 relativamente all'anno termico 2002/2003.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)		Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da	A		
1	20.000	0,003976	18,6
20.001	100.000	0,001927	31,2
100.001	400.000	0,001698	62,4
400.001	4.000.000	0,001450	252,0
4.000.001	8.000.000	0,000961	864,0
8.000.001	40.000.000	0,000134	1.800,0
40.000.001	infinito	0,000067	3.600,0

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Decorrenza 01/07/2003 relativamente all'anno termico 2003/2004.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)		Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da	A		
1	20.000	0,003594	18,6
20.001	100.000	0,001682	31,2
100.001	400.000	0,001425	62,4
400.001	4.000.000	0,001186	252,0
4.000.001	8.000.000	0,000771	864,0
8.000.001	40.000.000	0,000134	1.800,0
40.000.001	infinito	0,000067	3.600,0

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Italgas S.p.A.

Tariffe e Rapporti con l'Autorità

Il Responsabile

Riccardo Carlini

14

Italgas S.p.a. - Torino

Tariffe per le attività di distribuzione gas - Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Bussoleno

Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Bussoleno, relativamente ai seguenti Comuni:

provincia di: TO

Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Chianocco, Chiusa di San Michele, Condove, Gravere, Mompantero, San Didero, San Giorio di Susa, Sant'Antonino di Susa, Susa, Vaie, Villar Focchiardo.

La Società Italgas S.p.a., in applicazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000 n. 237/00 (pubblicata sulla G.U. n. 4 del 5/01/2001) come successivamente integrata e modificata, comunica che l'opzione tariffaria base, imposte escluse, approvata con le deliberazioni n. 161/03 (pubblicata sulla G.U. n. 5 del 8/01/2004) e n. 43/04 (pubblicata sulla G.U. n. 87 del 14/04/2004) è la seguente:

Decorrenza 01/07/2001 relativamente all'anno termico 2001/2002.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)		Quota Variabile (Lire/MJ)	Quota Fissa (Lire/Utente/anno)
Da	A		
1	20.000	8,40	36.000
20.001	100.000	4,30	60.000
100.001	400.000	3,68	120.000
400.001	4.000.000	3,26	480.000
4.000.001	8.000.000	2,37	1.650.000
8.000.001	40.000.000	0,26	3.300.000
40.000.001	infinito	0,14	6.600.000

Decorrenza 01/07/2002 relativamente all'anno termico 2002/2003.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)		Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da	A		
1	20.000	0,004650	18,6
20.001	100.000	0,002314	31,2
100.001	400.000	0,001989	62,4
400.001	4.000.000	0,001727	252,0
4.000.001	8.000.000	0,001225	864,0
8.000.001	40.000.000	0,000134	1.800,0
40.000.001	infinito	0,000072	3.600,0

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Decorrenza 01/07/2003 relativamente all'anno termico 2003/2004.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
---------------------------	---------------------------	-----------------------------------

Da	A		
1	20.000	0,004533	18,6
20.001	100.000	0,002167	31,2
100.001	400.000	0,001799	62,4
400.001	4.000.000	0,001521	252,0
4.000.001	8.000.000	0,001054	864,0
8.000.001	40.000.000	0,000134	1.800,0
40.000.001	infinito	0,000072	3.600,0

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Italgas S.p.A.
Tariffe e Rapporti con l'Autorità
Il Responsabile
Riccardo Carlini

15

Italgas S.p.a. - Torino

Tariffe per le attività di distribuzione gas - Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Stresa

Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Stresa, relativamente ai seguenti Comuni:

provincia di: NO

Lesa, Massino Visconti

provincia di: VB

Baveno, Belgirate, Brovello-Carpugnino, Gignese, Stresa.

La Società Italgas S.p.a., in applicazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000 n. 237/00 (pubblicata sulla G.U. n. 4 del 5/01/2001) come successivamente integrata e modificata, comunica che l'opzione tariffaria base, imposte escluse, approvata con le deliberazioni n. 161/03 (pubblicata sulla G.U. n. 5 del 8/01/2004) e n. 43/04 (pubblicata sulla G.U. n. 87 del 14/04/2004) è la seguente:

Decorrenza 01/07/2001 relativamente all'anno termico 2001/2002.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Lire/MJ)	Quota Fissa (Lire/Utente/anno)
---------------------------	---------------------------	--------------------------------

Da	A		
1	20.000	4,89	36.000
20.001	100.000	1,69	60.000
100.001	400.000	1,52	120.000
400.001	4.000.000	1,31	480.000
4.000.001	8.000.000	1,12	1.650.000
8.000.001	40.000.000	0,26	3.300.000
40.000.001	infinito	0,13	6.600.000

Decorrenza 01/07/2002 relativamente all'anno termico 2002/2003.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
---------------------------	---------------------------	-----------------------------------

Da	A		
1	20.000	0,003241	18,6
20.001	100.000	0,001085	31,2

100.001	400.000	0,000953	62,4
400.001	4.000.000	0,000801	252,0
4.000.001	8.000.000	0,000668	864,0
8.000.001	40.000.000	0,000134	1.800,0
40.000.001	infinito	0,000067	3.600,0

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Decorrenza 01/07/2003 relativamente all'anno termico 2003/2004.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
---------------------------	---------------------------	-----------------------------------

Da	A		
1	20.000	0,004936	18,6
20.001	100.000	0,001602	31,2
100.001	400.000	0,001371	62,4
400.001	4.000.000	0,001125	252,0
4.000.001	8.000.000	0,000917	864,0
8.000.001	40.000.000	0,000134	1.800,0
40.000.001	infinito	0,000067	3.600,0

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Italgas S.p.A.
Tariffe e Rapporti con l'Autorità
Il Responsabile
Riccardo Carlini

16

Italgas S.p.a. - Torino

Tariffe per le attività di distribuzione gas - Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Meina

Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Meina, relativamente ai seguenti Comuni:

provincia di: NO

Colazza, Meina, Nebbiuno, Pisano.

La Società Italgas S.p.a., in applicazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000 n. 237/00 (pubblicata sulla G.U. n. 4 del 5/01/2001) come successivamente integrata e modificata, comunica che l'opzione tariffaria base, imposte escluse, approvata con le deliberazioni n. 161/03 (pubblicata sulla G.U. n. 5 del 8/01/2004) e n. 43/04 (pubblicata sulla G.U. n. 87 del 14/04/2004) è la seguente:

Decorrenza 01/07/2001 relativamente all'anno termico 2001/2002.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Lire/MJ)	Quota Fissa (Lire/Utente/anno)
---------------------------	---------------------------	--------------------------------

Da	A		
1	20.000	5,14	36.000
20.001	100.000	1,74	60.000
100.001	400.000	1,60	120.000
400.001	4.000.000	1,38	480.000
4.000.001	8.000.000	1,12	1.650.000
8.000.001	40.000.000	0,26	3.300.000
40.000.001	infinito	0,13	6.600.000

Decorrenza 01/07/2002 relativamente all'anno termico 2002/2003.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da A		
1 20.000	0,003468	18,6
20.001 100.000	0,001119	31,2
100.001 400.000	0,001002	62,4
400.001 4.000.000	0,000844	252,0
4.000.001 8.000.000	0,000669	864,0
8.000.001 40.000.000	0,000134	1.800,0
40.000.001 infinito	0,000067	3.600,0

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Decorrenza 01/07/2003 relativamente all'anno termico 2003/2004.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da A		
1 20.000	0,006572	18,6
20.001 100.000	0,002022	31,2
100.001 400.000	0,001751	62,4
400.001 4.000.000	0,001440	252,0
4.000.001 8.000.000	0,001115	864,0
8.000.001 40.000.000	0,000134	1.800,0
40.000.001 infinito	0,000067	3.600,0

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Italgas S.p.A.
Tariffe e Rapporti con l'Autorità
Il Responsabile
Riccardo Carlini

17

Italgas S.p.a. - Torino

Tariffe per le attività di distribuzione gas - Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Novara

Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Novara, relativamente ai seguenti Comuni:

provincia di: NO

Novara, San Pietro Mosezzo.

La Società Italgas S.p.a., in applicazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000 n. 237/00 (pubblicata sulla G.U. n. 4 del 5/01/2001) come successivamente integrata e modificata, comunica che l'opzione tariffaria base, imposte escluse, approvata con le deliberazioni n. 161/03 (pubblicata sulla G.U. n. 5 del 8/01/2004) e n. 43/04 (pubblicata sulla G.U. n. 87 del 14/04/2004) è la seguente:

Decorrenza 01/07/2001 relativamente all'anno termico 2001/2002.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Lire/MJ)	Quota Fissa (Lire/Utente/anno)
Da A		
1 20.000	4,61	36.000
20.001 100.000	1,56	60.000
100.001 400.000	1,44	120.000
400.001 4.000.000	1,23	480.000
4.000.001 8.000.000	0,98	1.650.000
8.000.001 40.000.000	0,26	3.300.000
40.000.001 infinito	0,13	6.600.000

Decorrenza 01/07/2002 relativamente all'anno termico 2002/2003.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da A		
1 20.000	0,002544	18,6
20.001 100.000	0,000846	31,2
100.001 400.000	0,000762	62,4
400.001 4.000.000	0,000635	252,0
4.000.001 8.000.000	0,000509	864,0
8.000.001 40.000.000	0,000134	1.800,0
40.000.001 infinito	0,000067	3.600,0

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Decorrenza 01/07/2003 relativamente all'anno termico 2003/2004.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da A		
1 20.000	0,002418	18,6
20.001 100.000	0,000769	31,2
100.001 400.000	0,000673	62,4
400.001 4.000.000	0,000548	252,0
4.000.001 8.000.000	0,000428	864,0
8.000.001 40.000.000	0,000134	1.800,0
40.000.001 infinito	0,000067	3.600,0

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Italgas S.p.A.
Tariffe e Rapporti con l'Autorità
Il Responsabile
Riccardo Carlini

18

Italgas S.p.a. - Torino

Tariffe per le attività di distribuzione gas - Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Mergozzo

Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Mergozzo, relativamente al seguente Comune:

provincia di: VB

Mergozzo.

La Società Italgas S.p.a., in applicazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000 n. 237/00 (pubblicata sulla G.U. n. 4 del 5/01/2001) come successivamente integrata e modificata, comunica che l'opzione tariffaria base, imposte escluse, approvata con le deliberazioni n. 161/03 (pubblicata sulla G.U. n. 5 del 8/01/2004) e n. 43/04 (pubblicata sulla G.U. n. 87 del 14/04/2004) è la seguente:

Decorrenza 01/07/2001 relativamente all'anno termico 2001/2002.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)		Quota Variabile (Lire/MJ)	Quota Fissa (Lire/Utente/anno)
Da	A		
1	20.000	4,62	36.000
20.001	100.000	1,60	60.000
100.001	400.000	1,55	120.000
400.001	4.000.000	1,25	480.000
4.000.001	8.000.000	0,97	1.650.000
8.000.001	40.000.000	0,26	3.300.000
40.000.001	infinito	0,13	6.600.000

Decorrenza 01/07/2002 relativamente all'anno termico 2002/2003.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)		Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da	A		
1	20.000	0,002900	18,6
20.001	100.000	0,001050	31,2
100.001	400.000	0,000850	62,4
400.001	4.000.000	0,000700	252,0
4.000.001	8.000.000	0,000501	864,0
8.000.001	40.000.000	0,000134	1.800,0
40.000.001	infinito	0,000067	3.600,0

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Decorrenza 01/07/2003 relativamente all'anno termico 2003/2004.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)		Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da	A		
1	20.000	0,006435	18,6
20.001	100.000	0,002233	31,2
100.001	400.000	0,001760	62,4
400.001	4.000.000	0,001428	252,0
4.000.001	8.000.000	0,001357	864,0
8.000.001	40.000.000	0,000134	1.800,0
40.000.001	infinito	0,000067	3.600,0

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Italgas S.p.A.
Tariffe e Rapporti con l'Autorità
Il Responsabile
Riccardo Carlini

Italgas S.p.a. - Torino

Tariffe per le attività di distribuzione gas - Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Pettenasco

Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Pettenasco, relativamente al seguente Comune:

provincia di: NO

Pettenasco.

La Società Italgas S.p.a., in applicazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000 n. 237/00 (pubblicata sulla G.U. n. 4 del 5/01/2001) come successivamente integrata e modificata, comunica che l'opzione tariffaria base, imposte escluse, approvata con le deliberazioni n. 161/03 (pubblicata sulla G.U. n. 5 del 8/01/2004) e n. 43/04 (pubblicata sulla G.U. n. 87 del 14/04/2004) è la seguente:

Decorrenza 01/07/2001 relativamente all'anno termico 2001/2002.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)		Quota Variabile (Lire/MJ)	Quota Fissa (Lire/Utente/anno)
Da	A		
1	20.000	5,59	36.000
20.001	100.000	1,92	60.000
100.001	400.000	1,73	120.000
400.001	4.000.000	1,51	480.000
4.000.001	8.000.000	0,98	1.650.000
8.000.001	40.000.000	0,26	3.300.000
40.000.001	infinito	0,13	6.600.000

Decorrenza 01/07/2002 relativamente all'anno termico 2002/2003.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)		Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da	A		
1	20.000	0,003800	18,6
20.001	100.000	0,001200	31,2
100.001	400.000	0,001080	62,4
400.001	4.000.000	0,000815	252,0
4.000.001	8.000.000	0,000506	864,0
8.000.001	40.000.000	0,000134	1.800,0
40.000.001	infinito	0,000067	3.600,0

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Decorrenza 01/07/2003 relativamente all'anno termico 2003/2004.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)		Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da	A		
1	20.000	0,005252	18,6
20.001	100.000	0,001607	31,2
100.001	400.000	0,001412	62,4
400.001	4.000.000	0,001037	252,0
4.000.001	8.000.000	0,000985	864,0
8.000.001	40.000.000	0,000134	1.800,0
40.000.001	infinito	0,000067	3.600,0

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Italgas S.p.A.
Tariffe e Rapporti con l'Autorità
Il Responsabile
Riccardo Carlini

20

Italgas S.p.a. - Torino

Tariffe per le attività di distribuzione gas - Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di San Maurizio d'Opaglio

Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di San Maurizio d'Opaglio, relativamente ai seguenti Comuni:

provincia di: NO

Pella, Pogno, San Maurizio d'Opaglio.

La Società Italgas S.p.a., in applicazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000 n. 237/00 (pubblicata sulla G.U. n. 4 del 5/01/2001) come successivamente integrata e modificata, comunica che l'opzione tariffaria base, imposte escluse, approvata con le deliberazioni n. 161/03 (pubblicata sulla G.U. n. 5 del 8/01/2004) e n. 43/04 (pubblicata sulla G.U. n. 87 del 14/04/2004) è la seguente:

Decorrenza 01/07/2001 relativamente all'anno termico 2001/2002.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Lire/MJ)	Quota Fissa (Lire/Utente/anno)
Da	A	
1	20.000	6,05
20.001	100.000	2,06
100.001	400.000	1,86
400.001	4.000.000	1,60
4.000.001	8.000.000	1,21
8.000.001	40.000.000	0,26
40.000.001	infinito	0,13

Decorrenza 01/07/2002 relativamente all'anno termico 2002/2003.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da	A	
1	20.000	0,002898
20.001	100.000	0,000964
100.001	400.000	0,000849
400.001	4.000.000	0,000712
4.000.001	8.000.000	0,000526
8.000.001	40.000.000	0,000134
40.000.001	infinito	0,000067

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Decorrenza 01/07/2003 relativamente all'anno termico 2003/2004.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da	A	
1	20.000	0,002901
20.001	100.000	0,000964
100.001	400.000	0,000849
400.001	4.000.000	0,000704
4.000.001	8.000.000	0,000511
8.000.001	40.000.000	0,000134
40.000.001	infinito	0,000067

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Italgas S.p.A.
Tariffe e Rapporti con l'Autorità
Il Responsabile
Riccardo Carlini

21

Italgas S.p.a. - Torino

Tariffe per le attività di distribuzione gas - Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Garbagna Novarese

Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Garbagna Novarese, relativamente ai seguenti Comuni:

provincia di: NO

Garbagna Novarese, Nibbiola.

La Società Italgas S.p.a., in applicazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000 n. 237/00 (pubblicata sulla G.U. n. 4 del 5/01/2001) come successivamente integrata e modificata, comunica che l'opzione tariffaria base, imposte escluse, approvata con le deliberazioni n. 161/03 (pubblicata sulla G.U. n. 5 del 8/01/2004) e n. 43/04 (pubblicata sulla G.U. n. 87 del 14/04/2004) è la seguente:

Decorrenza 01/07/2001 relativamente all'anno termico 2001/2002.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Lire/MJ)	Quota Fissa (Lire/Utente/anno)
Da	A	
1	20.000	3,67
20.001	100.000	1,36
100.001	400.000	1,16
400.001	4.000.000	0,96
4.000.001	8.000.000	0,39
8.000.001	40.000.000	0,26
40.000.001	infinito	0,13

Decorrenza 01/07/2002 relativamente all'anno termico 2002/2003.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da	A	
1	20.000	0,002000
20.001	100.000	0,000800
100.001	400.000	0,000639

400.001	4.000.000	0,000501	252,0
4.000.001	8.000.000	0,000201	864,0
8.000.001	40.000.000	0,000134	1.800,0
40.000.001	infinito	0,000067	3.600,0

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Decorrenza 01/07/2003 relativamente all'anno termico 2003/2004.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da	A	
1	20.000	0,001290
20.001	100.000	0,000807
100.001	400.000	0,000640
400.001	4.000.000	0,000502
4.000.001	8.000.000	0,000201
8.000.001	40.000.000	0,000134
40.000.001	infinito	0,000067

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Italgas S.p.A.
Tariffe e Rapporti con l'Autorità
Il Responsabile
Riccardo Carlini

22

Italgas S.p.a. - Torino

Tariffe per le attività di distribuzione gas - Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Fontanetto Po

Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Fontanetto Po, relativamente al seguente Comune:

provincia di: VC
Fontanetto Po.

La Società Italgas S.p.a., in applicazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000 n. 237/00 (pubblicata sulla G.U. n. 4 del 5/01/2001) come successivamente integrata e modificata, comunica che l'opzione tariffaria base, imposte escluse, approvata con le deliberazioni n. 161/03 (pubblicata sulla G.U. n. 5 del 8/01/2004) e n. 43/04 (pubblicata sulla G.U. n. 87 del 14/04/2004) è la seguente:

Decorrenza 01/07/2001 relativamente all'anno termico 2001/2002.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Lire/MJ)	Quota Fissa (Lire/Utente/anno)
Da	A	
1	20.000	6,17
20.001	100.000	3,20
100.001	400.000	2,84
400.001	4.000.000	2,51
4.000.001	8.000.000	0,27
8.000.001	40.000.000	0,26
40.000.001	infinito	0,13

Decorrenza 01/07/2002 relativamente all'anno termico 2002/2003.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da	A	
1	20.000	0,003975
20.001	100.000	0,001997
100.001	400.000	0,001698
400.001	4.000.000	0,001467
4.000.001	8.000.000	0,001394
8.000.001	40.000.000	0,000134
40.000.001	infinito	0,000067

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Decorrenza 01/07/2003 relativamente all'anno termico 2003/2004.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da	A	
1	20.000	0,003779
20.001	100.000	0,001844
100.001	400.000	0,001498
400.001	4.000.000	0,001263
4.000.001	8.000.000	0,001200
8.000.001	40.000.000	0,000134
40.000.001	infinito	0,000067

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Italgas S.p.A.
Tariffe e Rapporti con l'Autorità
Il Responsabile
Riccardo Carlini

23

Italgas S.p.a. - Torino

Tariffe per le attività di distribuzione gas - Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Pont-Saint-Martin

Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Pont-Saint-Martin, relativamente ai seguenti Comuni:

provincia di: AO
Donnas, Pont-Saint-Martin
provincia di: TO
Carema.

La Società Italgas S.p.a., in applicazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000 n. 237/00 (pubblicata sulla G.U. n. 4 del 5/01/2001) come successivamente integrata e modificata, comunica che l'opzione tariffaria base, imposte escluse, approvata con le deliberazioni n. 161/03 (pubblicata sulla G.U. n. 5 del 8/01/2004) e n. 43/04 (pubblicata sulla G.U. n. 87 del 14/04/2004) è la seguente:

Decorrenza 01/07/2001 relativamente all'anno termico 2001/2002.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Lire/MJ)	Quota Fissa (Lire/Utente/anno)
Da	A	
1	20.000	7,73
20.001	100.000	3,96
100.001	400.000	3,55
400.001	4.000.000	3,12
4.000.001	8.000.000	2,23
8.000.001	40.000.000	0,26
40.000.001	infinito	0,13

Decorrenza 01/07/2002 relativamente all'anno termico 2002/2003.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da	A	
1	20.000	0,004859
20.001	100.000	0,002428
100.001	400.000	0,002122
400.001	4.000.000	0,001784
4.000.001	8.000.000	0,001240
8.000.001	40.000.000	0,000134
40.000.001	infinito	0,000067

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Decorrenza 01/07/2003 relativamente all'anno termico 2003/2004.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da	A	
1	20.000	0,006920
20.001	100.000	0,003361
100.001	400.000	0,002879
400.001	4.000.000	0,002286
4.000.001	8.000.000	0,001557
8.000.001	40.000.000	0,000134
40.000.001	infinito	0,000067

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Italgas S.p.A.

Tariffe e Rapporti con l'Autorità

Il Responsabile

Riccardo Carlini

24

Italgas S.p.A. - Torino

Tariffe per le attività di distribuzione gas - Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Carmagnola

Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Carmagnola, relativamente ai seguenti Comuni:

provincia di: CN

Caramagna Piemonte, Racconigi, Sanfre', Sommariva Del Bosco

provincia di: TO

Carmagnola.

La Società Italgas S.p.A., in applicazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000 n. 237/00 (pubblicata sulla G.U. n. 4 del 5/01/2001) come successivamente integrata e modificata, comunica che l'opzione tariffaria base, imposte escluse, approvata con le deliberazioni n. 161/03 (pubblicata sulla G.U. n. 5 del 8/01/2004) e n. 43/04 (pubblicata sulla G.U. n. 87 del 14/04/2004) è la seguente:

Decorrenza 01/07/2001 relativamente all'anno termico 2001/2002.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Lire/MJ)	Quota Fissa (Lire/Utente/anno)
Da	A	
1	20.000	5,05
20.001	100.000	2,70
100.001	400.000	2,07
400.001	4.000.000	1,74
4.000.001	8.000.000	0,68
8.000.001	40.000.000	0,26
40.000.001	infinito	0,13

Decorrenza 01/07/2002 relativamente all'anno termico 2002/2003.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da	A	
1	20.000	0,003021
20.001	100.000	0,001574
100.001	400.000	0,001178
400.001	4.000.000	0,000967
4.000.001	8.000.000	0,000369
8.000.001	40.000.000	0,000134
40.000.001	infinito	0,000067

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Decorrenza 01/07/2003 relativamente all'anno termico 2003/2004.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da	A	
1	20.000	0,002801
20.001	100.000	0,001418
100.001	400.000	0,001014
400.001	4.000.000	0,000812
4.000.001	8.000.000	0,000307
8.000.001	40.000.000	0,000134
40.000.001	infinito	0,000067

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Italgas S.p.A.

Tariffe e Rapporti con l'Autorità

Il Responsabile

Riccardo Carlini

25

Italgas S.p.a. - Torino

Tariffe per le attività di distribuzione gas - Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di None

Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di None, relativamente ai seguenti Comuni:

provincia di: CN

Casalgrasso, Faule, Polonghera

provincia di: TO

Castagnole Piemonte, Lombriasco, None, Osasio, Pancalieri, Virle Piemonte.

La Società Italgas S.p.a., in applicazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000 n. 237/00 (pubblicata sulla G.U. n. 4 del 5/01/2001) come successivamente integrata e modificata, comunica che l'opzione tariffaria base, imposte escluse, approvata con le deliberazioni n. 161/03 (pubblicata sulla G.U. n. 5 del 8/01/2004) e n. 43/04 (pubblicata sulla G.U. n. 87 del 14/04/2004) è la seguente:

Decorrenza 01/07/2001 relativamente all'anno termico 2001/2002.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)		Quota Variabile (Lire/MJ)	Quota Fissa (Lire/Utente/anno)
Da	A		
1	20.000	5,09	36.000
20.001	100.000	2,79	60.000
100.001	400.000	2,42	120.000
400.001	4.000.000	2,05	480.000
4.000.001	8.000.000	0,85	1.650.000
8.000.001	40.000.000	0,26	3.300.000
40.000.001	infinito	0,13	6.600.000

Decorrenza 01/07/2002 relativamente all'anno termico 2002/2003.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)		Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da	A		
1	20.000	0,003201	18,6
20.001	100.000	0,001701	31,2
100.001	400.000	0,001412	62,4
400.001	4.000.000	0,001167	252,0
4.000.001	8.000.000	0,000472	864,0
8.000.001	40.000.000	0,000134	1.800,0
40.000.001	infinito	0,000067	3.600,0

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Decorrenza 01/07/2003 relativamente all'anno termico 2003/2004.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)		Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da	A		
1	20.000	0,002615	18,6
20.001	100.000	0,001358	31,2
100.001	400.000	0,001099	62,4
400.001	4.000.000	0,000880	252,0
4.000.001	8.000.000	0,000348	864,0
8.000.001	40.000.000	0,000134	1.800,0
40.000.001	infinito	0,000067	3.600,0

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Italgas S.p.A.

Tariffe e Rapporti con l'Autorità

Il Responsabile

Riccardo Carlini

26

Italgas S.p.a. - Torino

Tariffe per le attività di distribuzione gas - Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Candiolo

Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Candiolo, relativamente ai seguenti Comuni:

provincia di: TO

Candiolo, Piobesi Torinese.

La Società Italgas S.p.a., in applicazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000 n. 237/00 (pubblicata sulla G.U. n. 4 del 5/01/2001) come successivamente integrata e modificata, comunica che l'opzione tariffaria base, imposte escluse, approvata con le deliberazioni n. 161/03 (pubblicata sulla G.U. n. 5 del 8/01/2004) e n. 43/04 (pubblicata sulla G.U. n. 87 del 14/04/2004) è la seguente:

Decorrenza 01/07/2001 relativamente all'anno termico 2001/2002.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)		Quota Variabile (Lire/MJ)	Quota Fissa (Lire/Utente/anno)
Da	A		
1	20.000	6,04	36.000
20.001	100.000	3,07	60.000
100.001	400.000	2,77	120.000
400.001	4.000.000	2,46	480.000
4.000.001	8.000.000	1,76	1.650.000
8.000.001	40.000.000	0,26	3.300.000
40.000.001	infinito	0,13	6.600.000

Decorrenza 01/07/2002 relativamente all'anno termico 2002/2003.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)		Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da	A		
1	20.000	0,002615	18,6
20.001	100.000	0,001299	31,2
100.001	400.000	0,001142	62,4
400.001	4.000.000	0,000975	252,0
4.000.001	8.000.000	0,000677	864,0
8.000.001	40.000.000	0,000134	1.800,0
40.000.001	infinito	0,000067	3.600,0

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Decorrenza 01/07/2003 relativamente all'anno termico 2003/2004.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)		Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da	A		
1	20.000	0,002847	18,6

20.001	100.000	0,001398	31,2
100.001	400.000	0,001199	62,4
400.001	4.000.000	0,000999	252,0
4.000.001	8.000.000	0,000677	864,0
8.000.001	40.000.000	0,000134	1.800,0
40.000.001	infinito	0,000067	3.600,0

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Italgas S.p.A.
Tariffe e Rapporti con l'Autorità
Il Responsabile
Riccardo Carlini

27

Italgas S.p.a. - Torino

Tariffe per le attività di distribuzione gas - Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Volvera

Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Volvera, relativamente al seguente Comune:

provincia di: TO
Volvera.

La Società Italgas S.p.a., in applicazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000 n. 237/00 (pubblicata sulla G.U. n. 4 del 5/01/2001) come successivamente integrata e modificata, comunica che l'opzione tariffaria base, imposte escluse, approvata con le deliberazioni n. 161/03 (pubblicata sulla G.U. n. 5 del 8/01/2004) e n. 43/04 (pubblicata sulla G.U. n. 87 del 14/04/2004) è la seguente:

Decorrenza 01/07/2001 relativamente all'anno termico 2001/2002.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Lire/MJ)	Quota Fissa (Lire/Utente/anno)
Da A		
1 20.000	5,92	36.000
20.001 100.000	3,01	60.000
100.001 400.000	2,68	120.000
400.001 4.000.000	2,36	480.000
4.000.001 8.000.000	1,74	1.650.000
8.000.001 40.000.000	0,26	3.300.000
40.000.001 infinito	0,13	6.600.000

Decorrenza 01/07/2002 relativamente all'anno termico 2002/2003.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da A		
1 20.000	0,003057	18,6
20.001 100.000	0,001555	31,2
100.001 400.000	0,001383	62,4
400.001 4.000.000	0,001189	252,0
4.000.001 8.000.000	0,000877	864,0
8.000.001 40.000.000	0,000134	1.800,0
40.000.001 infinito	0,000067	3.600,0

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Decorrenza 01/07/2003 relativamente all'anno termico 2003/2004.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da A		
1 20.000	0,002766	18,6
20.001 100.000	0,001371	31,2
100.001 400.000	0,001170	62,4
400.001 4.000.000	0,000975	252,0
4.000.001 8.000.000	0,000705	864,0
8.000.001 40.000.000	0,000134	1.800,0
40.000.001 infinito	0,000067	3.600,0

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Italgas S.p.A.
Tariffe e Rapporti con l'Autorità
Il Responsabile
Riccardo Carlini

28

Italgas S.p.a. - Torino

Tariffe per le attività di distribuzione gas - Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Verzuolo

Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Verzuolo, relativamente ai seguenti Comuni:

provincia di: CN
Manta, Verzuolo.

La Società Italgas S.p.a., in applicazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000 n. 237/00 (pubblicata sulla G.U. n. 4 del 5/01/2001) come successivamente integrata e modificata, comunica che l'opzione tariffaria base, imposte escluse, approvata con le deliberazioni n. 161/03 (pubblicata sulla G.U. n. 5 del 8/01/2004) e n. 43/04 (pubblicata sulla G.U. n. 87 del 14/04/2004) è la seguente:

Decorrenza 01/07/2001 relativamente all'anno termico 2001/2002.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Lire/MJ)	Quota Fissa (Lire/Utente/anno)
Da A		
1 20.000	3,31	36.000
20.001 100.000	2,74	60.000
100.001 400.000	2,49	120.000
400.001 4.000.000	0,99	480.000
4.000.001 8.000.000	0,94	1.650.000
8.000.001 40.000.000	0,26	3.300.000
40.000.001 infinito	0,13	6.600.000

Decorrenza 01/07/2002 relativamente all'anno termico 2002/2003.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da A		
1 20.000	0,001862	18,6
20.001 100.000	0,001486	31,2
100.001 400.000	0,001318	62,4
400.001 4.000.000	0,000514	252,0

4.000.001	8.000.000	0,000488	864,0
8.000.001	40.000.000	0,000134	1.800,0
40.000.001	infinito	0,000067	3.600,0

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Decorrenza 01/07/2003 relativamente all'anno termico 2003/2004.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/ anno)(*)
Da	A	
1	20.000	0,001770
20.001	100.000	0,001351
100.001	400.000	0,001164
400.001	4.000.000	0,000449
4.000.001	8.000.000	0,000427
8.000.001	40.000.000	0,000134
40.000.001	infinito	0,000067

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Italgas S.p.A.
Tariffe e Rapporti con l'Autorità
Il Responsabile
Riccardo Carlini

29

Italgas S.p.a. - Torino

Tariffe per le attività di distribuzione gas - Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Saluzzo

Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Saluzzo, relativamente al seguente Comune:

provincia di: CN
Saluzzo.

La Società Italgas S.p.a., in applicazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000 n. 237/00 (pubblicata sulla G.U. n. 4 del 5/01/2001) come successivamente integrata e modificata, comunica che l'opzione tariffaria base, imposte escluse, approvata con le deliberazioni n. 161/03 (pubblicata sulla G.U. n. 5 del 8/01/2004) e n. 43/04 (pubblicata sulla G.U. n. 87 del 14/04/2004) è la seguente:

Decorrenza 01/07/2001 relativamente all'anno termico 2001/2002.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Lire/MJ)	Quota Fissa (Lire/Utente/anno)
Da	A	
1	20.000	8,16
20.001	100.000	4,19
100.001	400.000	3,77
400.001	4.000.000	3,35
4.000.001	8.000.000	2,40
8.000.001	40.000.000	0,26
40.000.001	infinito	0,13

Decorrenza 01/07/2002 relativamente all'anno termico 2002/2003.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/ anno)(*)
Da	A	
1	20.000	0,003532
20.001	100.000	0,001760
100.001	400.000	0,001517
400.001	4.000.000	0,001312
4.000.001	8.000.000	0,000919
8.000.001	40.000.000	0,000134
40.000.001	infinito	0,000067

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Decorrenza 01/07/2003 relativamente all'anno termico 2003/2004.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/ anno)(*)
Da	A	
1	20.000	0,002140
20.001	100.000	0,001043
100.001	400.000	0,000876
400.001	4.000.000	0,000742
4.000.001	8.000.000	0,000509
8.000.001	40.000.000	0,000134
40.000.001	infinito	0,000067

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Italgas S.p.A.
Tariffe e Rapporti con l'Autorità
Il Responsabile
Riccardo Carlini

30

Italgas S.p.a. - Torino

Tariffe per le attività di distribuzione gas - Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Savigliano

Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Savigliano, relativamente ai seguenti Comuni:

provincia di: CN

Brossasco, Busca, Cavallermaggiore, Costigliole Saluzzo, Piasco, Rossana, Savigliano, Venasca, Villafalletto, Vottignasco.

La Società Italgas S.p.a., in applicazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000 n. 237/00 (pubblicata sulla G.U. n. 4 del 5/01/2001) come successivamente integrata e modificata, comunica che l'opzione tariffaria base, imposte escluse, approvata con le deliberazioni n. 161/03 (pubblicata sulla G.U. n. 5 del 8/01/2004) e n. 43/04 (pubblicata sulla G.U. n. 87 del 14/04/2004) è la seguente:

Decorrenza 01/07/2001 relativamente all'anno termico 2001/2002.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Lire/MJ)	Quota Fissa (Lire/Utente/anno)
Da	A	
1	20.000	6,55
20.001	100.000	3,21
100.001	400.000	2,84
400.001	4.000.000	2,48
4.000.001	8.000.000	1,85
8.000.001	40.000.000	0,26
40.000.001	infinito	0,14

Decorrenza 01/07/2002 relativamente all'anno termico 2002/2003.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da	A	
1	20.000	0,003386
20.001	100.000	0,001658
100.001	400.000	0,001467
400.001	4.000.000	0,001284
4.000.001	8.000.000	0,000955
8.000.001	40.000.000	0,000134
40.000.001	infinito	0,000070

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Decorrenza 01/07/2003 relativamente all'anno termico 2003/2004.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da	A	
1	20.000	0,003140
20.001	100.000	0,001500
100.001	400.000	0,001297
400.001	4.000.000	0,001087
4.000.001	8.000.000	0,000785
8.000.001	40.000.000	0,000134
40.000.001	infinito	0,000067

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Italgas S.p.A.
Tariffe e Rapporti con l'Autorità
Il Responsabile
Riccardo Carlini

31

Italgas S.p.a. - Torino

Tariffe per le attività di distribuzione gas - Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Fossano

Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Fossano, relativamente al seguente Comune:

provincia di: CN
Fossano.

La Società Italgas S.p.a., in applicazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000 n. 237/00 (pubblicata sulla G.U. n. 4 del 5/01/2001) come successivamente integrata e modificata, comunica che l'opzione tariffaria base, imposte escluse, approvata con le deliberazioni n. 161/03 (pubblicata sulla G.U. n. 5 del 8/01/2004) e n. 43/04 (pubblicata sulla G.U. n. 87 del 14/04/2004) è la seguente:

Decorrenza 01/07/2001 relativamente all'anno termico 2001/2002.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Lire/MJ)	Quota Fissa (Lire/Utente/anno)
Da	A	
1	20.000	5,17
20.001	100.000	2,65
100.001	400.000	2,36
400.001	4.000.000	2,06
4.000.001	8.000.000	1,46
8.000.001	40.000.000	0,26
40.000.001	infinito	0,13

Decorrenza 01/07/2002 relativamente all'anno termico 2002/2003.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da	A	
1	20.000	0,003018
20.001	100.000	0,001479
100.001	400.000	0,001280
400.001	4.000.000	0,001090
4.000.001	8.000.000	0,000755
8.000.001	40.000.000	0,000134
40.000.001	infinito	0,000067

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Decorrenza 01/07/2003 relativamente all'anno termico 2003/2004.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da	A	
1	20.000	0,002870
20.001	100.000	0,001372
100.001	400.000	0,001157
400.001	4.000.000	0,000962
4.000.001	8.000.000	0,000637
8.000.001	40.000.000	0,000134
40.000.001	infinito	0,000067

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Italgas S.p.A.
Tariffe e Rapporti con l'Autorità
Il Responsabile
Riccardo Carlini

32

Italgas S.p.a. - Torino

Tariffe per le attività di distribuzione gas - Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Luserna San Giovanni

Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Luserna San Giovanni, relativamente ai seguenti Comuni:

provincia di: CN

Bagnolo Piemonte, Barge

provincia di: TO

Angrogna, Bibiana, Campiglione-Fenile, Cavour, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Torre Pellice.

La Società Italgas S.p.a., in applicazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000 n. 237/00 (pubblicata sulla G.U. n. 4 del 5/01/2001) come successivamente integrata e modificata, comunica che l'opzione tariffaria base, imposte escluse, approvata con le deliberazioni n. 161/03 (pubblicata sulla G.U. n. 5 del 8/01/2004) e n. 43/04 (pubblicata sulla G.U. n. 87 del 14/04/2004) è la seguente:

Decorrenza 01/07/2001 relativamente all'anno termico 2001/2002.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)		Quota Variabile (Lire/MJ)	Quota Fissa (Lire/Utente/anno)
Da	A		
1	20.000	6,90	36.000
20.001	100.000	3,54	60.000
100.001	400.000	3,16	120.000
400.001	4.000.000	2,81	480.000
4.000.001	8.000.000	2,03	1.650.000
8.000.001	40.000.000	0,26	3.300.000
40.000.001	infinito	0,13	6.600.000

Decorrenza 01/07/2002 relativamente all'anno termico 2002/2003.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)		Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da	A		
1	20.000	0,004462	18,6
20.001	100.000	0,002222	31,2
100.001	400.000	0,001935	62,4
400.001	4.000.000	0,001682	252,0
4.000.001	8.000.000	0,001183	864,0
8.000.001	40.000.000	0,000134	1.800,0
40.000.001	infinito	0,000067	3.600,0

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Decorrenza 01/07/2003 relativamente all'anno termico 2003/2004.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)		Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da	A		
1	20.000	0,004243	18,6
20.001	100.000	0,002061	31,2
100.001	400.000	0,001750	62,4
400.001	4.000.000	0,001485	252,0
4.000.001	8.000.000	0,000985	864,0
8.000.001	40.000.000	0,000134	1.800,0
40.000.001	infinito	0,000067	3.600,0

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Italgas S.p.A.

Tariffe e Rapporti con l'Autorità

Il Responsabile

Riccardo Carlini

33

Italgas S.p.a. - Torino

Tariffe per le attività di distribuzione gas - Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Vigone

Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Vigone, relativamente ai seguenti Comuni:

provincia di: CN

Moretta

provincia di: TO

Airasca, Cercenasco, Scalenghe, Vigone, Villafranca Piemonte.

La Società Italgas S.p.a., in applicazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000 n. 237/00 (pubblicata sulla G.U. n. 4 del 5/01/2001) come successivamente integrata e modificata, comunica che l'opzione tariffaria base, imposte escluse, approvata con le deliberazioni n. 161/03 (pubblicata sulla G.U. n. 5 del 8/01/2004) e n. 43/04 (pubblicata sulla G.U. n. 87 del 14/04/2004) è la seguente:

Decorrenza 01/07/2001 relativamente all'anno termico 2001/2002.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)		Quota Variabile (Lire/MJ)	Quota Fissa (Lire/Utente/anno)
Da	A		
1	20.000	6,91	36.000
20.001	100.000	3,74	60.000
100.001	400.000	3,09	120.000
400.001	4.000.000	2,58	480.000
4.000.001	8.000.000	1,27	1.650.000
8.000.001	40.000.000	0,26	3.300.000
40.000.001	infinito	0,13	6.600.000

Decorrenza 01/07/2002 relativamente all'anno termico 2002/2003.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)		Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da	A		
1	20.000	0,003790	18,6
20.001	100.000	0,002029	31,2
100.001	400.000	0,001635	62,4
400.001	4.000.000	0,001333	252,0
4.000.001	8.000.000	0,000658	864,0
8.000.001	40.000.000	0,000134	1.800,0
40.000.001	infinito	0,000067	3.600,0

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Decorrenza 01/07/2003 relativamente all'anno termico 2003/2004.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/ anno)(*)
------------------------------	------------------------------	--

Da	A		
1	20.000	0,003428	18,6
20.001	100.000	0,001789	31,2
100.001	400.000	0,001404	62,4
400.001	4.000.000	0,001092	252,0
4.000.001	8.000.000	0,000530	864,0
8.000.001	40.000.000	0,000134	1.800,0
40.000.001	infinito	0,000067	3.600,0

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Italgas S.p.A.
Tariffe e Rapporti con l'Autorità
Il Responsabile
Riccardo Carlini

34

Italgas S.p.a. - Torino

Tariffe per le attività di distribuzione gas - Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Rivarolo Canavese

Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Rivarolo Canavese, relativamente ai seguenti Comuni:

provincia di: TO

Bosconero, Cuorgnè, Favria, Feletto, Oglanico, Pertusio, Pont-Canavese, Prascorsano, Rivarolo Canavese, Salassa, San Colombano Belmonte, San Ponso, Valperga.

La Società Italgas S.p.a., in applicazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000 n. 237/00 (pubblicata sulla G.U. n. 4 del 5/01/2001) come successivamente integrata e modificata, comunica che l'opzione tariffaria base, imposte escluse, approvata con le deliberazioni n. 161/03 (pubblicata sulla G.U. n. 5 del 8/01/2004) e n. 43/04 (pubblicata sulla G.U. n. 87 del 14/04/2004) è la seguente:

Decorrenza 01/07/2001 relativamente all'anno termico 2001/2002.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Lire/MJ)	Quota Fissa (Lire/Utente/anno)
------------------------------	------------------------------	-----------------------------------

Da	A		
1	20.000	7,06	36.000
20.001	100.000	3,63	60.000
100.001	400.000	3,19	120.000
400.001	4.000.000	2,85	480.000
4.000.001	8.000.000	2,13	1.650.000
8.000.001	40.000.000	0,26	3.300.000
40.000.001	infinito	0,13	6.600.000

Decorrenza 01/07/2002 relativamente all'anno termico 2002/2003.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/ anno)(*)
------------------------------	------------------------------	--

Da	A		
1	20.000	0,004569	18,6

20.001	100.000	0,002289	31,2
100.001	400.000	0,001960	62,4
400.001	4.000.000	0,001674	252,0
4.000.001	8.000.000	0,001213	864,0
8.000.001	40.000.000	0,000134	1.800,0
40.000.001	infinito	0,000067	3.600,0

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Decorrenza 01/07/2003 relativamente all'anno termico 2003/2004.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/ anno)(*)
------------------------------	------------------------------	--

Da	A		
1	20.000	0,004329	18,6
20.001	100.000	0,002070	31,2
100.001	400.000	0,001732	62,4
400.001	4.000.000	0,001456	252,0
4.000.001	8.000.000	0,001017	864,0
8.000.001	40.000.000	0,000134	1.800,0
40.000.001	infinito	0,000067	3.600,0

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Italgas S.p.A.
Tariffe e Rapporti con l'Autorità
Il Responsabile
Riccardo Carlini

35

Italgas S.p.a. - Torino

Tariffe per le attività di distribuzione gas - Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Volpiano

Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Volpiano, relativamente ai seguenti Comuni:

provincia di: TO

San Benigno Canavese, Volpiano.

La Società Italgas S.p.a., in applicazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000 n. 237/00 (pubblicata sulla G.U. n. 4 del 5/01/2001) come successivamente integrata e modificata, comunica che l'opzione tariffaria base, imposte escluse, approvata con le deliberazioni n. 161/03 (pubblicata sulla G.U. n. 5 del 8/01/2004) e n. 43/04 (pubblicata sulla G.U. n. 87 del 14/04/2004) è la seguente:

Decorrenza 01/07/2001 relativamente all'anno termico 2001/2002.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Lire/MJ)	Quota Fissa (Lire/Utente/anno)
------------------------------	------------------------------	-----------------------------------

Da	A		
1	20.000	5,03	36.000
20.001	100.000	2,65	60.000
100.001	400.000	1,80	120.000
400.001	4.000.000	1,53	480.000
4.000.001	8.000.000	0,63	1.650.000
8.000.001	40.000.000	0,26	3.300.000
40.000.001	infinito	0,13	6.600.000

Decorrenza 01/07/2002 relativamente all'anno termico 2002/2003.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/ anno)(*)
Da A		
1 20.000	0,002728	18,6
20.001 100.000	0,001403	31,2
100.001 400.000	0,000946	62,4
400.001 4.000.000	0,000790	252,0
4.000.001 8.000.000	0,000327	864,0
8.000.001 40.000.000	0,000134	1.800,0
40.000.001 infinito	0,000067	3.600,0

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Decorrenza 01/07/2003 relativamente all'anno termico 2003/2004.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/ anno)(*)
Da A		
1 20.000	0,002489	18,6
20.001 100.000	0,001238	31,2
100.001 400.000	0,000816	62,4
400.001 4.000.000	0,000664	252,0
4.000.001 8.000.000	0,000269	864,0
8.000.001 40.000.000	0,000134	1.800,0
40.000.001 infinito	0,000067	3.600,0

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Italgas S.p.A.
Tariffe e Rapporti con l'Autorità
Il Responsabile
Riccardo Carlini

36

Italgas S.p.a. - Torino

Tariffe per le attività di distribuzione gas - Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Caluso

Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Caluso, relativamente ai seguenti Comuni:

provincia di: TO

Barone Canavese, Caluso, Candia Canavese, Foglizzo, Orio Canavese.

La Società Italgas S.p.a., in applicazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000 n. 237/00 (pubblicata sulla G.U. n. 4 del 5/01/2001) come successivamente integrata e modificata, comunica che l'opzione tariffaria base, imposte escluse, approvata con le deliberazioni n. 161/03 (pubblicata sulla G.U. n. 5 del 8/01/2004) e n. 43/04 (pubblicata sulla G.U. n. 87 del 14/04/2004) è la seguente:

Decorrenza 01/07/2001 relativamente all'anno termico 2001/2002.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Lire/MJ)	Quota Fissa (Lire/Utente/anno)
Da A		
1 20.000	6,56	36.000
20.001 100.000	3,48	60.000
100.001 400.000	3,12	120.000
400.001 4.000.000	2,59	480.000
4.000.001 8.000.000	1,19	1.650.000
8.000.001 40.000.000	0,26	3.300.000
40.000.001 infinito	0,13	6.600.000

Decorrenza 01/07/2002 relativamente all'anno termico 2002/2003.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/ anno)(*)
Da A		
1 20.000	0,004227	18,6
20.001 100.000	0,002168	31,2
100.001 400.000	0,001866	62,4
400.001 4.000.000	0,001512	252,0
4.000.001 8.000.000	0,000681	864,0
8.000.001 40.000.000	0,000134	1.800,0
40.000.001 infinito	0,000067	3.600,0

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Decorrenza 01/07/2003 relativamente all'anno termico 2003/2004.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da A		
1 20.000	0,003961	18,6
20.001 100.000	0,001961	31,2
100.001 400.000	0,001646	62,4
400.001 4.000.000	0,001301	252,0
4.000.001 8.000.000	0,000572	864,0
8.000.001 40.000.000	0,000134	1.800,0
40.000.001 infinito	0,000067	3.600,0

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Italgas S.p.A.
Tariffe e Rapporti con l'Autorità
Il Responsabile
Riccardo Carlini

37

Italgas S.p.a. - Torino

Tariffe per le attività di distribuzione gas - Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Montanaro

Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Montanaro, relativamente al seguente Comune:

provincia di: TO
Montanaro.

La Società Italgas S.p.a., in applicazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000 n. 237/00 (pubblicata sulla G.U. n. 4 del 5/01/2001) come successivamente integrata e modificata, comunica che l'opzione tariffaria base, imposte escluse, approvata con le deliberazioni n. 161/03 (pubblicata sulla G.U. n. 5 del 8/01/2004) e n. 43/04 (pubblicata sulla G.U. n. 87 del 14/04/2004) è la seguente:

Decorrenza 01/07/2001 relativamente all'anno termico 2001/2002.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)		Quota Variabile (Lire/MJ)	Quota Fissa (Lire/Utente/anno)
Da	A		
1	20.000	5,30	36.000
20.001	100.000	2,74	60.000
100.001	400.000	1,61	120.000
400.001	4.000.000	1,31	480.000
4.000.001	8.000.000	0,54	1.650.000
8.000.001	40.000.000	0,26	3.300.000
40.000.001	infinito	0,13	6.600.000

Decorrenza 01/07/2002 relativamente all'anno termico 2002/2003.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)		Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da	A		
1	20.000	0,003082	18,6
20.001	100.000	0,001523	31,2
100.001	400.000	0,000873	62,4
400.001	4.000.000	0,000693	252,0
4.000.001	8.000.000	0,000284	864,0
8.000.001	40.000.000	0,000134	1.800,0
40.000.001	infinito	0,000067	3.600,0

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Decorrenza 01/07/2003 relativamente all'anno termico 2003/2004.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)		Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da	A		
1	20.000	0,002717	18,6
20.001	100.000	0,001309	31,2
100.001	400.000	0,000721	62,4
400.001	4.000.000	0,000556	252,0
4.000.001	8.000.000	0,000232	864,0
8.000.001	40.000.000	0,000134	1.800,0
40.000.001	infinito	0,000067	3.600,0

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Italgas S.p.A.
Tariffe e Rapporti con l'Autorità
Il Responsabile
Riccardo Carlini

Italgas S.p.a. - Torino

Tariffe per le attività di distribuzione gas - Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Castellamonte

Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Castellamonte, relativamente ai seguenti Comuni:

provincia di: TO

Castellamonte.

La Società Italgas S.p.a., in applicazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000 n. 237/00 (pubblicata sulla G.U. n. 4 del 5/01/2001) come successivamente integrata e modificata, comunica che l'opzione tariffaria base, imposte escluse, approvata con le deliberazioni n. 161/03 (pubblicata sulla G.U. n. 5 del 8/01/2004) e n. 43/04 (pubblicata sulla G.U. n. 87 del 14/04/2004) è la seguente:

Decorrenza 01/07/2001 relativamente all'anno termico 2001/2002.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)		Quota Variabile (Lire/MJ)	Quota Fissa (Lire/Utente/anno)
Da	A		
1	20.000	6,79	36.000
20.001	100.000	3,45	60.000
100.001	400.000	3,05	120.000
400.001	4.000.000	2,69	480.000
4.000.001	8.000.000	1,74	1.650.000
8.000.001	40.000.000	0,26	3.300.000
40.000.001	infinito	0,13	6.600.000

Decorrenza 01/07/2002 relativamente all'anno termico 2002/2003.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)		Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da	A		
1	20.000	0,004375	18,6
20.001	100.000	0,002166	31,2
100.001	400.000	0,001869	62,4
400.001	4.000.000	0,001575	252,0
4.000.001	8.000.000	0,000994	864,0
8.000.001	40.000.000	0,000134	1.800,0
40.000.001	infinito	0,000067	3.600,0

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Decorrenza 01/07/2003 relativamente all'anno termico 2003/2004.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)		Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da	A		
1	20.000	0,004710	18,6
20.001	100.000	0,002275	31,2
100.001	400.000	0,001915	62,4
400.001	4.000.000	0,001595	252,0
4.000.001	8.000.000	0,000989	864,0
8.000.001	40.000.000	0,000134	1.800,0
40.000.001	infinito	0,000067	3.600,0

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Italgas S.p.A.
Tariffe e Rapporti con l'Autorità
Il Responsabile
Riccardo Carlini

39

Italgas S.p.a. - Torino

Tariffe per le attività di distribuzione gas - Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Forno Canavese

Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Forno Canavese, relativamente ai seguenti Comuni:

provincia di: TO

Busano, Forno Canavese, Riva.

La Società Italgas S.p.a., in applicazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000 n. 237/00 (pubblicata sulla G.U. n. 4 del 5/01/2001) come successivamente integrata e modificata, comunica che l'opzione tariffaria base, imposte escluse, approvata con le deliberazioni n. 161/03 (pubblicata sulla G.U. n. 5 del 8/01/2004) e n. 43/04 (pubblicata sulla G.U. n. 87 del 14/04/2004) è la seguente:

Decorrenza 01/07/2001 relativamente all'anno termico 2001/2002.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)		Quota Variabile (Lire/MJ)	Quota Fissa (Lire/Utente/anno)
Da	A		
1	20.000	6,13	36.000
20.001	100.000	3,13	60.000
100.001	400.000	2,80	120.000
400.001	4.000.000	2,46	480.000
4.000.001	8.000.000	1,74	1.650.000
8.000.001	40.000.000	0,26	3.300.000
40.000.001	infinito	0,13	6.600.000

Decorrenza 01/07/2002 relativamente all'anno termico 2002/2003.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)		Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da	A		
1	20.000	0,003409	18,6
20.001	100.000	0,001698	31,2
100.001	400.000	0,001505	62,4
400.001	4.000.000	0,001302	252,0
4.000.001	8.000.000	0,000899	864,0
8.000.001	40.000.000	0,000134	1.800,0
40.000.001	infinito	0,000067	3.600,0

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Decorrenza 01/07/2003 relativamente all'anno termico 2003/2004.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)		Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da	A		
1	20.000	0,003371	18,6
20.001	100.000	0,001615	31,2
100.001	400.000	0,001397	62,4
400.001	4.000.000	0,001179	252,0
4.000.001	8.000.000	0,000794	864,0
8.000.001	40.000.000	0,000134	1.800,0
40.000.001	infinito	0,000067	3.600,0

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Italgas S.p.A.
Tariffe e Rapporti con l'Autorità
Il Responsabile
Riccardo Carlini

40

Italgas S.p.a. - Torino

Tariffe per le attività di distribuzione gas - Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Aglie'

Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Aglie', relativamente ai seguenti Comuni:

provincia di: TO

Aglie', Ozegna.

La Società Italgas S.p.a., in applicazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000 n. 237/00 (pubblicata sulla G.U. n. 4 del 5/01/2001) come successivamente integrata e modificata, comunica che l'opzione tariffaria base, imposte escluse, approvata con le deliberazioni n. 161/03 (pubblicata sulla G.U. n. 5 del 8/01/2004) e n. 43/04 (pubblicata sulla G.U. n. 87 del 14/04/2004) è la seguente:

Decorrenza 01/07/2001 relativamente all'anno termico 2001/2002.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)		Quota Variabile (Lire/MJ)	Quota Fissa (Lire/Utente/anno)
Da	A		
1	20.000	4,88	36.000
20.001	100.000	3,59	60.000
100.001	400.000	3,07	120.000
400.001	4.000.000	2,93	480.000
4.000.001	8.000.000	2,44	1.650.000
8.000.001	40.000.000	0,26	3.300.000
40.000.001	infinito	0,13	6.600.000

Decorrenza 01/07/2002 relativamente all'anno termico 2002/2003.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)		Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da	A		
1	20.000	0,002713	18,6
20.001	100.000	0,001989	31,2
100.001	400.000	0,001665	62,4
400.001	4.000.000	0,001550	252,0
4.000.001	8.000.000	0,001260	864,0

8.000.001	40.000.000	0,000134	1.800,0
40.000.001	infinito	0,000067	3.600,0

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Decorrenza 01/07/2003 relativamente all'anno termico 2003/2004.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da	A	
1	20.000	0,002713
20.001	100.000	0,001940
100.001	400.000	0,001583
400.001	4.000.000	0,001417
4.000.001	8.000.000	0,001114
8.000.001	40.000.000	0,000134
40.000.001	infinito	0,000067

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Italgas S.p.A.
Tariffe e Rapporti con l'Autorità
Il Responsabile
Riccardo Carlini

41

Italgas S.p.a. - Torino

Tariffe per le attività di distribuzione gas - Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Strambino

Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Strambino, relativamente ai seguenti Comuni:

provincia di: TO

Cuceglio, Mercenasco, Montalenghe, Perosa Canavese, Romano Canavese, Scarmagno, Strambino.

La Società Italgas S.p.a., in applicazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000 n. 237/00 (pubblicata sulla G.U. n. 4 del 5/01/2001) come successivamente integrata e modificata, comunica che l'opzione tariffaria base, imposte escluse, approvata con le deliberazioni n. 161/03 (pubblicata sulla G.U. n. 5 del 8/01/2004) e n. 43/04 (pubblicata sulla G.U. n. 87 del 14/04/2004) è la seguente:

Decorrenza 01/07/2001 relativamente all'anno termico 2001/2002.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Lire/MJ)	Quota Fissa (Lire/Utente/anno)
Da	A	
1	20.000	4,68
20.001	100.000	4,08
100.001	400.000	3,75
400.001	4.000.000	3,25
4.000.001	8.000.000	3,07
8.000.001	40.000.000	0,26
40.000.001	infinito	0,13

Decorrenza 01/07/2002 relativamente all'anno termico 2002/2003.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da	A	
1	20.000	0,003014
20.001	100.000	0,002563
100.001	400.000	0,002299
400.001	4.000.000	0,001932
4.000.001	8.000.000	0,001835
8.000.001	40.000.000	0,000134
40.000.001	infinito	0,000067

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Decorrenza 01/07/2003 relativamente all'anno termico 2003/2004.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da	A	
1	20.000	0,002866
20.001	100.000	0,002377
100.001	400.000	0,002078
400.001	4.000.000	0,001699
4.000.001	8.000.000	0,001546
8.000.001	40.000.000	0,000134
40.000.001	infinito	0,000067

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Italgas S.p.A.
Tariffe e Rapporti con l'Autorità
Il Responsabile
Riccardo Carlini

42

Italgas S.p.a. - Torino

Tariffe per le attività di distribuzione gas - Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di San Giusto Canavese

Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di San Giusto Canavese, relativamente ai seguenti Comuni:

provincia di: TO

San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese.

La Società Italgas S.p.a., in applicazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000 n. 237/00 (pubblicata sulla G.U. n. 4 del 5/01/2001) come successivamente integrata e modificata, comunica che l'opzione tariffaria base, imposte escluse, approvata con le deliberazioni n. 161/03 (pubblicata sulla G.U. n. 5 del 8/01/2004) e n. 43/04 (pubblicata sulla G.U. n. 87 del 14/04/2004) è la seguente:

Decorrenza 01/07/2001 relativamente all'anno termico 2001/2002.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Lire/MJ)	Quota Fissa (Lire/Utente/anno)
Da	A	
1	20.000	5,01
20.001	100.000	4,13
100.001	400.000	3,75
400.001	4.000.000	1,49
4.000.001	8.000.000	0,58
8.000.001	40.000.000	0,26
40.000.001	infinito	0,13

Decorrenza 01/07/2002 relativamente all'anno termico 2002/2003.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da	A	
1	20.000	0,002854
20.001	100.000	0,002245
100.001	400.000	0,001967
400.001	4.000.000	0,000795
4.000.001	8.000.000	0,000755
8.000.001	40.000.000	0,000134
40.000.001	infinito	0,000067

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Decorrenza 01/07/2003 relativamente all'anno termico 2003/2004.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da	A	
1	20.000	0,002518
20.001	100.000	0,001930
100.001	400.000	0,001660
400.001	4.000.000	0,000628
4.000.001	8.000.000	0,000605
8.000.001	40.000.000	0,000134
40.000.001	infinito	0,000067

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Italgas S.p.A.
Tariffe e Rapporti con l'Autorità
Il Responsabile
Riccardo Carlini

43

Italgas S.p.a. - Torino

Tariffe per le attività di distribuzione gas - Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Rivarossa

Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Rivarossa, relativamente ai seguenti Comuni:

provincia di: TO
Front, Lombardore, Rivarossa.

La Società Italgas S.p.a., in applicazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000 n. 237/00 (pubblicata sulla G.U. n. 4 del 5/01/2001) come successivamente integrata e modificata, comunica che l'opzione tariffaria base, imposte escluse, approvata con le deliberazioni n. 161/03 (pubblicata sulla G.U. n. 5 del 8/01/2004) e n. 43/04 (pubblicata sulla G.U. n. 87 del 14/04/2004) è la seguente:

Decorrenza 01/07/2001 relativamente all'anno termico 2001/2002.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Lire/MJ)	Quota Fissa (Lire/Utente/anno)
Da	A	
1	20.000	5,50
20.001	100.000	3,03
100.001	400.000	2,57
400.001	4.000.000	2,22
4.000.001	8.000.000	0,50
8.000.001	40.000.000	0,26
40.000.001	infinito	0,13

Decorrenza 01/07/2002 relativamente all'anno termico 2002/2003.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da	A	
1	20.000	0,003058
20.001	100.000	0,001679
100.001	400.000	0,001394
400.001	4.000.000	0,001175
4.000.001	8.000.000	0,000266
8.000.001	40.000.000	0,000134
40.000.001	infinito	0,000067

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Decorrenza 01/07/2003 relativamente all'anno termico 2003/2004.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da	A	
1	20.000	0,004806
20.001	100.000	0,002546
100.001	400.000	0,002060
400.001	4.000.000	0,001694
4.000.001	8.000.000	0,000381
8.000.001	40.000.000	0,000134
40.000.001	infinito	0,000067

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Italgas S.p.A.
Tariffe e Rapporti con l'Autorità
Il Responsabile
Riccardo Carlini

44

Italgas S.p.a. - Torino

Tariffe per le attività di distribuzione gas - Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di San Michele Mondovì

Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di San Michele Mondovì, relativamente ai seguenti Comuni:

provincia di: CN

San Michele Mondovì, Torre Mondovì.

La Società Italgas S.p.a., in applicazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000 n. 237/00 (pubblicata sulla G.U. n. 4 del 5/01/2001) come successivamente integrata e modificata, comunica che l'opzione tariffaria base, imposte escluse, approvata con le deliberazioni n. 161/03 (pubblicata sulla G.U. n. 5 del 8/01/2004) e n. 43/04 (pubblicata sulla G.U. n. 87 del 14/04/2004) è la seguente:

Decorrenza 01/07/2001 relativamente all'anno termico 2001/2002.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)		Quota Variabile (Lire/MJ)	Quota Fissa (Lire/Utente/anno)
Da	A		
1	20.000	5,89	36.000
20.001	100.000	2,99	60.000
100.001	400.000	2,66	120.000
400.001	4.000.000	2,41	480.000
4.000.001	8.000.000	1,74	1.650.000
8.000.001	40.000.000	0,26	3.300.000
40.000.001	infinito	0,13	6.600.000

Decorrenza 01/07/2002 relativamente all'anno termico 2002/2003.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)		Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da	A		
1	20.000	0,003441	18,6
20.001	100.000	0,001680	31,2
100.001	400.000	0,001443	62,4
400.001	4.000.000	0,001276	252,0
4.000.001	8.000.000	0,000899	864,0
8.000.001	40.000.000	0,000134	1.800,0
40.000.001	infinito	0,000067	3.600,0

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Decorrenza 01/07/2003 relativamente all'anno termico 2003/2004.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)		Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da	A		
1	20.000	0,007378	18,6
20.001	100.000	0,003505	31,2
100.001	400.000	0,002928	62,4
400.001	4.000.000	0,002501	252,0
4.000.001	8.000.000	0,001692	864,0
8.000.001	40.000.000	0,000134	1.800,0
40.000.001	infinito	0,000067	3.600,0

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Italgas S.p.A.

Tariffe e Rapporti con l'Autorità

Il Responsabile

Riccardo Carlini

45

Italgas S.p.a. - Torino

Tariffe per le attività di distribuzione gas - Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Terdobbiato

Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Terdobbiato, relativamente ai seguenti Comuni:

provincia di: NO

Sozzago, Terdobbiato, Tornaco.

La Società Italgas S.p.a., in applicazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000 n. 237/00 (pubblicata sulla G.U. n. 4 del 5/01/2001) come successivamente integrata e modificata, comunica che l'opzione tariffaria base, imposte escluse, approvata con le deliberazioni n. 161/03 (pubblicata sulla G.U. n. 5 del 8/01/2004) e n. 43/04 (pubblicata sulla G.U. n. 87 del 14/04/2004) è la seguente:

Decorrenza 01/07/2001 relativamente all'anno termico 2001/2002.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)		Quota Variabile (Lire/MJ)	Quota Fissa (Lire/Utente/anno)
Da	A		
1	20.000	6,32	36.000
20.001	100.000	2,10	60.000
100.001	400.000	1,86	120.000
400.001	4.000.000	1,60	480.000
4.000.001	8.000.000	1,23	1.650.000
8.000.001	40.000.000	0,26	3.300.000
40.000.001	infinito	0,13	6.600.000

Decorrenza 01/07/2002 relativamente all'anno termico 2002/2003.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)		Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da	A		
1	20.000	0,003972	18,6
20.001	100.000	0,001257	31,2
100.001	400.000	0,001085	62,4
400.001	4.000.000	0,000910	252,0
4.000.001	8.000.000	0,000682	864,0
8.000.001	40.000.000	0,000134	1.800,0
40.000.001	infinito	0,000067	3.600,0

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Decorrenza 01/07/2003 relativamente all'anno termico 2003/2004.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da	A	
1	20.000	0,003682
20.001	100.000	0,001111
100.001	400.000	0,000935
400.001	4.000.000	0,000765
4.000.001	8.000.000	0,000560
8.000.001	40.000.000	0,000134
40.000.001	infinito	0,000067

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Italgas S.p.A.
Tariffe e Rapporti con l'Autorità
Il Responsabile
Riccardo Carlini

46

Italgas S.p.a. - Torino

Tariffe per le attività di distribuzione gas - Opzione Tariffaria Base relativa al servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana per l'utenza dell'Ambito di Villanova Mondovì

, relativamente ai seguenti Comuni:
provincia di: CN

Roccaforte Mondovì, Villanova Mondovì.

La Società Italgas S.p.a., in applicazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000 n. 237/00 (pubblicata sulla G.U. n. 4 del 5/01/2001) come successivamente integrata e modificata, comunica che l'opzione tariffaria base, imposte escluse, approvata con le deliberazioni n. 161/03 (pubblicata sulla G.U. n. 5 del 8/01/2004) e n. 43/04 (pubblicata sulla G.U. n. 87 del 14/04/2004) è la seguente:

Decorrenza 01/07/2001 relativamente all'anno termico 2001/2002.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Lire/MJ)	Quota Fissa (Lire/Utente/anno)
Da	A	
1	20.000	5,84
20.001	100.000	3,44
100.001	400.000	3,29
400.001	4.000.000	1,90
4.000.001	8.000.000	1,58
8.000.001	40.000.000	0,26
40.000.001	infinito	0,13

Decorrenza 01/07/2002 relativamente all'anno termico 2002/2003.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da	A	
1	20.000	0,003186
20.001	100.000	0,001866
100.001	400.000	0,001741
400.001	4.000.000	0,000981
4.000.001	8.000.000	0,000817
8.000.001	40.000.000	0,000134

40.000.001 infinito 0,000067 3.600,0

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Decorrenza 01/07/2003 relativamente all'anno termico 2003/2004.

Tariffa di distribuzione

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota Variabile (Euro/MJ)	Quota Fissa (Euro/Utente/anno)(*)
Da	A	
1	20.000	0,003031
20.001	100.000	0,001730
100.001	400.000	0,001551
400.001	4.000.000	0,000846
4.000.001	8.000.000	0,000690
8.000.001	40.000.000	0,000134
40.000.001	infinito	0,000067

(*) per punto di riconsegna con prelievo annuo inferiore a 200.000 metri cubi.

Quota fissa per capacità conferita (per punto di riconsegna con prelievo annuo superiore a 200.000 metri cubi) = 1,5 Euro/mc/giorno.

Italgas S.p.A.
Tariffe e Rapporti con l'Autorità
Il Responsabile
Riccardo Carlini

47

ALTRI ANNUNCI

ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. - Pinerolo (Torino)

Avviso ai creditori

A norma e per gli effetti dell'art. 189 del D.P.R. 21/12/1999, n. 554 sui lavori pubblici,

si avvisa

chiunque abbia ragioni di credito, per occupazioni permanenti o temporanee di stabili o immobili e danni relativi, verso l'impresa C.E.S.I.L. s.r.l. - via Donati 14 - Torino, esecutrice dei lavori di: scavi, rinterri, ripristini ed opere accessorie per la manutenzione ordinaria delle reti e impianti gas acqua calore assunti in base al contratto del 11/07/2003 rep. n. 08/2003, a presentare presso questa Società nel termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, le proprie opposizioni o reclami corredata dagli eventuali titoli di credito.

Trascorso tale termine, non saranno più prese in considerazione opposizioni o reclami e si farà luogo al pagamento delle somme dovute alla ditta soprannominata, salvo ai creditori il diritto di agire in tempo utile sulla cauzione.

Pinerolo, 28 giugno 2004

L'amministratore Delegato
Francesco Carcioffo

1

A.I.P.O. - Parma

Estratto Decreto di Esproprio n° 10718 in data 22/06/04 - Determinazione Dirigenziale - D.P.R. 08/06/2001 n° 327 art. 22 - Espropriazione per Pubblica Utilità degli immobili necessari per i lavori di sistemazione idraulica del fiume Dora Baltea in sinistra idraulica, Comune di Vestignè - Fraz. Tina (TO). Caravino, Albiano d'Ivrea, (Classifica TO-E 1171)

Ufficio per l'espropriazioni

Il Dirigente

decreta

Art. 1 Sono espropriati con la condizione sospensiva di cui al successivo art. 5 a favore del Demanio Pubblico dello Stato, gli immobili occorrenti per lavori di sistemazioni idraulica, fiume Dora Baltea.

(Omissis)

Art. 2 I proprietari espropriandi, entro 30 giorni dalla data di immissione in possesso.

(Omissis)

Art. 3 (Omissis)

Art. 4 Il pagamento delle indennità

(Omissis)

Art. 5 Il presente decreto, (Omissis) sarà notificato ai relativi proprietari.

(Omissis)

Parma 22 giugno 2004.

Il Dirigente

Luigi Pesce

Il testo integrale compresi gli allegati è consultabile presso i Comuni di Vestignè, Caravino, Albiano, Ivrea.

Crescentino 24 giugno 2004.

Il tecnico incaricato

Marco Carrera

2

Commissione Assegnazione Alloggi della Provincia di Cuneo c/o ATC - Cuneo

Pubblicazione della graduatoria definitiva. Comune di Novello

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28.03.1995 n.46, è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Novello e nella Sede dello A.T.C. di Cuneo la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 01/10/2003 dal Comune di Novello.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Cuneo, 28 giugno 2004.

Il Presidente

Ugo Reppuci

3

Comune di Bellinzago Novarese (Novara)

Deliberazione di C.C. n. 9 del 15 aprile 2004 e n. 15 del 27 maggio 2004. Integrazioni del regolamento edilizio comunale

Il responsabile del servizio

rende noto

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 15 aprile 2004, esecutiva in termini di legge, avente per oggetto "Integrazione art. 37 del Regolamento Edilizio Comunale", veniva modificato il Regolamento Edilizio Comunale aggiungendo all'art. 37 i commi 4bis e 5 che citano:

"4bis - Il posizionamento degli apparati di teleradio-comunicazioni, di qualunque potenza, di interesse pubblico, deve avvenire all'esterno della perimetrazione del Centro Abitato, così come definito dal Codice della Strada e comunque ad una distanza non inferiore ai metri 200 (duecento) da qualsiasi azzonamento urbanistico e/o da qualsiasi fabbricato esistente.

5 - I procedimenti in corso e gli impianti non ancora ultimati alla data di adozione della presente integrazione, dovranno essere adeguati alle nuove disposizioni regolamentari."

Che con successiva deliberazione di C.C. n. 15 del 27/05/2004, esecutiva ai termini di legge, avente per oggetto: "Modifica al Regolamento Edilizio Comunale - integrazione deliberazione C.C. n. 9 del 15 aprile 2004" si dichiarava la conformità delle predette integrazioni al Regolamento Edilizio Tipo approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione del 19 luglio 1999, n. 548-9691, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 08/06/1999 n. 19.

Il Responsabile del Servizio

Vito BATTIONI

4

Comune di Borgomanero (Novara)

Lavori di ristrutturazione ed ampliamento Caserma Carabinieri (impianto elettrico)

Committente: Comune di Borgomanero.

Impresa appaltatrice: Impresa "I.E.C. srl" di Borgomanero (NO)

Contratto: rep. n. 3052 del 15.02.1995, reg. a Borgomanero (NO) il 16.2.1995 n. 221, mod. 1 ed atto aggiuntivo rep. n. 3505 del 28.3.2000 reg. a Borgomanero (NO) il 5.4.2000 n. 361, mod. 1

Importo netto: Euro 76.691,82 oltre iva.

Avviso ad opponendum

Il responsabile del procedimento, in esecuzione del disposto della vigente normativa (art. 189 del D.P.R. 554 e s.m.i.), invita tutti coloro i quali vantino crediti verso l'impresa appaltatrice dei lavori sopra specificati per indebite occupazioni di immobili, aree o stabili, ovvero per i danni verificatisi in conseguenza dei lavori, ad opporsi al pagamento del credito verso la ditta "I.E.C. s.r.l." di Borgomanero (NO), concessionaria dei lavori in oggetto assunti con contratto rep. n. 3052 del 15.02.1995, reg. a Borgomanero (NO) il 16.2.1995 n. 221, mod. 1 atto aggiuntivo rep. n. 3505 del 28.3.2000 reg. a Borgomanero (NO) il 05.4.2000 n. 361, mod. 1, a presentare a questo Comune istanza correlata dei relativi titoli entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti dopo il termine prefisso.

Il Responsabile del procedimento
Simone Casazza

5

Comune di Borgomanero (Novara)

Lavori di ampliamento del cimitero monumentale di Borgomanero - I fase

Committente: Comune di Borgomanero

Impresa appaltatrice: "Lauro Cantieri Valsesia S.p.A."

Contratto: rep. N. 3582 del 19.4.2001, reg. a Borgomanero (No) il 20.4.2001 n. 368, mod. 1

Importo netto: Euro 1.131.214,913 per lavori, Euro 32.278,556 per la sicurezza.

Avviso ad opponendum

Il Responsabile del Procedimento, in esecuzione del disposto della vigente normativa (art. 189 del D.P.R. 554 e s.m.i.), invita tutti coloro i quali vantano crediti verso l'impresa appaltatrice dei lavori sopra specificate per indebite occupazioni di immobili, aree o stabili, ovvero per i danni verificatisi in conseguenza dei lavori, ad opporsi al pagamento del credito verso la ditta costruttrice "Lauro Cantieri Valsesia S.p.A.", concessionaria dei lavori in oggetto assunti con contratto in data 19.4.2001, n. 3582, a presentare a questo Comune istanza correlata dei relativi titoli entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso. Non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti dopo il termine prefisso.

Il Responsabile del Procedimento
Simone Casazza

6

Comune di Borgomanero (Novara)

Lavori di ristrutturazione ed ampliamento caserma carabinieri (infissi)

Committente: Comune di Borgomanero

Impresa appaltatrice: impresa "T.N.M. S.p.A." di Bellinzago N.se (No)

Contratto: rep. n. 2900 del 30.8.1993, reg. a Borgomanero (No) il 2.9.1993, mod. 1 ed atto aggiuntivo del 20.4.2001

Importo netto: Euro 136.238,74 oltre iva

Avviso ad opponendum

Il Responsabile del Procedimento, in esecuzione del disposto della vigente normativa (art. 189 D.P.R. 554 e s.m.i.), invita tutti coloro i quali vantano crediti verso l'impresa appaltatrice dei lavori sopra specificati per indebite occupazioni di immobili, aree o stabili, ovvero per i danni verificatisi in conseguenza dei lavori, ad opporsi al pagamento del credito verso la ditta "T.N.M. S.p.A." di Bellinzago N.se (No), concessionaria dei lavori in oggetto assunti con contratto in data 30.8.1993, n. 2900 ed atto aggiuntivo del 20.4.2001, a presentare a questo Comune istanza correlata dei relativi titoli entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso. Non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti dopo il termine prefisso.

Il Responsabile del Procedimento
Simone Casazza

7

Comune di Bussoleno (Torino)

Avviso ad opponendum - Art.189 del d.p.r. 554 del 21/12/99 - Lavori di realizzazione di comprensori irrigui in sponda destra della Dora Riparia. Impresa esecutrice: C.E.S.I.L. S.r.l.

Il Sindaco

in esecuzione al disposto dell'art.189 del d.p.r. 554/99 avverte che l'impresa C.E.S.I.L. S.r.l. Via Donati n. 14 - 10121 Torino ha ultimato i lavori di realizzazione di comprensori irrigui in sponda destra della Dora Riparia integrazione delle canalizzazioni irrigue esistenti con tubazioni atte alla pluvii irrigazione giusto contratto Rep n. 2861 del 15/05/2003

invita

chiunque vanti dei crediti verso la suddetta impresa per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in conseguenza dei lavori sopraindicati a presentare a questo comune, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, istanza corredata dai relativi titoli avvertendo che trascorso detto termine non sarà più tenuto conto in via amministrativa delle domande a tale fine presentate.

Il Sindaco
Joannas Giuseppe

8

Comune di Cassinelle (Alessandria)

Adozione piano di classificazione acustica - Provvedimento definitivo

Vista la L.R. n. 52 del 20/10/2000

Si rende noto che:

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28/04/2004 è stato approvato in via definitiva il Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Cassinelle.

Il Segretario Comunale
Pier Giorgio Cabella

9

Comune di Cavallermaggiore (Cuneo) - Ufficio Tecnico Comunale

Avviso di deposito di variante a piano esecutivo convenzionato in area di completamento urbano in frazione Forst denominato "Paniate Brou"

Il Responsabile del Servizio Urbanistica

rende noto

che con provvedimento Sindacale in data 29.06.2004 (pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune) è stato accolto il progetto di variante al Piano Esecutivo Convenzionato denominato "Paniate Brou" ed il relativo schema di convenzione, proposto dai Signori:

- Vergnano Paolo, Logiucio Angela, Romano Guarino, Seviroli Angelo, Barbera Anna, Bussi Silvia, Arlorio Maurizio, Colombano Maria Caterina, Mondino Francesco (a nome e per conto della ditta "Mondino F.lli S.n.c."), Gallo Germana, in qualità di proponenti il Comparto "A" del P.E.C.;

- Milano Mauro, in qualità di proponente il Comparto "B" del P.E.C.;

che il progetto di variante al Piano Esecutivo Convenzionato ed il relativo schema di convenzione, saranno depositati presso la Segreteria Comunale e pubblicati per estratto all'Albo Pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi decorrenti dal giorno 08.07.2004;

che ai sensi dell'art. 43 della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i., chiunque può prenderne visione e presentare nei successivi 15 giorni (dal 23.07.2004 al 06.08.2004 compreso) delle osservazioni e proposte scritte;

che l'orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali, per la visione del progetto di variante al Piano Esecutivo Convenzionato e del relativo schema di convenzione, è il seguente:

- dal lunedì al sabato dalle ore 09,00 alle 12,00 (escluso i giorni festivi).

Cavallermaggiore, 30 giugno 2004.

Il Responsabile del Servizio Urbanistica
Mauro Bonino

10

Comune di Cellarengo (Asti)

Classificazione acustica del territorio comunale

Il Sindaco

Vista la L. 447 del 26/10/1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi.

Vista la L.R. n. 52 del 20/10/2000 ad oggetto: "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico".

Visti i disposti dell'art. 7 della L.R. n. 52 del 20/10/2000;

avvisa

che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28.04.04 ha adottato in via definitiva la classificazione acustica del territorio comunale.

Cellarengo, 25 giugno 2004.

Il Sindaco
Maucci Lido

11

Comune di Chieri (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale del 5.4.2004 n. 32. Ridefinizione delle strade comunali, vicinali e private assoggettate ad uso pubblico. Scioglimento consorzi stradali

(omissis)

delibera

1) Sono approvati gli elenchi:

- n. 1 strade comunali demaniali o perché classificate da delibera consiliare o considerate tali da tempo immemorabile;

- n. 2 strade private assoggettate ad uso pubblico;

- n. 3 strade vicinali di proprietà privata assoggettata ad uso pubblico e classificate tali da delibera consiliare;

2) esperite le pratiche necessarie si procederà all'estinzione dei consorzi stradali Canarone, Rosa, Castagnai, S. Silvestro, Sirene, Contessa, Superga, Legnani-Claret, Moglia Vallero Superiore, Fantini, Ritano, Tetti Fasano, Balbiano, Mosi, Tetti Lusso, Fortemaggiore e Roaschia Vallero Inferiore;

3) di dare atto che l'Area Programmazione Territorio - Servizio Toponomastica - ha in corso la realizzazione della Carta Tecnica Digitale delle vie cittadine e dei relativi numeri civici della città di Chieri, per cui non appena tale progetto sarà completato, gli elenchi di cui sopra verranno aggiornati in base alle risultanze del progetto stesso ed integrati delle vie che per ora non compaiono negli elenchi di cui al punto 1 e con la loro relativa classificazione;

4) di provvedere a decorrere dal 2005 a successive adozioni di deliberazioni atte ad una integrazione delle strade di cui all'elenco n. 1 - 2 - 3;

5) di dare atto che il responsabile del procedimento è l'arch. Luigi De Tommasi - Area Gestione Territorio.

12

Comune di Magliano Alfieri (Cuneo)

Approvazione di classificazione acustica del territorio comunale

Il Responsabile del Servizio Tecnico

rende noto

che, con deliberazione C.C. n. 8 del 22/04/2004 è stata approvata definitivamente la Classificazione Acustica del Territorio Comunale.

Il presente avviso è pubblicato ai sensi dell'art. 7, comma 5 della L.R. 20/10/2000, n. 52.

Magliano Alfieri, 8 luglio 2004.

Il Responsabile del Servizio
Elio Naso

13

Comune di Nibbiola (Novara)

Approvazione Piano di Classificazione Acustica. L.R. 20.10.2000 n. 52, art. 7, comma 5

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Rende Noto

che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 13 del 28.04.2004, ha approvato definitivamente il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale.

Gli elaborati sono a disposizione, per la consultazione, presso l'Ufficio Tecnico negli orari di apertura al pubblico.

Nibbiola, 18 giugno 2004.

Il Responsabile del Servizio
Claudio Miglio

14

Comune di Nichelino (Torino)

Decreto n. 3 del 22/06/2004. Oggetto: (f88) - Espropriazione aree occorrenti alla sistemazione complessiva della viabilità di accesso al cimitero - viale Rimembranza - via Pateri - via Rusca. Approvazione controdeduzioni alle osservazioni presentate e determinazione delle indennità di esproprio

Il responsabile della posizione organizzativa

(omissis)

decreta

Articolo 1

Di accogliere l'osservazione presentata da parte del Sig. Mazzone Gerardo in data 05/009/04 - prot. n.ro 48021.

Articolo 2

Di determinare, ai sensi dell'art. 11 della legge 865/71 e dell'art. 5 bis della legge 359/92, le indennità di esproprio delle aree edificabili, che in base alla perizia di stima redatta dall' Ufficio Espropri, a firma della Responsabile Celestina Fullone, in data 11/06/2004, risultano essere le seguenti:

aree a Viabilità/S: Euro/mq. 9,69

aree BR5: Euro/mq. 16,83

aree CR2 (ambiti): Euro/mq. 14,03

aree BP1(ambiti): Euro/mq. 30,86

In ogni fase del procedimento espropriativo i soggetti espropriandi potranno onvenire la cessione volontaria dei beni. In tal caso non si applica la riduzione del 40%, come previsto dal citato art. 5 bis Legge 359/92, per cui le indennità da corrispondere saranno le seguenti:

aree a Viabilità/S: Euro/mq. 16,15

aree BR5: Euro/mq. 28,05

aree CR2 (ambiti): Euro/mq. 23,38

aree BP1(ambiti): Euro/mq. 51,43

A tali importi sarà operata la ritenuta del 20% prevista dall'art. 11 della legge 413/91 ed applicata l'IVA del 20% a favore dei soggetti che agiscono in veste di impresa, pervenendo agli importi indicati nell'allegata tabella A).

Articolo 3

Di dare atto che le suddette indennità sono comprensive di ogni spettanza ed indennità di usufruttuari, fittavoli coltivatori e ogni altro cui spettasse qualche diritto sugli immobili, per cui gli stessi saranno fatti indenni dai proprietari espropriandi, oppure potranno esperire le loro ragioni nei modi di legge.

Che non trovano applicazione né maggiorazioni né conguagli, né rimborsi di sorta, e che qualora le medesime indennità non vengano accettate con la cessione volontaria dei beni, si procederà con il versamento presso la Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi di legge, richiedendo nel contempo la determinazione definitiva alla Commissione Provinciale costituita ai sensi dell'art. 14 della legge 28/1/1977 n. 10. Cio' fatta salva la possibilità per i soggetti espropriandi di convenire, in ogni fase del procedimento espropriativo, la cessione dei beni. nel qual caso non si applica la riduzione del 40% alle medesime indennità.

Articolo 4

Di determinare, ai sensi dell'art. 16 della legge 22/10/1971 n. 865, modificato dall'art.14 della legge 28/1/1977 n.10, le indennità di esproprio delle aree agricole, considerando i valori agricoli medi delle diverse colture in atto nelle aree in questione, comprese nella Regione Agraria n. 15, di cui il Comune di Nichelino fa parte, in base alla tabella pubblicata sul B.U.R.P. n. 9 del 04/03/2004, che risultano essere i seguenti:

seminativo: Euro/mq. 2,095

seminativo arborato: Euro/mq. 2,214

prato: Euro/mq. 2,214

prato arborato Euro/mq. 2,214

orto: Euro/mq. 4,298

orto irriguo: Euro/mq. 5,832

L'indennità di esproprio è ottenuta moltiplicando i valori agricoli di cui sopra per le superfici espropriate.

Qualora i soggetti espropriandi convengano la cessione volontaria, ai sensi del 1° comma dell'art. 12 Legge

22/10/1971 n. 865, l'indennità verra' maggiorata del 50%, pervenendo agli importi indicati nell'allegata tabella B).

Nel caso in cui l'area sia coltivata dal fittavolo coltivatore diretto, allo stesso verra' corrisposta l'indennità aggiuntiva, di cui all'art. 17 Legge 865/71, modificato dall'art. 14 Legge 10/77, pari all'indennità corrisposta al proprietario, senza l'eventuale maggiorazione del 50%

Mentre, nel caso in cui l'area sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nell'ipotesi di cessione volontaria, ai sensi del 1° comma dell'art. 12 Legge 865/71, il prezzo di cessione volontaria e' determinato in misura tripla rispetto all'indennità.

Articolo 5

Il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili.

Articolo 6

I proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, potranno far pervenire al Comune di Nichelino dichiarazione di accettazione delle indennità determinate.

Articolo 7

Estratto del presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed all'Albo Pretorio del Comune di Nichelino.

Articolo 8

Avverso il presente provvedimento, gli interessati potranno presentare eventuale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notificazione dello stesso.

Nichelino, 22 giugno 2004.

Capo Servizio Programma Urbanistica/Responsabile della P.O.
Nicola Balice

15

Comune di Nichelino (Torino)

Estratto di deliberazione del C.C. n. 84 del 22.7.2003. Piano di recupero "Concordia" - Variante tecnica n. 2 presa d'atto mancata presentazione di osservazioni e approvazione ai sensi della legge regionale n. 56/77 e s.m.i.

Il Consiglio Comunale

(omissis)

propone

1) Di dare atto che non sono pervenute osservazioni alla variante tecnica n. 2 al Piano di Recupero "Concordia" fra le Vie Concordia, Verdi, Trento e v.lo Ponente, adottata con deliberazione del C.C. n. 27 del 26.3.2002, entro il termine previsto del 25.7.2002, né oltre tale termine.

2) Di approvare, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 56/77 e s.m.i., la variante tecnica n. 2 adottata con delibera del C.C. n. 27 del 26.3.2002, al Piano di Recupero "Concordia" fra le vie Concordia, Verdi, Trento e v.lo Ponente formato ai sensi dell'art. 28 della legge 457/78 e dell'art. 41 bis della L.R. 56/77 e s.m.i. e approvato con delibera del C.C. n. 60 del 12.7.1995, costituita dai seguenti elaborati, integrati con quelli richiesti dalla Commissione Regionale, redatti dall'arch. C.A. Barbieri, dall'ing. F. Roccazzella e dall'ing. G. Sandrone:

Elaborato 1 Relazione illustrativa

Elaborato 1.2.bis Documentazione fotografica integrativa

Elaborato 1.3.1 Analisi della consistenza edilizia: planimetria

Elaborato 1.3.2 a Analisi della consistenza edilizia: pianta piano terreno

Elaborato 1.3.2 b Analisi della consistenza edilizia: pianta piano primo

Elaborato 1.3.3 Analisi della consistenza edilizia: prospetti e sezioni

Elaborato 5.2 Progetto planivolumetrico: prospetti e sezioni indicativi

Elaborato 5.3 Progetto planivolumetrico: tipologie edilizie indicative.

Elaborato 3.1 Progetto: aree dismesse e assoggettate ad uso pubblico

Elaborato 3.2 Progetto: azionamento e tipi di interventi

Elaborato 4.1 Opere di urbanizzazione: viabilità ed aree verdi

Elaborato 5.1 Progetto planivolumetrico: planimetria indicativa

Elaborato 7 Norme specifiche di Attuazione del P.d.R.

e di recepire le prescrizioni e le condizioni di cui all'allegato parere favorevole espresso dalla Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali di cui all'art. 91 bis della legge regionale n. 56/77 e s.m.i..

3) Di pubblicare la presente deliberazione, ad avvenuta esecutività, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, di trasmetterla per conoscenza alla Regione Piemonte completa degli elaborati che la costituiscono e di depositarla presso il competente ufficio comunale a norma di legge.

(omissis)

delibera

Di approvare la proposta riportata in premessa e relativi allegati.

(omissis)

Nichelino, 23 giugno 2004

Capo Servizio Programma Urbanistica
Responsabile della P.O.
Nicola Balice

16

Comune di Nichelino (Torino)

Estratto verbale di deliberazione del C.C. n. 45 del 26.4.2004. Variante al piano particolareggiato "piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa" ai sensi della l.r. 56/77 e s.m.i. - Approvazione controdeduzioni alle osservazioni presentate e progetto definitivo

Il Consiglio Comunale

(omissis)

propone

1) Di approvare le controdeduzioni alle osservazioni presentate, nel pubblico interesse, al Progetto Preliminare di variante al Piano Particolareggiato "Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa", adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 22.12.2003, come descritte in narrativa.

2) Di approvare, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 56/77 e s.m.i., la variante adottata con delibera del C.C. n. 120 del 22.12.2003 al Piano Particolareggiato di "Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa", approvato con delibera del C.C. n. 88 del 16.12.2002, redatta dall'arch. Giovanni Scarzella dello Studio Inarco - Architetti Associati, con sede in Torino e costituita dai seguenti elaborati, come modificati, in seguito all'accoglimento delle osservazioni:

- 1) Relazione illustrativa e finanziaria
- 2) Norme tecniche di Attuazione
- 3) Documentazione fotografica
- 4) Consistenza catastale
- 5) Relazione geologica a supporto del Progetto di Piano Esecutivo in Piazza Dalla Chiesa
- 6) Tav. 1 Estratti planimetrici
- 7) Tav. 2 Stato attuale-reti tecnologiche (fognatura, acquedotto, illuminazione pubblica)
- 8) Tav. 3 Contesto urbanistico - viabilità
- 9) Tav. 4 Rilievo stato attuale - sezioni - prospetti su piazza
- 10) Tav. 5 Planimetria Progetto
- 11) Tav. 6 Aree servizi - regime di proprietà
- 12) Tav. 7 Planimetria opere di urbanizzazione
- 13) Tav. 8 Particolari opere di urbanizzazione
- 14) Tav. 9 Schemi tipologici edifici e verifiche standard
- 15) Tav. 10 Planimetria di P.P. su mappa catastale e P.R.G.C.
- 16) Tav. 11 Planivolumetrico dando atto che, fermi restando i parametri urbanistici ed edilizi di cui all'art. 5 delle Norme Tecniche di Attuazione, le tipologie edilizie e le destinazioni d'uso sui singoli lotti verranno verificate in seguito, in base alla effettiva consistenza delle aree private e pubbliche;

3) Di confermare la dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste nel piano particolareggiato già espressa nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 16.12.2002 di approvazione dello stesso.

4) Di dare atto che la presente deliberazione, ad avvenuta esecutività, sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, trasmessa per conoscenza alla Regione Piemonte completa degli elaborati che la costituiscono e depositata presso il competente ufficio comunale a norma di legge.

5) Di demandare alla competente Dirigenza e/o al Responsabile della Posizione Organizzativa lo svolgimento di tutti i successivi atti gestionali.

(omissis)

delibera

Di approvare la proposta riportata in premessa e relativi allegati.

(omissis)

Nichelino, 23 giugno 2004

Capo Servizio Programma Urbanistica
Responsabile della P.O.
Nicola Balice

17

Comune di Nichelino (Torino)

Estratto verbale di deliberazione del C.C. n. 123 del 22.12.2003. Variante al piano particolareggiato di recupero "S. Quirico" ai sensi della l.r. 56/77 e s.m.i. - Approvazione controdeduzioni alle osservazioni presentate e progetto definitivo

Il Consiglio Comunale

(omissis)

propone

1) Di approvare le controdeduzioni alle osservazioni presentate, nel pubblico interesse, al Progetto Preliminare di variante al Piano Particolareggiato di recupero S. Quirico, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 22.7.2003, ritenendole entrambe accoglibili, per i motivi espressi in narrativa, in quanto non alterano l'impianto complessivo della variante.

2) Di approvare, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 56/77 e s.m.i., la variante adottata con delibera del C.C. n. 83 del 22.7.2003 al Piano Particolareggiato di recupero S. Quirico, approvato con delibera del C.C. n. 28 del 26.3.2002, redatta dagli ingegneri Carmelo Rinaldis e Angelo Auddino di Nichelino e dall'arch. Pier Massimo Cinquetti di Torino e costituita dai seguenti elaborati, modificati in seguito all'accoglimento delle osservazioni:

1 Relazione illustrativa

1.1 Analisi storico-ambientali

1.2 Documentazione fotografica

1.3.1 Analisi della consistenza edilizia: planimetria generale

scala 1:1000

1.3.2 Rilievi grafici e fotografici della consistenza edilizia: piante, prospetti, sezioni

1.4 Relazione finanziaria

1.5 Elenco catastale delle proprietà scala 1:1000

2 Planimetria del P.R.G.C. vigente e della variante contestuale al PRGC scala 1:2000/1:5000

3.1 Progetto: aree dismesse scala 1:1000

3.2 Progetto: azzonamento e tipi di intervento scala 1:1000

4.1 Opere di urbanizzazione: viabilità e aree verdi scala 1:1000

4.2 Opere di urbanizzazione: fognatura bianca e nera scala 1:1000

4.3 Opere di urbanizzazione: illuminazione pubblica, rete elettrica e telefonica scala 1:1000

4.4 Opere di urbanizzazione: rete idrica e del gas scala 1:1000

4.5 Opere di urbanizzazione: particolari costruttivi scale varie

5.1 Progetto planivolumetrico: planimetria e tipologie edilizie esemplificative scala 1:1000

5.2 Progetto planivolumetrico: prospetti e sezioni e studi di facciata scala 1:500

7 Norme Tecniche di Attuazione e di recepire le condizioni di cui al parere favorevole espresso dalla Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali di cui all'art. 91 bis della legge regionale n. 56/77 e s.m.i., prot. 22915/19.19.20 del 2.10.2003 (ns.prot. n. 55741 del 13.10.2003) che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A).

3) Di confermare la dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste nel piano particolareggiato già espressa nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 26.3.2002 di approvazione dello stesso.

4) Di dare atto che la presente deliberazione, ad avvenuta esecutività, sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, trasmessa per conoscenza alla Regione Piemonte completa degli elaborati che la costituiscono e depositata presso il competente ufficio comunale a norma di legge.

(omissis)

delibera

Di approvare la proposta riportata in premessa e relativi allegati.

(omissis)

Nichelino, 23 giugno 2004

Capo Servizio Programma Urbanistica
Responsabile della P.O.
Nicola Balice

18

Comune di Pont Canavese (Torino)

Approvazione del regolamento edilizio ai sensi dell'art.3, comma 3, della L.R. 08/07/1999 n. 19

Si comunica che con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 15/05/2004, già esecutiva, è stato approvato il nuovo regolamento edilizio comunale che si compone di n.70 articolo e n.0 modelli allegati, dando atto che lo stesso regolamento risulta conforme al regolamento edilizio tipo predisposto dalla Regione ed approvato con D.G.R. n.29/07/1999 n.548-9691.

Pont Canavese, 26 marzo 2004

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Carlo Consolandi

19

Comune di Prato Sesia (Novara)

Adozione definitiva della classificazione acustica del territorio comunale

Il Sindaco

rende noto

- Che con deliberazione del n. 12 del 26.04.2004 il Consiglio Comunale ha controdedotto alle osservazioni formulate, ai sensi L.R. 52/2000, al Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale.

- Che con successiva deliberazione n. 13 del 26.4.2004 il Consiglio Comunale ha adottato definitivamente, ai sensi L.R. 52 del 20.10.2000, il Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale.

- Che ai sensi dell'art. 7 comma 5 della L.R. 52/2000 il Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale è inviato, completo di tutti gli elaborati, alla Regione, alla Provincia ed all'Arpa.

Prato Sesia, 23 giugno 2004

Il Sindaco
Simonetta Rossi

20

Comune di Re (Verbania Cusio Ossola)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27.04.2004 - "Approvazione Regolamento Edilizio Comunale"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di approvare, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. 08 luglio 1999, n. 19 il Regolamento Edilizio Comunale

allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, che si compone di:

n. 70 articoli, n. 11 modelli allegati, Appendice all'art. 31,1. Specificazioni delle esigenze indicate all'art. 31,2. Elenco delle principali disposizioni riferibili alle esigenze indicate all'art. 31,3. Adempimenti in ottemperanza alle normative di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici, di prevenzione degli incendi;

Di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con D.C.R. 29.07.1999 n. 548-9691;

Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. 08 luglio 1999, N. 19;

Di dare atto che il Regolamento Edilizio unitamente alla presente deliberazione sarà trasmesso ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. 08 luglio 1999 n. 19 alla Giunta Regionale del Piemonte - Assessorato all'Urbanistica.

Re, 29 giugno 2004.

Il Responsabile del Servizio
Antonia Fragapani

21

Comune di Saluzzo (Cuneo)

Adozione della variante strutturale n. 44 al P.R.G.C. vigente proposta dalla soc. Agriwest, per la costruzione di un impianto industriale lungo la ss. 589 dei laghi di Avigliana. Avviso di deposito e pubblicazione

Il Dirigente Tecnico

rende noto

che la propria determinazione n. 351 del 12/06/2004 con la quale è stata adottata la "Variante strutturale n. 44 al P.R.G.C. vigente ex comma 2 art 5 d.p.r. 447/1998, per la costruzione di un impianto industriale per la lavorazione di cereali lungo la direttrice Saluzzo - Pinerolo ss. 589 laghi di Avigliana (soc. Agriwest)", unitamente ai relativi elaborati, sarà pubblicata all'Albo Pretorio presso la Sede Comunale in Via Macallè n. 9 ed ivi depositata per trenta giorni consecutivi, dal giovedì 8.07.2004 a tutto il sabato 7.08.2004, durante i quali chiunque potrà prenderne visione tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 10,00 alle ore 12,00. Eventuali informazioni o chiarimenti sulla variante in oggetto, potranno essere richiesti presso la Sede Comunale - Ufficio Urbanistica - piano seminterrato, nel seguente orario:

Giorni Feriali - esclusi Lunedì e Sabato - dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 16,30;

Sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00. Nei successivi trenta giorni dalla scadenza del deposito della variante in oggetto, ossia dalla domenica 8.08.2004 al lunedì 6.09.2004 compreso, chiunque potrà presentare osservazioni o proposte.

Tutte le osservazioni o proposte dovranno essere presentate per iscritto, su carta libera, indirizzate al Sindaco della Città di Saluzzo.

Saluzzo, 25 giugno 2004

Il Dirigente Tecnico
Edoardo Bonicelli

22

Comune di San Francesco al Campo (Torino)

Lavori di "manutenzione straordinaria Torrente Fisca" - Impresa Appaltatrice: Possio Emilio snc, Via Roma n. 9, San Francesco al Campo. Lavori affidati con determinazione responsabile area tecnica n. 585 del 31.12.2003 a valore contrattuale

Il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di San Francesco al Campo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 360 della Legge 20 marzo 1865, allegato f), sui lavori pubblici

avverte

Che avendo l'appaltatore dei lavori di: "manutenzione straordinaria Torrente Fisca", ultimato i lavori in base al contratto di appalto, chiunque vanti crediti verso di questi, per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Comune istanza corredata dai relativi titoli entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. I creditori che intendono garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione prestata dall'Impresa, dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente autorità giudiziaria.

San Francesco al Campo, 8 luglio 2004

Il Responsabile Area Tecnica
Pietro Caveglia

23

Comune di San Francesco al Campo (Torino)

Lavori di "ampliamento cimitero comunale" - Impresa Appaltatrice: Italcostruzioni sas di Cuornè, Via Torino n. 28 - Contratto: Rep. 365 del 19.03.2004 registrato a Ciriè il 22.03.2004, al n. 237 serie 1a

Il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di San Francesco al Campo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 360 della Legge 20 marzo 1865, allegato f), sui lavori pubblici

avverte

Che avendo l'appaltatore dei lavori di: "ampliamento cimitero comunale", ultimato i lavori in base al contratto di appalto, chiunque vanti crediti verso di questi, per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Comune istanza corredata dai relativi titoli entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. I creditori che intendono garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione prestata dall'Impresa, dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente autorità giudiziaria.

San Francesco al Campo, 8 luglio 2004

Il Responsabile Area Tecnica
Pietro Caveglia

24

Comune di San Sebastiano da Po (Torino)

Approvazione del Regolamento Edilizio Comunale

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale

Rende Noto che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 32 del 25.09.2003 esecutiva ai sensi di legge,

è stato approvato il Regolamento Edilizio Comunale conforme al Regolamento Edilizio Tipo approvato dal Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 3 della L.R. 8 luglio 1999 n° 19.

San Sebastiano da Po lì mercoledì 30 giugno 2004

Il Responsabile dei Servizi Tecnici
Roberto Convertini

25

Comune di Sanfront (Cuneo)

D.C.C. n.9 del 13 Aprile 2004. Classificazione tratto di strada comunale Via Muletti

(omissis)

delibera

- di classificare quale strada comunale il tratto di Via Muletti, nel comune di Sanfront, per una lunghezza di mt.300,00 e larghezza (dopo l'esecuzione dei lavori di manutenzione) media di mt.4,00, da strada provinciale Via Valle Po alla borgata Muletti in Frazione Mombracco;

- di attivare la procedura prevista dall'art.3 della L.R. 86/1996;

- di rendere atto che nei trenta giorni successivi al quindicesimo di pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio chiunque può presentare motivata opposizione all'organo deliberante, che deciderà in via definitiva sull'opposizione stessa, mentre in caso di mancanza di opposizioni si provvederà alla prescritta pubblicazione sul B.U.R..

Il Responsabile del Servizio Tecnico

comunica

che il provvedimento di classificazione avrà effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale esso è pubblicato sul B.U.R. Piemonte, ai sensi del comma 5 dell'art.3 L.R. 86/96.

Il Responsabile del Servizio
Antonello Ferrero

26

Comune di Vignale Monferrato (Alessandria)

Approvazione Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale

Il Responsabile del Procedimento

Vista la legge n. 447 del 26/10/1995 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico";

Vista la normativa vigente in materia ed in particolare l'art. 7 della L.R. n. 52 del 20.10.2000;

rende noto

Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 del 10.05.2004, esecutiva, ha approvato il Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale.

Vignale Monferrato, 28 giugno 2004.

Il Responsabile del Procedimento
Federica Gazzetta

27

Comune di Vinovo (Torino)

Avviso di pubblicazione e deposito del progetto preliminare del piano di recupero di iniziativa privata riguardante gli immobili siti in via Marconi n° 13 - 15 (zona Antico Nucleo Centrale)

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Servizio Urbanistica Edilizia Privata

- Viste le vigenti disposizioni in materia urbanistica;

- Vista la Legge Regionale 05/12/1977 n° 56 e s.m.i. e considerato, in particolare, il combinato disposto degli articoli 40, 41 bis e 43 comma 8;

rende noto

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 26/04/2004, esecutiva a norma di legge, è stato adottato il progetto preliminare del Piano di Recupero di iniziativa privata proposto dalla Società Santa Lucia s.n.c. di Catozzi C. e C., riguardante gli immobili siti in via Marconi n° 13- 15 (zona Antico Nucleo Centrale);

- che copia della suddetta deliberazione consiliare e dei relativi atti è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune e depositata presso la Residenza Municipale per la durata di trenta giorni consecutivi e, precisamente, dal 30 giugno 2004 al 30 luglio 2004;

- che durante il predetto periodo chiunque ha facoltà di consultare gli atti e di prenderne visione secondo il seguente orario: dalle ore 10,00 alle ore 12,00, compresi i giorni festivi;

- che, nei trenta giorni successivi alla data di scadenza del deposito (e pertanto sino al giorno 30 agosto 2004), chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

Le osservazioni dovranno essere redatte in duplice copia e potranno essere presentate a mezzo raccomandata A/R o, in alternativa, direttamente all'Ufficio Protocollo durante il normale orario di apertura.

Vinovo, 30 giugno 2004

Il Responsabile dell'area tecnica
Servizio Urbanistica Edilizia Privata
Marco Cascone

28

Provincia di Alessandria - S.O.A. Servizi Amministrativi - Acquisti - Espropri

Legge 22/10/1971 n. 865 art. 15 comma 2. Lavori di costruzione di una variante lungo la SP 208 "Cassinelle - Cimaferle" in località Canavai in Comune di Morbello

Il Direttore Generale

rende noto

L'avvenuto deposito presso la Segreteria del Comune di Morbello della relazione della Commissione Provinciale Espropri nella quale viene rideterminato il valore dell'indennità a titolo definitivo degli immobili occupati per i lavori di cui sopra e siti nel Comune di Morbello al foglio 19 mappale 112 (ex 71/b) mq. 1030 e foglio 19 mappale 118 (ex 82/a) mq. 720 di proprietà del Sig. Calcagno Antonio Pier Luigi.

Il Direttore Generale
Francesco Spampinato

29

Provincia di Alessandria - Servizio Tutela e valorizzazione risorse idriche

Ordinanza istruttoria n. 29 del 25/06/2004. Domanda (prot. n. 153402 del 30/12/2003) della Tomaghelli e Gavio Maria Teresa - S.S. per autorizzazione alla ricerca e concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo in Comune di Tortona

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Puccio - Dirigente Responsabile Settore Tutela e Valorizzazione Ambientale - Protezione Civile

Viste le Leggi n. 241/90 e n. 127/97 nonché i Decreti Legislativi n. 267/2000 e n. 165/2001 e s.m.i. per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

Visto l'art. 53 dello Statuto Provinciale (Funzioni e compiti dei Dirigenti);

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 556/29332 del 11/03/2003 di attribuzione incarico dirigenziale nell'Ambito della Direzione Ambiente e Territorio ad oggetto: "Dirigente Dott. Giuseppe Puccio - autorizzazione incarico dirigenziale";

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 801/70584 del 27/05/2004 di attribuzione incarico dirigenziale nell'Ambito della Direzione Ambiente e Territorio ad oggetto: "Dirigente Dott. Giuseppe Puccio - modifica incarico dirigenziale";

Visto il T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle Acque e sugli Impianti Elettrici;

Visto il D.P.R. n. 8 del 15/01/1972 nonché le direttive emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici con circolare n. 1399/36/66 - DIV. X in data 15/02/1973 ed il D.P.R. n. 616/77;

Vista la Legge 05/01/1994 n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche";

Vista la Legge Regionale n. 5 del 13/04/1994 di subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche;

Vista la D.G.R. n.102-45194 del 26/04/1995 confermata dalla D.G.R. n. 64-10753 del 22/07/1996;

Vista la L.R. 30/04/1996, n. 22 "Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee";

Visto il D.Lgs. n. 152 dell'11/05/1999 e s.m.i. in materia di tutela delle acque;

Visti il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 e la Legge Regionale n. 44 del 26/04/2000, relativi al riparto di competenze in materia di gestione del demanio idrico;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

Vista la domanda (Prot. n. 153402 del 30/12/2003) corredata dagli elaborati tecnici, della Tomaghelli Fratelli e Gavio Maria Teresa S.S. intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione di acque sotterranee nella misura di moduli massimi 0,42 (l/s 42) e moduli medi 0,25 (l/s 25) ad uso irriguo, tramite la trivellazione di un pozzo da eseguirsi su di un fondo di proprietà censito al N.C.T. del Comune di Tortona, al Foglio n. 26, Mappale n. 41;

Visto il parere favorevole espresso dall'Autorità di Bacino n. 1541/04 del 07/04/2004;

Visto il nulla osta della Regione Piemonte - Direzione Industria - Settore Pianificazione e verifica attività estrattiva - Torino n. 8177/16.4 del 31/05/2004;

ordina

che la domanda suindicata unitamente agli atti del progetto sia depositata presso il Servizio Tutela e Valo-

rizzazione Risorse Idriche della Provincia di Alessandria per la durata di giorni 15 consecutivi a decorrere dal 30/06/2004 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio;

che copia della presente ordinanza, della domanda e dei relativi atti progettuali vengano affissi per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data suddetta all'Albo Pretorio del Comune di Tortona;

Le osservazioni e/o le opposizioni scritte potranno essere presentate non oltre 20 giorni dall'inizio della suaccennata pubblicazione a questo Servizio ovvero al Comune presso i quali viene affissa la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa:

all'A.R.P.A. - Unità operativa Territoriale di Alessandria;

alla Ditta richiedente con sede in Cascina Baldassera - 15057 Tortona (AL)

La visita sopralluogo di cui al 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 28/07/2004 alle ore 11.00 con ritrovo nel luogo in cui verrà esercitata la derivazione.

Il Comune di Tortona restituirà alla Provincia di Alessandria - Settore Risorse idriche - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.

Ai sensi della legge 241/90 si comunica che Responsabile del procedimento amministrativo è il p.i. Mario Gavazza, Responsabile del Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche della Provincia di Alessandria.

Il Dirigente Responsabile
Settore Tutela e Valorizzazione Ambientale
Protezione Civile
Giuseppe Puccio

30

Provincia di Alessandria

Determinazione dirigenziale n. 470-57003 del 29/04/2004. Domanda (prot. n. 22155 del 06/04/1999) e successive integrazioni (prot. n. 78001 del 03/11/2000) della Ditta Serra Aldo e successiva domanda di subingresso (prot. n. 45077 del 06/04/2004) della ditta Serra Marco per rinnovo a sanatoria della concessione di derivazione d'acqua ad uso irriguo dal subalveo del Torrente Curone in Comune di Brignano Frascata

Il Dirigente di Settore

(omissis)

determina

- di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, il rinnovo e subingresso a sanatoria della concessione di derivazione d'acqua dal subalveo del Torrente Curone in Comune di Brignano Frascata ad uso irriguo a favore della ditta Serra Marco. La concessione è accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 13/06/1997, giorno successivo alla scadenza della precedente concessione di derivazione accordata con D.P.G.R. n. 5214 in data 29/06/1981 alla ditta Serra Aldo, nella misura massima di mod. 0,12 (l/s 12) e media di mod. 0,01 (l/s 1).

- di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, alla cui osservanza è subordinato l'esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 22/04/2004, costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale e conservato agli atti.

- Il concessionario si impegna, in particolare:
- a corrispondere alla Regione Piemonte, di anno in anno anticipatamente, a decorrere dal 01/01/2004 il canone stabilito nella misura di legge;
- a lasciar defluire liberamente a valle della captazione la portata minima istantanea di 60 l/s.

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Difesa del Suolo - V.I.A. - Servizi Tecnici - Sit
Claudio Coffano

Estratto del disciplinare:

Art. 7 - Garanzie da osservarsi - saranno a carico del Concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere che, in conseguenza della derivazione concessa, si rendessero in qualunque momento necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del Torrente Curone.

Il Responsabile del Servizio
Mario Gavazza

31

Provincia di Cuneo

Deliberazione G.P. n. 498 del 9 giugno 2004. Progetto di centrale idroelettrica "Torrazza" in località Fucine Simondi nel Comune di Dronero (CN). Proponente: Pejrone Francesco, Presidente de "Le Falci" S.p.A., Via Cuneo 3/5/7- Dronero. Giudizio di Compatibilità Ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i.. Diniego

(omissis)

Conclusa l'istruttoria delle integrazioni prodotte, in data 4 maggio 2004, si è svolta - in sede decisoria - la seconda Conferenza dei Servizi in cui, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è emerso che non sussistono i presupposti sostanziali per il rilascio della concessione di derivazione e - conseguentemente - per la realizzazione e l'esercizio delle opere così come proposte, in quanto, per l'utilizzo delle acque del canale Marchisa, la Giunta Provinciale, con deliberazione 19.11.2003 n. 811, ha accordato la compatibilità ambientale al progetto del Comune di Dronero e, conseguentemente, il Settore provinciale Risorse idriche, con determinazione dirigenziale 2.12.2003 n. 390, ha rilasciato al Comune stesso "Autorizzazione Provvisoria" per l'esecuzione delle relative opere; opere che si inserivano, come variante non sostanziale, nella "domanda 21.1.1985 di rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dal torrente Maira tramite il canale Marchisa".

Di conseguenza, in applicazione di quanto precisato ai punti 3. e 3.1 della nota n. 14607 del 4 luglio 2000, redatta dalle Direzioni regionali Tutela e Risanamento Ambientale e Pianificazione Risorse Idriche, non sussistono neppure le condizioni per la compatibilità ambientale del progetto in esame.

Preso atto dell'esito della Conferenza dei Servizi del 4 maggio 2004, così come più sopra specificato e descritto nel relativo verbale, conservato agli atti dell'Ente.

Preso atto dell'esito dell'istruttoria condotta dal competente Settore Risorse Idriche della Provincia ai sensi del T.U. 1775/1933 e del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R;

(omissis)

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

di esprimere giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto di centrale idroelettrica "Torrazza" in località Fucine Simondi nel Comune di Dronero (CN), presentato da Pejrone Francesco, in qualità di Presidente della Falci S.p.A., con sede in Dronero, Via Cuneo 3/5/7, in quanto, come già detto in premessa, non sussistono i presupposti sostanziali per il rilascio della concessione di derivazione e - conseguentemente - per la realizzazione e l'esercizio delle opere così come proposte, dal momento che, per l'utilizzo delle acque del canale Marchisa, la Giunta Provinciale, con deliberazione 19.11.2003 n. 811, ha accordato la compatibilità ambientale al progetto del Comune di Dronero e, conseguentemente, il Settore provinciale Risorse idriche, con determinazione dirigenziale 2.12.2003 n. 390, ha rilasciato al Comune stesso "Autorizzazione Provvisoria" per l'esecuzione delle relative opere; opere che si inserivano, come variante non sostanziale, nella "domanda 21.1.1985 di rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dal torrente Maira tramite il canale Marchisa";

di inviare il presente provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;

di dare atto che la notifica del presente provvedimento al proponente si configura come chiusura di tutti i procedimenti autorizzativi e concessori connessi;

di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all'art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso;

di dichiarare il presente provvedimento, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l'Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l'Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell'atto.

32

Provincia di Cuneo

Deliberazione G.P. n 392 del 13 maggio 2004. Progetto per il secondo ampliamento di cava di sabbia e ghiaia detta "dei Cervi", in località Cervignasco nel Comune di Saluzzo. Proponente: Costrade s.r.l. - Via Saluzzo 11- Saluzzo. Giudizio di Compatibilità Ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i..

(omissis)

In conclusione, alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, dal-

le risultanze del sopralluogo e delle due Conferenze dei Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dell'Ente, emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale per la realizzazione dell'intervento, così come proposto e modificato conseguentemente alle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, in quanto:

- gli interventi di ampliamento in progetto interessano un'area già compromessa dall'attività estrattiva, la prosecuzione della quale non compromette la capacità di rigenerazione delle componenti ambientali coinvolte;

- gli interventi di riqualificazione ambientale proposti dovrebbero consentire, a fine coltivazione, di ottenere la definitiva sistemazione del sito ed il suo recupero a fini naturalistici.

Per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera e per ottimizzare il recupero dell'area è altresì emersa l'esigenza di formulare le seguenti prescrizioni per la realizzazione dell'ampliamento proposto:

(omissis)

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito della Conferenza dei Servizi decisoria del 27 aprile 2004, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell'Ente.

(omissis)

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di secondo ampliamento della cava di sabbia e ghiaia, denominata "Cava dei Cervi" in località Cervignasco del Comune di Saluzzo (CN), presentato dal Sig. Franco Lovera, in qualità di amministratore unico della Società Costrade s.r.l., con sede legale in Saluzzo (CN), Frazione Cervignasco, Via Saluzzo 11, in quanto:

- gli interventi di ampliamento in progetto interessano un'area già compromessa dall'attività estrattiva, la prosecuzione della quale non compromette la capacità di rigenerazione delle componenti ambientali coinvolte;

- gli interventi di riqualificazione ambientale proposti dovrebbero consentire, a fine coltivazione, di ottenere la definitiva sistemazione del sito ed il suo recupero a fini naturalistici.

2. Per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera e per ottimizzare il recupero dell'area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Dovrà essere allestito un piano di monitoraggio del livello piezometrico della falda che preveda la misurazione, con cadenza mensile, della soggiacenza della falda nel piezometro presente all'interno della cava e in almeno tre pozzi accessibili nell'intorno dell'area oggetto di coltivazione. Entro il 31 ottobre di ogni anno i dati raccolti dovranno essere trasmessi all'Amministrazione Provinciale di Cuneo e all'ARPA Piemonte - Dipartimento Provinciale di Cuneo. Comunque, nel caso il monitoraggio rilevi la presenza di fenomeni anomali dovrà esserne data tempestiva comunicazione al Comune di Saluzzo, alla Provincia di Cuneo - Ufficio Cave ed all'ARPA Piemonte - Dipartimento Provinciale di Cuneo.

- La coltivazione avvenga per lotti successivi al fine di limitare le aree di scopertura e consentire la realizzazione degli interventi di recupero ambientale in stretta successione temporale rispetto alla conclusione della coltivazione dei singoli lotti.

- La coltivazione non sia spinta al di sotto della quota limite indicata in progetto, e sia comunque garantito un franco non inferiore ad 1 metro al di sopra del livello di massima escursione della falda freatica indicata in progetto.

- Le scarpate risultanti dall'attività estrattiva nell'area di ampliamento, al termine della coltivazione mineraria e del riporto di terreno, dovranno avere inclinazione non superiore a 20° sessagesimali.

- Sia assicurato durante ed al termine della coltivazione il corretto deflusso delle acque meteoriche mediante le opere di canalizzazione previste nel progetto.

- Le pareti del fosso disperdente e delle canalette previste in progetto per la regimazione delle acque meteoriche dovranno essere inerbite mediante la semina di un idoneo miscuglio erbaceo.

- Il parziale riempimento della fossa al termine della fase di coltivazione dovrà avvenire esclusivamente con terre e rocce da scavo non inquinate, come previsto negli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza.

- Entro il primo semestre autorizzativo dovrà essere completamente realizzata la barriera vegetale lungo la fascia di rispetto dalla Strada Provinciale n. 220 "della Revalanca" e lungo il tratto di ferrovia dismessi;

3. di dare atto delle autorizzazioni acquisite ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 24.11.2003 e del 27.04.2004, conservati agli atti dell'Ente e precisamente:

- Parere tecnico favorevole della Regione Piemonte - Settore Verifica Attività Estrattiva- espresso in Conferenza e formalizzato con nota n. 6313/16.4 del 23.04.2004; detto parere è espresso per quanto riguarda la sussistenza delle condizioni per la formulazione di positivo giudizio di compatibilità ambientale nonché per il rilascio di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva per l'arco temporale di 6 anni;

- Parere favorevole con prescrizioni espresso in Conferenza dall'Ing. Vailati a nome degli esperti nominati dalla Provincia nella Conferenza dei Servizi ex art. 32 L.R. 44/2000 e s.m.i.. Detto parere, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1), attiene il rilascio dell'autorizzazione per la prosecuzione della coltivazione della cava in oggetto per l'arco temporale di 6 anni a far data dal rilascio del provvedimento autorizzativo;

- Parere favorevole del Comune di Saluzzo, sede dell'intervento, espresso in Conferenza ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. e formalizzato con D.G.C. n. 407 del 13.11.2003; detto parere, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 2), è rilasciato con la prescrizione che venga ottenuto a carico del proponente il nulla osta della Provincia e delle Ferrovie dello Stato in quanto l'attività estrattiva ricade in parte nelle relative fasce di rispetto, dando atto che dovranno essere avviate le procedure di variante al P.R.G.C.

- Parere igienico-sanitario favorevole dell'Azienda Sanitaria Locale n. 17 espresso con nota n. 29594 del 21.04.2004 previa adozione da parte del proponente di idonei accorgimenti:

- per evitare l'ingresso di persone estranee non autorizzate all'interno dell'area di lavorazione;

- per evitare che la circolazione dei macchinari utilizzati per lo scavo e la movimentazione del materiale costituiscano pericolo per gli altri lavoratori eventualmente operanti nell'area;

- per ridurre al minimo possibile l'esposizione dei lavoratori al rumore, inalazioni, polveri inalabili; i lavoratori dovranno disporre in prossimità del posto di lavoro di idonei servizi igienico assistenziali (bagni e spogliatoi).

Detto parere si allega al presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 3);

4. di rinviare altresì la formalizzazione dell'atto di autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. ai relativi provvedimenti di competenza del Comune di Saluzzo, sede dell'intervento, da assumere entro 45 gg. dalla notifica della presente deliberazione;

5. di subordinare l'autorizzazione comunale di competenza del Comune di Saluzzo ex L.R. 69/78 e s.m.i. al rispetto di tutte le condizioni così come sopra risultanti;

6. di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio degli interventi e -specificamente- la deroga ex D.P.R. 128/59 per l'attuazione degli interventi ricadenti nelle fasce di rispetto delle linee elettriche e telefoniche esistenti e lungo il tratto di ferrovia Airasca-Saluzzo;

7. di stabilire che al fine dell'espletamento delle funzioni di controllo previste dall'art. 8 c.2 della L.R. 40/98 e s.m.i., il proponente dovrà dare tempestiva comunicazione della data di inizio e fine lavori al Settore VIA del Dipartimento di Cuneo dell'ARPA Piemonte, Via M. D'Azeglio 4, 12100 Cuneo;

8. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di anni tre a decorrere dalla data del presente atto deliberativo;

9. di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;

10. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all'art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000;

11. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso;

12. di dichiarare il presente provvedimento, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l'Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l'Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell'atto.

Allegati

(omissis)

33

Provincia di Cuneo - Settore Risorse Idriche
Ordinanza n. 1278

Il Presidente

Vista l'istanza 26.05.1998 del sig. Albesiano Cesare ora Albesiano Giuseppe residente a Farigliano in Corso Regina Margherita n. 10, intesa ad ottenere la concessione di derivare dal Fiume Tanaro, in comune di Farigliano, la portata di moduli massimi 0,30 e medi 0,0047 ad uso irriguo;

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del fiume Po, rilasciato - ai sensi del D. L.vo 11.5.1999 n. 152 - con nota 16.09.1998 prot. 4182/98/MG;

Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

ordina

la presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed affissa all'Albo Pretorio del Comune di Farigliano, per la durata di quindici giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse idriche della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n.30, e presso la Segreteria del Comune di Farigliano, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Farigliano; potranno inoltre essere prodotte in sede di visita sopralluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia regionale protezione ambientale - ARPA Cuneo

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord Torino

Al Sindaco di Farigliano (Racc. A.R.) Farigliano

Al Sig. Albesiano Giuseppe

Corso Regina Margherita n. 10 Farigliano

La Ditta richiedente dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui al 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata per il giorno 25.08.2004 alle ore 10, con ritrovo presso il Municipio di Farigliano; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Farigliano restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi del 4° comma, lettera c) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse idriche Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore dott. ing. Fabrizio Cavallo e che il referente è il geom. Galvagno Tiziana.

Cuneo, 13 maggio 2004

Il Presidente
Giovanni Quaglia

34

Provincia di Cuneo

Determinazione del Responsabile del Centro di Costo n. 223 del 17 giugno 2004 - Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Iscrizione Associazione "Cinema Vekkio Iniziative Sociali - CiVIS"

Il Responsabile del Centro di Costo
Politiche Giovanili e Volontariato

(omissis)

determina

- di iscrivere l'Associazione "Cinema Vekkio Iniziative Sociali - CiVIS" con sede legale ed operativa in Corso Riddone n. 3 - 12040 Corneliano d'Alba, (omissis), al n. 260 della Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, sezione "Socio-assistenziale".

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a valere sul bilancio in corso.

Il Responsabile del Centro di Costo
Giuseppe Viada

35

Provincia di Novara - 3° Settore Tutela e sviluppo del territorio

Determina n. 2329 del 07.06.2004. T.U. 1775/33 e LL.RR. 5/94, 22/96 e 61/2000 e DPGR n. 10/R del 29.07.03. Concessione di derivazione da un pozzo nel Comune di Novara ad uso industriale. Ditta: M.E.M.C. Electronic Materials S.p.A. - Viale Gherzi, 31 - Novara

Il Responsabile

(omissis)

determina

di assentire, salvi i diritti dei terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Ditta M.E.M.C. Electronic Materials S.p.A. con sede in Novara, C.F. 01256330518 la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante il prelievo dal pozzo ubicato nel territorio del Comune di Novara, foglio di mappa n.48 particella catastale n.472, in misura di moduli 0,45 (quarantacinque litri al secondo) ad uso industriale;

di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 21.05.2004 relativo alla derivazione in oggetto costituente parte integrante della presente determina e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale (Allegato A);

di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui, decorrenti dal 01.01.2004, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

(omissis)

Estratto del disciplinare n. 19713:

Art. 7 - Condizioni particolari cui e' soggetta la derivazione - La concessione e' accordata a condizione che, sotto pena di decadenza della medesima, si metta in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Art. 8 - Riserve e garanzie da osservarsi - Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione Provinciale di Novara da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all'articolo 12.

Il Responsabile della Posizione Organizzativa
Giuseppe Grappone

36

Provincia di Novara - 3° Settore Tutela e sviluppo del territorio

Determina n. 2607 del 24.06.2004. T.U. 1775/33 e LL.RR. 5/94, 22/96 e 61/2000 e DPGR n. 10/R del 29.07.03. Concessione di derivazione dallo scaricatore del Canale Cavour nel Fiume Ticino in località Dogana in Comune di Galliate e da utilizzarsi per uso idroelettrico. Ditta: Associazione Irrigazione Est Sesia - Consorzio di Irrigazione e di Bonifica con sede legale a Novara - via Negroni n. 7

Il Responsabile

(omissis)

determina

di assentire, salvi i diritti dei terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, all'Associazione Irrigazione Est Sesia - Consorzio di Irrigazione e di Bonifica con sede legale a Novara - via Negroni n. 7 - C.F. 80000210031, la concessione di derivazione di moduli max 200 e medi 80 d'acqua dallo scaricatore del Canale Cavour nel Fiume Ticino in località Dogana in Comune di Galliate e da utilizzarsi per uso idroelettrico con un salto di mt. 27,65 ed una potenza nominale di Kw 2169;

di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 22/06/2004 relativo alla derivazione in oggetto costituente parte integrante della presente determina e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale (Allegato A);

di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui, decorrenti dal 01.06.2004, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

il concessionario corrisponda alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente l'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo periodicità definita dalle leggi;

il concessionario è tenuto alla piena ed osservanza di tutte le norme del T.U. 11.12.1933 n.1775 e del D. Lgs. 11/05/1999 n.152 e s.m.i. e successive disposizioni e norme regolamentari nonché alle acquisizioni delle necessarie autorizzazioni di legge;

(omissis)

Estratto del disciplinare n. 19734:

Art. 9 - Riserve e garanzie da osservarsi - Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime dello scaricatore del Canale Cavour in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per

la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacinno, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate agli artt. 14 e 15.

Il Responsabile della posizione Organizzativa
Giuseppe Grappone

37

Provincia di Novara - 3° Settore Tutela e sviluppo del territorio

Determina n° 2608 del 24.06.2004. T.U. 1775/33 e LL.RR. 5/94, 22/96 e 61/2000 e DPGR n. 10/R del 29.07.03. Concessione di derivazione d'acqua sul Naviglio Langosco derivato dal Fiume Ticino per la riattivazione della Centrale idroelettrica denominata "Sessa Trona" in Comune di Galliate. Ditta: Associazione Irrigazione Est Sesia - Consorzio di Irrigazione e di Bonifica con sede legale a Novara - via Negroni n. 7

Il Responsabile

(omissis)

determina

di assentire, salvi i diritti dei terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, all'Associazione Irrigazione Est Sesia - Consorzio di Irrigazione e di Bonifica con sede legale a Novara - via Negroni n. 7 - C.F. 80000210031, la concessione di derivazione di moduli max 230 e medi 160 d'acqua sul Naviglio Langosco derivato dal Fiume Ticino per la riattivazione della Centrale idroelettrica denominata "Sessa Trona" in Comune di Galliate per produrre sul salto di mt. 3,10 la potenza nominale di Kw 486;

di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 22/06/2004 relativo alla derivazione in oggetto costituente parte integrante della presente determina e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale (Allegato A);

di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui, decorrenti dal 01.06.2004, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

il concessionario corrisponda alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente l'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo periodicità definita dalle leggi;

il concessionario è tenuto alla piena ed osservanza di tutte le norme del T.U. 11.12.1933 n.1775 e del D. Lgs. 11/05/1999 n.152 e s.m.i. e successive disposizioni e norme regolamentari nonché alle acquisizioni delle necessarie autorizzazioni di legge;

(omissis)

Estratto del disciplinare n. 19733:

Art. 8 - Riserve e garanzie da osservarsi - Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché ogni reclamo od azione che potessero essere promosse da terzi per il fatto dalla presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del nel Naviglio Langosco in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il biso-

gno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendono necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacinno, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate agli artt. 13 e 14.

Il Responsabile della posizione Organizzativa
Giuseppe Grappone

38

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 240-111362 del 19.4.2004

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 240-111362 del 19.4.2004 - Codice univoco: TO-P-10011

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire al Consorzio Acquedotto Intercomunale Sud Canavese - la concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo in Comune di Noie Canavese foglio di mappa n. 6 particella catastale n. 603, in misura di 1/sec massimi 15 e medi 12 per uso potabile;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi.

(omissis)

Disciplinare di concessione sottoscritto in data 13.1.2004:

(omissis)

Art. 7 - riserve e garanzie da osservarsi

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.

Il concessionario è tenuto alla esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendono necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

(omissis)

39

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 321-143138 del 18.5.2004

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del DPGR 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 321-143138 del 18.5.2004:

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire a Brusa Giovanni e Chicco Luciana - la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante pozzo in Comune di La Loggia in misura di 1/sec massimi 40 e medi 0.62 per complessivi mc 900 annui ad uso agricolo;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sotto scritto in data 14.1.2004:

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari

La concessione é accordata a condizione che siano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque siano destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquina-

namenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

(omissis)

40

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 239-111345 del 19/04/2004

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del DPGR 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 239-111345 del 19/04/2004

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire a Bettassa Martino Giovanni (P.IVA 07689840010) la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante pozzo in Comune di Cuorgnè in misura di 1/sec massimi 2,91 e medi 1,5 senza restituzione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 13.1.2004:

(omissis)

Art. 6 - Condizioni particolari

La concessione é accordata a condizione che siano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque siano destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della concessione si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua. Tali sospensioni saranno regolate da

eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune entro il cui territorio ricadono le opere di presa dell'acqua.

(omissis)

41

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. - Torino

Avviso ad opponendum. Lavori di realizzazione di collettore fognario nero in Via Gramsci e tratto esterno al concentrico in Comune di Borgaro Torinese

In esecuzione del disposto dell'art. 189 del D.P.R. 554 del 21/12/1999, si invitano tutti coloro che, per occupazioni permanenti o temporanee di stabili e danni relativi, fossero ancora creditori verso l'Impresa Costruzioni Geom. Egidio Valicenti, aggiudicataria dei "Lavori di realizzazione di collettore fognario nero in Via Gramsci e tratto esterno al concentrico in Comune di Borgaro T.se", assunti con contratto di appalto stipulato in data 20 febbraio 2003, a presentare alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. - C.so XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino, le domande ed i titoli del loro credito entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti dopo il termine prefisso.

Torino, 16 giugno 2004

L'Amministratore Delegato
Paolo Romano

42

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Comune di Pogno (Novara)

Deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 9 marzo 2004 divenuta esecutiva il 23/06/2004. L.r. 52/2000: Piano di classificazione acustica - Avvio procedura. Adozione della proposta di zonizzazione acustica del territorio comunale

Il Consiglio comunale

Premesso che in relazione alle finalità di prevenzione, tutela, pianificazione e risanamento dell'ambiente esterno e abitativo nonché alla salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico, derivante da attività antropiche, in attuazione ai disposti di cui alla L. 447/95, la L.R. 52/2000, ai sensi dell'art. 5, ha disposto che tutti i Comuni predispongano la proposta di classificazione acustica e ne avviino le procedure di approvazione;

Dato atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 25/06/03, si delegava all'Unione dei Comuni del Cusio, cui il Comune di Pogno ne fa parte, l'affidamento dell'incarico relativo alla predisposizione del Piano di classificazione acustica nonché dell'impegno di spesa per l'onorario del tecnico incaricato;

Dato atto che l'Unione dei Comuni, ha richiesto più preventivi a diversi Studi Professionali e che dopo un'attenta valutazione è risultato essere più conveniente quel-

lo dello Studio Associato Sozzani e Fizzotti di Novara in Via del Carmine n. 1/a;

Visto che in data 30/01/04 al n. 647 del protocollo generale, perveniva in atti, dallo Studio Sozzani e Fizzotti: "Proposta di classificazione acustica del territorio comunale", a firma dell'Arch. Stefano Sozzani, Tecnico competente in acustica;

(omissis)

Udita la dettagliata illustrazione degli elaborati costituenti la zonizzazione acustica del territorio comunale fatta, su invito del Sindaco, dall'Arch. Katia Riolo, presente in sala, collaboratrice dell'Arch. Stefano Sozzani, redattore del medesimo;

Dopo ampia discussione;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Vista la Legge 26/10/1995 n. 447 e della Legge Regionale 20/10/2000 n. 52;

Con voti dieci favorevoli e zero contrari, palesemente espressi dai dieci presenti di cui due astenuti;

delibera

1. Di avviare la procedura di approvazione della classificazione acustica del territorio comunale adottando la proposta di zonizzazione acustica redatta dalla Studio Sozzani - Fizzotti di Novara pervenuta in atti il 30/01/04 al n. 647 del protocollo generale a firma dell'Arch. Stefano Sozzani, Tecnico competente in acustica, costituita dai seguenti elaborati:

- relazione descrittiva della proposta di classificazione acustica del territorio comunale costituita dai seguenti elaborati:

1. Criteri di classificazione acustica del territorio comunale: quadro legislativo di riferimento;

2. Classificazione acustica: le fasi operative del metodo;

3. Approvazione del piano di classificazione acustica e suoi effetti per le Amministrazioni Comunali;

4. Ulteriori elaborati allegati alla relazione stessa;

- Tavola 1: "Carta rappresentante la classificazione acustica comunale riferita alla Fase II" - scala 1:5000;

- Tavola 2: "Carta rappresentante la classificazione acustica comunale riferita alla Fase III" - scala 1:5000;

- Tavola 3: "Carta rappresentante la proposta di classificazione acustica comunale (Fase IV) - scala 1:5000;

2. Di dare atto che tale proposta di zonizzazione acustica, ai sensi dell'art. 7 comma 1 L.R. 52/00 verrà trasmessa alla Provincia di Novara, ai Comuni limitrofi e contestualmente se ne darà avviso al pubblico tramite affissione all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi, con l'indicazione dell'Ufficio Comunale in cui la proposta è disponibile per l'esame da parte del pubblico, nonché la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e giornali locali affinché ogni soggetto interessato, nei tempi e nei termini previsti dalla legge medesima. Possa presentare proposte e/o osservazioni, demandando al Responsabile del Servizio Tecnico l'attivazione ed il completamento di tutto l'iter procedurale;

3. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce atto di avvio della procedura e di dare comunque l'indirizzo politico-amministrativo ai redattori del Piano che prima della stesura dell'adozione definitiva dovranno accertarsi che sia "consentito il mantenimento delle attività esistenti".

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Pierluigi Carrera

Il Segretario Comunale
Giovanni Besozzi

Comune di Rassa (Torino)

Avvio della procedura di approvazione della classificazione acustica del territorio comunale

Il Sindaco

Vista la legge n. 447 del 26.10.1995 "legge quadro sull'inquinamento acustico";

Vista la legge n. 52 del 20.10.2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico";

Considerato che l'art. 7 della citata legge regionale prevede che il Comune dia notizia dell'avvio della procedura di approvazione della zonizzazione acustica del territorio comunale mediante avviso da affiggere all'Albo Pretorio nonché mediante pubblicazione sul B.U.R. della Regione Piemonte;

Vista la D.C.C. n. 1, in data 2.4.2004, con la quale è stata approvata la proposta di zonizzazione acustica;

rende noto

- Che, in osservanza dell'art. 7 della legge regionale n. 52/2000, viene avviata la procedura di approvazione della classificazione acustica del territorio comunale;

- Che gli elaborati della classificazione sono depositati presso la Segreteria Comunale, in libera al pubblico per trenta giorni consecutivi, ossia dal 7 luglio al 5 agosto 2004, dalle ore 9.00 alle ore 12.00;

- Che entro i successivi sessanta giorni, dal 6 agosto al 4 ottobre 2004, ogni soggetto interessato può presentare al Comune e alla Provincia di Vercelli proposte e osservazioni.

Rassa, 29 giugno 2004

Il Sindaco
Fabrizio Tocchio

Comune di San Sebastiano da Po (Torino)

Avvio della procedura di approvazione della classificazione acustica del territorio Comunale

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale

Rende Noto che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 34 del 25.09.2003 esecutiva, è stata approvata la documentazione contenente la proposta di zonizzazione acustica del territorio Comunale, ai sensi e per gli effetti della Legge 26.10.1995 n° 447 e della L.R. 20.10.2000 n° 52.

La suddetta Delibera e tutti gli atti tecnici adottati saranno depositati presso la Segreteria del Comune per 30 giorni consecutivi a partire dal 26.06.2004 e fino al 25.07.2004 e si potrà prendere visione nel seguente orario: dal lunedì al mercoledì e dal venerdì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00 ed il giovedì dalle 15.00 alle 17.00.

Entro i successivi 60 giorni, e precisamente dal 26.07.2004 al 23.09.2004, ogni soggetto interessato, potrà presentare al Comune di San Sebastiano da Po osservazioni e/o proposte, mentre la Provincia ed i Comuni limitrofi possono avanzare rilievi e proposte nei termini di cui l'art. 7 comma 2 della L.R. 52/00.

San Sebastiano da Po, 25 giugno 2004

Il Responsabile dei Servizi Tecnici
Roberto Convertini

Comune di S. Vittoria d'Alba (Cuneo)

Avvio procedura di classificazione acustica del territorio comunale

Il Responsabile del Servizio

rende noto

che, con Deliberazione C.C. n. 13 del 21.04.2004 è stato approvato in via definitiva il piano di classificazione acustica del territorio comunale unitamente alle controdeduzioni alle osservazioni pervenute.

Il progetto, unitamente agli elaborati approvati è visionabile presso l'Ufficio Tecnico Comunale a partire dalla data del presente avviso, nel seguente orario: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00.

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio per 30 giorni.

S. Vittoria d'Alba, 24 giugno 2004.

Il Responsabile del Servizio
Walter Ferrero

Provincia di Cuneo - Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Progetto di ampliamento di allevamento per suini da realizzare nel Comune di Bra. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati ed avvio del procedimento inerente la Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 13, comma 1 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.

In data 21 Maggio 2004 il Sig. Fogliato Antonio, (omissis), in qualità di rappresentante dell'Azienda Agricola Fogliato, con sede in Bra, Cascina Grione 8, (prot. generale di ricevimento n. 28183 in data 18.05.2004; pervenuto all'Ufficio Deposito Progetti in data 21.05.2004 con n. ord. 16/VAL/2004) ha depositato, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/98, presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia di Cuneo, istanza di Pronuncia di compatibilità ambientale e relativi allegati del progetto di ampliamento di allevamento per suini da realizzare nel Comune di Bra.

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "LA REPUBBLICA", pubblicato in data 14.05.2004.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia - Corso Nizza 30, 12100 Cuneo - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30, per 45 giorni a partire dalla data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentati in forma scritta all'Ufficio Deposito Progetti nel termine di 45 giorni decorrenti dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5 della L.R. 40/98 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento designato è la Dott.ssa Chiara Pepino - tel. 0171-445370 - Dirigente dell'Area del Territorio; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica

è la Dott.ssa Francesca Solerio, tel 0171-445200, responsabile dell'Ufficio Deposito Progetti.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente dell'area del territorio
Chiara Pepino

Provincia di Torino - Servizio Valutazione Impatto Ambientale e Pianificazione e gestione attività estrattive

Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i. 1) Progetto "Impianto idroelettrico". Villanova Canavese. 2) Progetto "Impianto idroelettrico" Cafasse. Prop.: Metalpres s.a.s. di Suppo Michele e Pierino & C., Villanova C.se

Si comunica che Metalpres s.a.s. di Suppo Michele e Pierino & C., Via Cranavera n. 22, Villanova C.se, ha depositato presso l'Ufficio di deposito - Sportello Ambiente- della Provincia di Torino, via Vallengio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2, L.R. N. 40/98 e s.m.i., copia degli elaborati relativi a

1) Progetto "Impianto idroelettrico" Villanova Canavese,

2) Progetto "Impianto idroelettrico" Cafasse, rientranti nella categoria progettuale n. 41 dell'Allegato B2.

La documentazione presentata e' a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso lo Sportello Ambiente (lun/ven 9-12 mer 15-19), per 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica e' stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia della Autorita' Competente, il progetto e' da ritenersi escluso dalla Fase di Valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere depositati all'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. il responsabile dei procedimenti indicati ai punti 1) e 2) e' il dott. Massimo Dragonero del Servizio V.I.A., tel. 011/861.3825 fax. 011/861.4930.

Il dirigente del Servizio V.I.A.
Paola Molina

Regione Piemonte - Direzione Territorio Rurale - Settore Caccia e Pesca

Concessione di azienda faunistico-venatoria "Val Toggia" (VB) ricadente nel comune di Formazza Comunicazione dall'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 legge 7/8/1990 n. 241

Ai sensi della normativa vigente si comunica l'avvio del procedimento amministrativo relativo all'istanza per il rilascio della concessione dell'azienda faunistico-venatoria "Val Toggia".

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della L. 241/90, la documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte dei soggetti interessati (con orario dalle 9,30 alle 12,00) per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato, presso gli Uffici del Settore Caccia e Pesca, C.so Stati Uniti, 21 Torino - 3° piano, Tel. 011/4321507.

La conclusione del procedimento è stabilita entro il termine del 30 novembre, come previsto dalla D.G.R. 15-11925 dell'8 marzo 2004, fatta salva la sospensiva in ordine alla richiesta di supplementi di documentazione.

Eventuali osservazioni dovranno essere presentate presso i medesimi Uffici entro trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della L. 241/90 il responsabile del procedimento è il Dr. Carlo Di Bisceglie - tel. 011/4324557.

Il funzionario incaricato dell'istruttoria della pratica e al quale è possibile rivolgersi per informazioni è il dott. Lavagno Mauro - tel. 011/4325147.

Il Responsabile del Settore
Carlo Di Bisceglie

Regione Piemonte - Direzione Territorio Rurale - Settore Caccia e Pesca

Concessione di azienda faunistico-venatoria "Val Formazza" (VB) ricadente nel comune di Formazza. Comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 legge 7/8/1990 n. 241

Ai sensi della normativa vigente si comunica l'avvio del procedimento amministrativo relativo all'istanza per il rilascio della concessione dell'azienda faunistico-venatoria "Val Formazza".

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della L. 241/90, la documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte dei soggetti interessati (con orario dalle 9,30 alle 12,00) per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato, presso gli Uffici del Settore Caccia e Pesca, C.so Stati Uniti, 21 Torino - 3° piano, tel. 011/4321507.

La conclusione del procedimento è stabilita entro il termine del 30 novembre, come previsto dalla D.G.R. 15-11925 dell'8 marzo 2004, fatta salva la sospensiva in ordine alla richiesta di supplementi di documentazione.

Eventuali osservazioni dovranno essere presentate presso i medesimi Uffici entro trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della L. 241/90 il responsabile del procedimento è il Dr. Carlo Di Bisceglie - tel. 011/4324557.

Il funzionario incaricato dell'istruttoria della pratica e al quale è possibile rivolgersi per informazioni è il Sig. Bresso Enzo - tel. 011/4322890.

Il Responsabile del Settore
Carlo Di Bisceglie

Regione Piemonte - Direzione Trasporti

Avvio di procedimento e avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati - Progetto preliminare denominato "Raccordo tangenziale esterno alla conurbazione torinese (Tangenziale Est) - Tratto di collegamento tra la S.S. 11 e la S.S. 590. Ponte Gassino", localizzato in Provincia di Torino nei Comuni di Gassino Torinese, San Raffaele Cimena, Brandizzo, Settimo Torinese. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimen-

to, ai sensi della L. 241/90, della L.R. 27/94 e della L.R. 40/98

In data 21.06.2004, con nota prot. di ricevimento n. 7596/26/2004 l'Agenzia Regionale delle Strade, con sede amministrativa in Torino, Via Belfiore 23, ai sensi della L.R. 44/2000, della L.R. 19/2001 e della D.G.R. n. 52-9682 del 16.06.2003, ha trasmesso alla Direzione regionale Trasporti, situata in Torino, Via Belfiore n. 23, il progetto preliminare denominato "Raccordo tangenziale esterno alla conurbazione torinese (Tangenziale Est) - Tratto di collegamento tra la S.S. 11 e la S.S. 590. Ponte Gassino", localizzato in Provincia di Torino nei Comuni di Gassino Torinese, San Raffaele Cimena, Branzazzo, Settimo Torinese.

Contestualmente l'Agenzia Regionale delle Strade ha richiesto l'attivazione della Fase di specificazione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 11 della L.R. 40/98 presso il Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale di Via Principe Amedeo 17, Torino, allegando gli elaborati richiesti dall'art. 11, comma 2 della legge stessa.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito progetti regionale e presso la Direzione regionale Trasporti (con orario di apertura: 10.00 - 12.30), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di deposito o al Responsabile del Procedimento presso la Direzione regionale Trasporti nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 3 della L.R. 40/98, la Fase di specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale si conclude entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Trascorso tale termine in assenza di pronuncia dell'autorità competente è facoltà del proponente presentare lo studio di impatto ambientale secondo il piano di lavoro proposto.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento designato con D.D. n. 323/26 del 02.07.2004 è l'Ing. Enzo Gino, Responsabile ex art. 12 L.R. n. 51/97 di una struttura flessibile nell'ambito della Direzione Trasporti (tel. 011/4324630).

Avverso il provvedimento finale è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Procedimento
Enzo Gino

RICHIESTA ABBONAMENTO DA INVIARE CON LETTERA O FAX AL NUMERO 011.432.4363
ALL'UFFICIO DEL BOLLETTINO UFFICIALE



Mittente:

_____ li, / /

Prot n. _____

Spett . REGIONE PIEMONTE
Bollettino Ufficiale
P.zza Castello 165
10122 Torino

Con la presente vi richiediamo la sottoscrizione di abbonamento al BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Piemonte optando tra le modalità di seguito elencate :

Tipologia abbonamento e costo abbonamento	Codice	Numero Abbonamenti richiesti(*)
12 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 104,00	A1	
6 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 52,00	S1	
12 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 46,00	A3	
6 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 23,00	S3	

(*) In caso di più abbonamenti allegare elenco dettagliato dei diversi destinatari

In allegato si trasmette copia del versamento su C/CP n. 30306104 comprovante l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

incollare in questo spazio la ricevuta di versamento

I dati da Lei indicati saranno inseriti nella banca dati elettronica degli abbonati al Bollettino Ufficiale nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 31 dicembre 1996 n.675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l'attivazione dell'abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli. Per essi Lei potrà chiedere modifiche, aggiornamenti, integrazioni ovvero cancellazioni scrivendo a: REGIONE PIEMONTE - Bollettino Ufficiale - P.zza Castello, 165 - 10122 Torino.

AVVISO AI LETTORI

SONO IN VENDITA, PRESSO LE LIBRERIE AFFIDATARIE DELLA DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE IN EDIZIONE CARTACEA, LE EDIZIONI IN CD-ROM DEL BOLLETTINO UFFICIALE RELATIVE AGLI ANNI 2000, 2001, 2002 E 2003 (Euro 25,82).

LA RACCOLTA STORICA 1970 - 1999 E' DISPONIBILE PRESSO LA DITTA MICRO-SHOP, C.SO MATTEOTTI N. 57, TORINO.

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA



Sacra di San Michele

Abbazia singolare e imponente
fondata prima dell'anno Mille, la Sacra di San Michele,
che dalla vetta del Monte Pirchiriano domina
lo stretto ingresso della Valle di Susa, è stata per secoli
uno dei più attivi centri benedettini piemontesi.
Per le testimonianze di spiritualità, d'arte e di cultura,
nonché per la sua eccezionale collocazione e visibilità,
nel 1994 la Sacra è stata riconosciuta,
con legge regionale, quale monumento simbolo del Piemonte.



**BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE**

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363
Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

<i>Direttore</i> Laura Bertino	<i>Direttore responsabile</i> Roberto Salvio
<i>Dirigente</i> Valeria Repaci	<i>Redazione</i> Carmen Cimicchi, Roberto Falco
<i>Abbonamenti</i> Daniela Romano	Sauro Paglini, Fernanda Zamboni
<i>Coordinamento informatico</i> Rosario Copia	<i>Coordinamento Immagine</i> Alessandra Fassio

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti della Legge n. 675/1996, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.